
XVI legislatura

# Evoluzioni e prospettive della politica agricola comune (PAC)



Senato della Repubblica Servizio affari internazionali Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

# Evoluzioni e prospettive della politica agricola comune (PAC)

Dossier n. 2 28 maggio 2008

XVI Legislatura Dossier

# Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini tel. 06 6706\_2405

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli \_3542

Segreteria Grazia Fagiolini	Fax 06 6706_4336 _3666	Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea	
Simona Petrucci	_2989	fax 06 6706_3677	
Ufficio dei Rapporti con gli Organismi		Consigliere parlamentare capo ufficio Roberta D'Addio	_2027
Internazionali (Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706_4807		Consigliere	
(Assemblee Nato e Oco ) lax 00 0700_4007		Davide A. Capuano	_3477
Consigliere parlamentare		1	_
capo ufficio		Segretari parlamentari Documentaristi	
Alessandra Lai	_2969	Patrizia Borgna	_2359
		Luca Briasco	_3581
Segretario parlamentare		Viviana Di Felice	_3761
Documentarista			
Elena Di Pancrazio	_3882	Coadiutori parlamentari	5250
		Marianna Guarino	_5370
Coadiutori parlamentari		Silvia Perrella	_2873
Nadia Quadrelli	_2653	Antonia Salera	_3414
Laura E. Tabladini	_3428		
Monica Delli Priscoli	_4707	Unità Operativa Attività	
		di traduzione e interpretariato	
Life aig non la Delegioni		fax. 06 233237384	
Ufficio per le Relazioni Interparlamentari		их. 00 233237304	
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)		Segretario parlamentare	
fax 06 6865635		Interprete Coordinatore	
14X 00 0003033		Paola Talevi	2482
Consigliere parlamentare capo ufficio			_
Stefano Filippone Thaulero	3652	Coadiutore parlamentare	
11	_	Adele Scarpelli	_4529
Segretario parlamentare Documentarista	ı		_
Giuseppe Trezza	_3478	Segretari parlamentari Interpreti	
		Alessio Colarizi Graziani	3418
Coadiutori parlamentari		Patrizia Mauracher	_3397
Daniela Farneti	_2884	Claudio Olmeda	_3416
Antonella Usiello	_4611	Cristina Sabatini	_2571
		Angela Scaramuzzi	_3417

Ha collaborato il dott. Tommaso Amico di Meane

# **INDICE**

Nota illustrativa	Pag.	j
Trattato che istituisce la Comunità europea: artt. 32-38	"	1
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata (COM (07) 722 def.)	"	7
Comunicazione della Commissione "In preparazione alla 'valutazione dello stato di salute" della PAC riformata, Adozione delle Conclusioni del Consiglio(doc. 7150/08)	"	19
Parlamento europeo, seduta del 12 marzo 2008: comunicato stampa	"	25
Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 marzo 2008 sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC	"	31
Valutazione sullo stato di salute della PAC, proposte legislative della Commissione (COM (08) 306 def.)	"	45
Guida riassuntiva del COM (08) 306 def. (in lingua inglese)	"	211

# **NOTA ILLUSTRATIVA**

# Introduzione

La Politica Agricola Comune (PAC) costituisce una delle più importanti politiche dell'intero quadro istituzionale europeo e il suo finanziamento è coperto per intero dall'UE. La PAC, ancora oggi, incide sul bilancio comunitario per oltre il **40%** delle spese totali previste ed è soggetta alla procedura decisionale a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, con la consultazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>.

In virtù dell'articolo 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), la politica agricola si prefigge il fine di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei ed una remunerazione equa ai propri agricoltori, intervenendo, in modo particolare, sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e sul rispetto dei principi, fissati nella Conferenza di Stresa del 1958, dell'unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria<sup>2</sup>.

Guardando al periodo storico della pianificazione della PAC, agli inizi degli anni '60, risulta evidente che il raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione alimentare costituisse, già dall'immediato dopoguerra, una delle priorità per i Paesi europei. Ciò in un contesto nel quale, data la crescente domanda di lavoro da parte delle imprese nascenti dal *boom* post-bellico, si prevedeva un esodo dalle campagne verso i centri urbani industrializzati. Si decise di optare, dunque, per una politica agricola economicamente più costosa (finalizzata al sostegno dei livelli di reddito delle popolazioni rurali nell'ottica di

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si confronti http://ec.europa.eu/budget/index\_en.htm. Per approfondimenti sulla Politica Agricola Comune (PAC):http://europa.eu/pol/agr/index\_it.htm. In tema di politica agricola nel nuovo Trattato di Lisbona (cfr. dossier n. 83, *Il Trattato di Lisbona, Nota introduttiva e testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti*, dicembre 2007, p. xxvii), si noti che l'art. 36, relativo all'applicazione delle regole di concorrenza alla politica agricola comune, viene modificato nel senso di prevedere il passaggio dalla maggioranza qualificata al Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento alla procedura legislativa ordinaria che comporta il potere di codecisione del Parlamento europeo. L'autorizzazione alla concessione di aiuti avviene tramite regolamento e decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Le modifiche apportate all'art. 37, relativo alla legislazione in materia di politica agricola comune, sanciscono anch'esse il passaggio dalla maggioranza qualificata in Consilio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento alla procedura legislativa ordinaria. La fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, avvengono tramite regolamento e decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

L'art. 33 del TCE corrisponde all'identico art. 33 del nuovo TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che diventa art. 39 nella versione consolidata. In allegato il Titolo II *Agricoltura* (artt. 32 a 38 TCE).

prevenire una loro urbanizzazione), ma più attenta agli eventuali costi sociali insiti nella mutevole realtà europea di quel periodo.

La nascita della Politica Agricola Comune (PAC) va dunque considerata secondo una sua **dimensione storica** (a): occorre infatti ricordare che, negli anni '50, il 25% della forza lavoro europea era occupata nel settore agricolo e che ogni Paese seguiva autonomamente una propria politica agricola. La PAC nasce quindi come compromesso per raggiungere l'unanimità.

Secondo una dimensione economica e sociale (b), va considerato il progresso tecnologico. Se la situazione fosse stata lasciata alle forze del mercato, i produttori meno efficienti sarebbero probabilmente usciti dal mercato e si sarebbe realizzato un massiccio esodo verso le città. La PAC si propose di controllare e di accompagnare tali cambiamenti.

Infine, secondo una dimensione politica (c), è innegabile che i lavoratori agricoli costituivano, e costituiscono tuttora, categorie influenti nei Paesi membri per il loro stretto collegamento con altri settori dell'economia. I pagamenti della PAC servirono anche ad ottenere il consenso del mondo rurale al progetto comunitario.

La Politica Agricola Comune dell'UE non fu in principio concepita in termini di sussidi all'esportazione. All'inizio si caratterizzò, infatti, come uno sforzo teso a **garantire prezzi elevati agli agricoltori europei**, tramite l'acquisto di prodotti agricoli da parte della Comunità ogniqualvolta i prezzi fossero scesi al di sotto di un certo livello predeterminato. Per impedire che questa politica finisse con il provocare forti flussi di importazioni, essa fu inizialmente accompagnata da una serie di dazi che compensavano la differenza tra i prezzi agricoli europei e quelli mondiali.

A partire dagli anni '70, tuttavia, i prezzi di sostegno stabiliti dalla Comunità risultavano così elevati che l'Europa - che in una situazione di libero scambio avrebbe importato la maggior parte dei prodotti agricoli - produceva più di quanto i consumatori europei fossero disposti ad acquistare. L'UE si trovò a dover acquistare e immagazzinare enormi quantità di prodotti agricoli. Alla fine del 1985, le nazioni europee avevano accumulato 780.000 tonnellate di carne, 1.2 milioni di tonnellate di burro e 12 milioni di tonnellate di grano. Per evitare una crescita illimitata di queste scorte, la Comunità decise di **convertirsi ad una politica di sussidi alle esportazioni**, tentando di disfarsi del *surplus* di produzione<sup>3</sup>. L'esistenza stessa del sussidio in una realtà delle dimensioni e del

ammontare pari al sussidio stesso. Questi gli effetti del sussidio: il prezzo nel paese esportatore aumenta,

ii

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un sussidio all'esportazione è un pagamento effettuato all'impresa o all'individuo che esporta beni all'estero. Il sussidio può essere sia specifico (una somma fissata per un bene), sia *ad valorem* (in proporzione al valore del bene esportato). Quando un governo concede il sussidio all'esportazione, gli esportatori trasferiscono beni all'estero fino al punto in cui il prezzo interno eccede il prezzo estero di un

peso dell'Europa, tende a deprimere i prezzi mondiali, allora come oggi, facendo a sua volta aumentare il sussidio necessario.

Nonostante gli evidenti costi netti, l'influenza degli agricoltori europei era però talmente forte che la politica agricola non doveva quasi mai affrontare delle pressioni interne significative. Ed oggi è possibile elencare alcuni indiscutibili **risultati positivi della PAC**: aver garantito l'autosufficienza alimentare all'UE, favorito la transizione da un'economia agricola ad una industriale, generato redditi agricoli più stabili.

Non tardarono ad emergere, come era prevedibile, anche le **forti pressioni avverse alla PAC**. Gli Stati Uniti ed altri esportatori di beni alimentari, soprattutto Paesi in via di sviluppo (PVS), lamentavano l'evidente danno economico a loro svantaggio, protestando per quella che consideravano una chiara distorsione della libera concorrenza dei beni agricoli. Questo malcontento ebbe un impatto negativo anche in termini di potere contrattuale dell'UE in seno al WTO, dove cominciava a diventare sempre più complesso raggiungere un accordo e sempre meno ascoltata la voce dei Paesi europei. Durante le negoziazioni dell'Uruguay Round (1986-1994), gli USA chiesero da subito l'eliminazione dei sussidi europei entro l'anno 2000. Tali pretese, seppur largamente attenuate in seguito, incontrarono la ferma e sistematica opposizione degli agricoltori europei fino a quando, durante le fasi conclusive del Round, i rappresentati dell'Unione europea accettarono di ridurre i sussidi di circa un terzo nel giro dei successivi sei anni.

# I. Il processo di riforma della PAC

Un parziale riorientamento della politica agricola UE si ebbe già nel 1968 (Piano Mansholt), con il tentativo di ridurre il numero di addetti nel settore agricolo, promuovendo delle unità efficienti più grandi e più numerose. La successiva introduzione di misure strutturali per l'implementazione del piano suddetto (1972) fece prospettare un effettivo cambiamento, successivamente disatteso a seguito dei tagli dei prezzi (insufficienti) e degli allargamenti a nuovi dei confini UE nel 1981 e 1986, che contribuirono a portare più occupati nel settore agricolo. L'apertura dell'Uruguay Round (1986), come già ricordato, mise l'Europa davanti alla necessità di riformare la propria politica agricola.

Nel **1988 la riforma Delors** fissava un tetto massimo per le spese agricole; riduceva i prezzi di sostegno, permettendo la progressiva riduzione

ma il prezzo nel paese importatore diminuisce rendendo l'aumento del prezzo inferiore al sussidio. Nel paese esportatore i produttori guadagnano, mentre consumatori e governo subiscono una perdita, quest'ultimo a causa degli esborsi necessari a finanziare il sussidio.

della sovrapproduzione, la riduzione delle tariffe e dei sussidi all'esportazione; imponeva quote di produzione<sup>4</sup>. Si passò, dunque, ad un sistema di riduzione proporzionale della produzione.

Con la riforma che porta il nome del commissario UE irlandese Ray MacSharry (1992), l'Unione europea recuperò il potere contrattuale necessario a concludere positivamente l'Uruguay Round. Bruxelles dovette spingere sull'acceleratore delle riforme sia per il peso sempre più ingombrante degli ammassi della PAC sul bilancio comunitario, sia per le critiche da parte degli Stati Uniti sugli effetti distorsivi di tale politica. I più importanti elementi di modifica della riforma MacSharry possono così essere riassunti: a) drastica riduzione dei prezzi garantiti (soprattutto nei settori altamente competitivi e nei prodotti in cui l'Europa non godeva di specificità); b) aumento delle compensazioni agli agricoltori per le perdite di reddito, tramite aiuti diretti; c) altre misure di sostegno dei meccanismi del mercato di produzione e dell'ambiente. A quella riforma appartiene anche l'introduzione del cosiddetto set-aside, che consiste nel divieto di coltivare una quota pari al 10% dei seminativi con il fine di contribuire a drenare l'impennata di grano e mais.

Eventi quali la preparazione ai nuovi allargamenti UE, l'avvicinamento alla moneta unica, l'aumento di competitività dei PVS ed un nuovo Round del GATT resero poi necessari degli ulteriori adattamenti della Politica Agricola Comune (PAC). L'allora commissario Franz Fischler, si incaricò della Riforma del 1999, basata sull'Agenda 2000. Questa consolidò le modifiche apportate nel 1992, individuando come finalità prioritarie la sicurezza dei prodotti alimentari. la difesa dell'ambiente e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Egli volle introdurre un "modello multifunzionale" di agricoltura europea più moderna e, per la prima volta, ambientalista, non più solo produttrice di derrate ma anche fornitrice di servizi ambientali e guardiana del territorio. Gli obiettivi che non rientravano nella politica di mercato venivano inoltre riuniti nello sviluppo rurale, che diventava il "secondo pilastro" della PAC. In tale occasione l'UE si prefisse obiettivi precisi quali l'aumento della competitività dei prodotti agricoli comunitari, la semplificazione della legislazione agricola e della sua applicazione, la creazione di lavori sostitutivi e altre fonti di reddito per gli agricoltori, il rafforzamento della posizione dell'Unione nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e la stabilizzazione della spesa. A tal fine si decideva la riduzione dei prezzi di intervento, compensata dall'aumento degli aiuti agli agricoltori.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A tal proposito, dal 1984 vengono introdotte **quote di produzione nel settore del latte** e multe per i quantitativi prodotti in più, con il fine di frenare i surplus produttivi dell'Europa del Nord. Si tratta di una misura che, di proroga in proroga sarà mantenuta fino al 2015.

La successiva tappa dell'evoluzione della PAC è la (ulteriore) **Riforma Fischler del 2003/2004**, che ha segnato un radicale cambiamento da collegare a due misure in particolare:

- 1) l'introduzione dei pagamenti diretti disaccoppiati, con conseguente trasformazione dell'aiuto da sostegno al prodotto a sostegno ai produttori tramite il regime di pagamento unico (RPU). La riforma Fischler ha cioè introdotto il disaccoppiamento (decoupling) degli aiuti diretti in base al quale essi sono erogati indipendentemente dalla produzione. In questo modo si ha la rottura del legame tra erogazione dell'aiuto e produzione oggetto di aiuto: gli agricoltori sono ora liberi di produrre o non produrre, ricevono comunque l'aiuto sotto forma di pagamento unico, purché soddisfino i requisiti imposti dalla condizionalità. Scopo principale di tale pagamento è garantire una maggiore stabilità dei redditi agli agricoltori, i quali possono decidere che cosa intendono produrre senza perdere gli aiuti, adattando l'offerta alla domanda<sup>5</sup>.
- 2) il rafforzamento della politica di sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC, con il fine non solo di favorire la tutela dell'ambiente ma anche di creare occupazione, crescita ed innovazione nelle zone rurali più coinvolte nelle sfide di sostenibilità economica e sociale

L'abbandono del sostegno ai prodotti, voluto da questa riforma e generalmente considerato all'origine dei problemi di sovrapproduzione, ha avuto la conseguenza che i prezzi comunitari di sostegno (ovunque ridotti) si sono allineati con quelli dei mercati mondiali. Il processo è continuato con le riforme nei settori dello zucchero, nel 2006, e dell'ortofrutta, nel 2007. Oggi l'agricoltura europea è certamente più competitiva e l'UE rappresenta nel suo insieme il primo esportatore ed importatore mondiale di prodotti agricoli.

In conclusione, seguendo le tappe sin qui brevemente illustrate, la PAC ha dimostrato con il tempo di essere capace di modificarsi (soprattutto negli ultimi 15 anni), anche se dovrà continuare ad adeguarsi alle nuove esigenze di un contesto e di un mercato globalizzato e in rapido mutamento. L'Unione europea ha dialogato con quanti per anni ne hanno aspramente criticato le politica agricola ed è significativo che il *budget* UE 2007-2013 faccia registrare la più grossa riduzione di sempre delle spese PAC (se è vero che si tratta ancora di oltre il 40% del totale, non si dimentichi che negli anni '70 questa cifra era superiore

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'introduzione degli aiuti disaccoppiati, dal 2003, ha comportato il ritiro dalla produzione di oltre 300 mila ettari a **grano duro**, creando problemi all'industria della pasta (e quindi ad alcuni grossi produttori italiani). Ora che le quotazioni sono più che raddoppiate, si è tornati a seminare.

all'85%). In passato, esistevano grandi eccedenze di carne, latte e cereali, e ciò quando in Europa si cercava di produrre su terreni impossibili, quando vigeva un doppio sistema con dazi per evitare di essere inondati da materie prime a prezzi a basso costo e con sussidi all'esportazioni per scaricare all'estero i *surplus* accumulati. Oggi, invece, davanti all'impennata dei prezzi agricoli, all'incapacità di rispondere alle esigenze di una domanda mondiale in crescita e condizionata anche dalla quota aggiuntiva delle materie prime di base destinate al *business* dei biocarburanti, la PAC si è riorientata sugli incentivi svincolati dalla produzione. Mantenere terre incolte garantisce attualmente tra i 400 e i 600 euro per ogni ettaro improduttivo.

Dai superprezzi delle *commodities* ai fenomeni di penuria alimentare, dai cambiamenti climatici alla necessità di acqua ed energia, biocarburanti compresi, oggi si sta riscoprendo l'importanza strategica dell'Europa verde e del suo potenziale di produzione, produttività e qualità.

# II. I recenti sviluppi della PAC

# a) In preparazione alla "valutazione sullo stato di salute della PAC"

L'ultima tappa del processo di riforma della PAC è rappresentata dalle proposte della Commissione, presentate il 20 maggio 2008, con la valutazione "sullo stato di salute della PAC". Prima di procedere all'analisi dei principali elementi definitori di tale documento, è però necessario analizzare la comunicazione della Commissione che ha costituito la base per le consultazioni (c'è stata anche una consultazione pubblica sul *web*) per definire la nuova PAC. Con il documento di preparazione alla "valutazione sullo stato di salute della PAC riformata", del 20 novembre 2007, la Commissione ha infatti voluto proporre una riflessione incentrata su tre questioni che sono state alla base del successivo dibattito sulla politica agricola:

# Far tesoro dell'esperienza e semplificare il regime di pagamento unico

In sede di "valutazione dello stato di salute della PAC", la Commissione auspica anzitutto che vengano discusse alcune proposte intese a correggere l'applicazione del **regime di pagamento unico** (**RPU**), semplificandolo e migliorandone l'efficacia. Si tratterebbe, ad esempio, di consentire agli Stati membri di adeguare il modello adottato (scelto tra un modello storico di RPU, un modello regionale ed una combinazione tra i due) verso un'aliquota forfetaria tra

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata, Comunicazione della Commissione, 20 novembre 2007, COM (2007) 722 (in allegato).

il 2009 ed il 2013<sup>7</sup>. Ciò in considerazione del fatto che, indipendentemente dal modello, l'entità del sostegno rimarrebbe comunque legata ai livelli di produzione del passato rendendo con il tempo sempre più difficile giustificare le differenze di sostegno.

Tra le priorità dell'attuale Commissione vi è inoltre quella di semplificare il **sistema della condizionalità degli aiuti**<sup>8</sup> affinché esso, attraverso una riduzione degli elenchi sui criteri di gestione obbligatori (CGO) e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), possa continuare ad essere uno stimolo efficace ad un'agricoltura sostenibile.

Oltre ad un'analisi caso per caso delle realtà regionali che potrebbero continuare ad usufruire di un **sostegno parzialmente accoppiato**<sup>9</sup>, si propone un confronto delle possibilità di porre dei limiti minimi e massimi all'entità dei pagamenti lasciando le risorse risparmiate all'interno dello stesso Stato membro, che potrebbe servirsene per far fronte a nuove sfide.

# Cogliere nuove opportunità e migliorare l'orientamento al mercato

"In passato, le riforme dei meccanismi d'intervento dell'UE erano rese necessarie dall'evoluzione dei mercati mondiali e tutte le scorte giacenti dovevano trovare sbocco, quanto meno in parte, nell'esportazione. La realtà della globalizzazione e di un'UE a ventisette richiede una **riflessione sul futuro dei rimanenti strumenti della "vecchia PAC"** (quote, intervento pubblico, sostegno dei prezzi e restituzioni), soprattutto alla luce delle attuali prospettive di mercato a medio termine, particolarmente favorevoli per i cereali e i prodotti lattiero-caseari"<sup>10</sup>. Si tratta, pertanto, di esaminare gli strumenti di gestione dell'offerta che permettano all'agricoltura europea di rispondere ai segnali di mercato e di valutare nuove ed adeguate misure di intervento.

Uno dei settori che l'Esecutivo di Bruxelles propone di approfondire è quello dei **cereali**, poiché, dopo la decisione del 2007 di ridurre l'intervento sul granturco e la conseguente possibilità di perdita di competitività dell'orzo e (forse) del frumento tenero, si dovrà valutare l'eventualità di estendere la riforma

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Per poter beneficiare del pagamento unico l'agricoltore deve avere ottenuto dei diritti di pagamento. Tali diritti sono calcolati sulla base dei pagamenti ricevuti nel periodo di riferimento (modello storico) o del numero di ettari ammissibili detenuti dall'agricoltore nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico (modello regionale).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L'agricoltore beneficia, cioè, di pagamenti diretti solo se si impegna a rispettare determinate norme in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, ambiente e benessere degli animali e a mantenere le proprie terre in buone condizioni agronomiche ed ambientali. Nel caso in cui l'agricoltore non ottemperi a tali requisiti, i pagamenti diretti a cui avrebbe diritto per l'anno in cui si è verificata la non conformità saranno ridotti, o addirittura del tutto soppressi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sono generalmente quelle caratterizzate da uno scarso livello produttivo generale ma la cui produzione merita di essere sostenuta per motivi economici o ambientali.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata..., cit., p. 6.

dell'intervento per il granturco ad altri cereali foraggeri. Riguardo alle previsioni sulla domanda ed offerta di cereali si suggerisce, inoltre, l'abolizione della messa a riposo dei seminativi (*set-aside*): una misura introdotta in periodo di eccedenze e che congiuntamente alla sua abolizione dovrà essere accompagnata da misure intese a salvaguardare i benefici ambientali che essa ha prodotto.

Per ciò che concerne il **settore lattiero-caseario**, è considerazione ormai pacifica che attualmente non sussistano più i motivi che giustificarono l'introduzione delle quote latte nell'UE<sup>11</sup>. La Commissione propende, dunque, per l'ipotesi di un "**atterraggio morbido**" che consisterebbe in un ritocco graduale delle quote, prestando particolare attenzione a quelle regioni che da tale politica (la quale renderebbe il settore più competitivo) deriverebbero difficoltà a mantenere un livello minimo di produzione.

Non solo di questi settori, ma anche di altri (foraggi essiccati, fecola, lino e canapa) dove sussistono misure di controllo dell'offerta e pagamenti vincolati alla produzione, si dovrà discutere in sede di "valutazione dello stato di salute della PAC".

#### Affrontare nuove sfide

La Commissione invita a riflettere sulla **gestione dei rischi** connessi all'attività degli agricoltori ed auspica che siano anzitutto gli Stati stessi a valutare i rischi e le soluzioni più idonee. Il sostegno disaccoppiato, svincolando l'importo dei pagamenti per azienda dalla quantità prodotta, consente comunque agli agricoltori di riorientare la produzione con più agilità verso mercati più redditizi.

Vi è poi la **lotta a cambiamento climatico**, che costituisce una sfida che deve essere discussa tenendo conto che la PAC può e deve dimostrarsi più attenta ad una gestione sostenibile delle risorse idriche; proporre ricerca ed innovazione (biocarburanti della seconda generazione); verificare l'attuale sostenibilità economica delle colture energetiche e nuovi incentivi alla produzione di biomassa; riorganizzare i CGO (criteri di gestione obbligatori) e le BCAA (buone condizioni agronomiche e ambientali) nell'ambito della condizionalità.

Per dare risposta a queste sfide ambientali e produttive, è necessario aumentare l'impegno finanziario europeo nel campo dell'innovazione e quindi **rafforzare il secondo pilastro PAC**. Ciò tenuto conto, in particolare, delle restrizioni che gli Stati membri subiscono attualmente a causa del taglio degli

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> "Non ci troviamo più di fronte ad un'offerta crescente e ad una domanda stazionaria di materie prime sfuse, bensì ad una domanda in aumento di prodotti ad alto valore (specialmente formaggi e latticini freschi), sia sul mercato interno che all'esportazione, a prezzi elevati e al conseguente declino della funzione dell'intervento come canale di sbocco per il burro e il latte scremato in polvere" (*Ibid.*, p. 7).

aiuti allo sviluppo rurale. Essendo il bilancio della PAC ormai fissato fino al 2013, l'unico modo per ottenere un potenziamento dei fondi destinati allo sviluppo rurale è quello di aumentare la modulazione obbligatoria cofinanziata.

L'importanza di questo documento della Commissione, come già ricordato, sta anche nel fatto di aver stimolato ed incanalato un dialogo su precisi e concreti temi della riforma PAC, coinvolgendo sia le istituzioni e gli organi di stampa che i singoli cittadini (tramite le consultazioni *web*). Il Consiglio si è espresso in termini positivi su "un documento che analizza correttamente le principali evoluzioni a seguito delle riforme concordate nel 2003/2004 e che identifica le principali sfide che la PAC dovrà affrontare negli anni a venire: in primo luogo l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione del regime di pagamento unico; in secondo luogo il ruolo degli strumenti di sostegno del mercato e il miglioramento dell'orientamento al mercato; ed in terzo luogo la risposta alle sfide nuove e a quelle esistenti in materia di gestione dei rischi, cambiamenti climatici, biocarburanti, gestione delle risorse idriche e biodiversità" 12.

Lo stesso Parlamento europeo ha adottato (12 marzo 2008) una risoluzione sulla "valutazione dello stato di salute" delle PAC<sup>13</sup>, sollecitando la tutela di DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), auspicando la creazione di un marchio europeo di qualità, nonché l'indicazione dell'origine in etichetta e misure contro le speculazioni. Il Parlamento europeo ha chiesto, inoltre, di fornire aiuti PAC solamente ai veri agricoltori, di abolire il *set-aside* e gli aiuti alle colture energetiche, senza estendere la condizionalità. La via che si propone è quella del proseguimento verso un più rapido disaccoppiamento, mantenendo l'intervento e promuovendo assicurazioni multirischio e scegliendo una modulazione progressiva al posto della degressività.

# b) La "valutazione sullo stato di salute della PAC" <sup>14</sup>

"Non è altro che un modo per affrancare gli agricoltori affinché possano soddisfare la domanda in aumento e rispondere rapidamente alle sollecitazioni del mercato", così il Commissario Fischer Boel il 20 maggio 2008 in occasione della presentazione di questo atteso documento che raccoglie le proposte della Commissione per l'ammodernamento e la semplificazione della Politica Agricola Comune. Qui di seguito uno schema riassuntivo dei suoi principali elementi:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Comunicazione della Commissione "In preparazione alla 'valutazione dello stato di salute' della PAC riformata", Adozione delle Conclusioni del Consiglio, 13 marzo 2008, 7150/08 (in allegato).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sulla "valutazione dello stato di salute" delle PAC, Risoluzione del Parlamento europeo, 12 marzo 2008, P6 TA-PROV(2008)0093 (in allegato).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> "Valutazione sullo stato di salute della PAC", Proposte legislative della Commissione, 20 maggio 2008, COM(2008) 306/4 [in allegato una guida riassuntiva, in lingua inglese].

## Regime di pagamento unico: semplificazione, fine delle deroghe e modulazione

Condizionalità degli aiuti diretti. Si tratta di un sistema che la Commissione intende semplificare, ritirando gli obblighi che non sono pertinenti o che ricadono sotto la normale responsabilità dell'agricoltore. Saranno inoltre aggiunti nuovi requisiti per salvaguardare i benefici ambientali del regime della messa a riposo e per migliorare la gestione idrica.

Disaccoppiamento degli aiuti, dal momento che dopo la riforma 2003, alcuni Stati membri avevano comunque scelto di mantenere una parte dei pagamenti "accoppiati" (cioè vincolati alla produzione). La proposta di Bruxelles è quella di abolire le restanti deroghe per gli aiuti accoppiati, specialmente per il settore dei cereali, e di integrarli nel regime di pagamento unico (RPU) ad eccezione dei premi per le vacche nutrici, le pecore e le capre, per i quali gli Stati membri possono mantenere gli attuali livelli di aiuto accoppiato.

Sostegni più uniformi. Esistono due modelli di pagamento unico che sono quello storico, con diritti in funzione dei riferimenti storici individuali (per agricoltore), e quello regionale, con tassi di pagamento uniformi basati sugli importi ottenuti dagli agricoltori di una regione per il periodo di riferimento. La Commissione vuole lasciare la scelta ai paesi di rendere più uniforme il loro modello di regime di pagamento unico.

Proroga del regime semplificato di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 2013 (2010 era il termine precedentemente previsto) per dieci dei dodici nuovi Stati membri dell'UE, i quali ancora applicano tale regime.

Sostegno ai settori con problemi specifici. Attualmente gli Stati membri possono trattenere, per settore, il 10% dei massimali di bilancio nazionali applicabili ai pagamenti diretti, da destinare a misure ambientali o al miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti del settore in questione 15. La Commissione intende rendere questo strumento più flessibile: il denaro non dovrà più essere speso necessariamente nello stesso settore, ma potrà servire ad aiutare i produttori di latte, carni bovine o carni ovine e caprine in regioni svantaggiate, oppure a sovvenzionare misure di gestione dei rischi quali polizze di assicurazione contro le calamità naturali e fondi comuni di

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> "Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente a ciascun settore contemplato dall'allegato VI. Nel caso dei seminativi, dei bovini e degli ovini e caprini, si terrà conto di questa trattenuta ai fini dell'applicazione delle percentuali massime fissate rispettivamente negli articoli 66, 67 e 68. In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta. Il pagamento supplementare è concesso per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni che saranno definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2" (art. 69 del Regolamento n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003).

investimento per le epizoozie; il regime diventerebbe accessibile anche ai paesi che applicano l'RPUS.

Storno di fondi dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale. Ad oggi, tutti gli agricoltori che ricevono più di 5000 euro l'anno di aiuti diretti se ne vedono detrarre il 5%, quota che viene devoluta al bilancio dello sviluppo rurale. La Commissione propone di aumentare questa percentuale al 13% entro il 2012. Le grandi aziende agricole subirebbero ulteriori tagli (un 3% in più per i beneficiari di aiuti eccedenti un totale annuo di 100 000 euro, 6% per oltre 200.000 euro e 9% per oltre 300.000 euro). I fondi così ottenuti potranno essere utilizzati dagli Stati membri a sostegno di programmi in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità.

Pagamento minimo. Il 46,6% del totale dei beneficiari di pagamenti nell'UE riceve meno di 500 euro all'anno. Per ridurre i costi amministrativi che, nel caso delle piccole aziende agricole, sono a volte superiori al pagamento stesso, la Commissione propone di dare la possibilità agli Stati membri di prevedere: un importo minimo di versamento di 250 euro, oppure una superficie ammissibile all'aiuto di almeno 1 ettaro. Disposizioni speciali sono previste per i Paesi (come Cipro e Malta) i cui settori agricoli sono costituiti principalmente da aziende agricole molto piccole.

# Organizzazione comune di mercato: intervento minimo

Intervento sul mercato. La Commissione è convinta che gli strumenti di controllo dell'offerta non debbano servire a ridurre l'attitudine degli agricoltori a rispondere alle sollecitazioni del mercato. Questi strumenti devono agire soltanto in quanto rete di sicurezza effettiva. Così, nel settore dei cereali, la proposta introduce un sistema di aggiudicazioni per il grano panificabile. Per i cereali da foraggio, il modello proposto è quello che esiste per il granoturco (limite massimo dell'intervento riportato a zero). Si propone di abolire l'intervento per il grano duro e sarebbe eliminato anche nei settori del riso e della carne suina. Il progetto punta, inoltre, sulla creazione di un sistema di aggiudicazioni per il burro e la polvere di latte scremato.

Abolizione permanente della messa a riposo delle terre (set-aside). Si tratta di una proposta (che segue la soppressione temporanea del set-aside decisa nell'autunno 2007) finalizzata alla massimizzazione del potenziale della produzione senza che vi sia per gli agricoltori l'obbligo di coltivare le loro terre: questi, se lo desiderano, potranno mantenerle a riposo e continuare ad applicare programmi in favore dell'ambiente. La Commissione suggerisce, inoltre, di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti (in particolare nel quadro dei programmi di sviluppo rurale) per mantenere i vantaggi ambientali della messa a riposo delle terre.

Progressiva eliminazione delle quote latte. Dopo che già per la campagna 2008-2009 era in vigore un aumento del 2%, si prevede ora un aumento delle quote dell'1% dal 2010-2011 al 2013-2014. Nel 2015, le quote dovranno scomparire. I Paesi potranno avvalersi dell'articolo 69 (si confronti la nota 17) per sostenere alcune regioni, in particolare quelle di montagna, che rischiano di incontrare difficoltà per mantenere una produzione lattiera redditizia.

Altri sostegni. La Commissione propone una separazione e l'integrazione nel regime di pagamento unico dei sostegni per: canapa, colture proteiche e frutti con guscio (senza periodo transitorio per questi settori), riso (con un periodo di transizione fino al 2012), foraggi essiccati (2011), patate per la produzione di fecola (2011) e lino a fibra lunga (2013). La proposta comprende anche l'abolizione dell'aiuto alla coltura energetica, tenuto conto della domanda molto forte di bioenergia.

#### Nuove sfide e dibattito attuale

La Commissione ha insistito sulla proposta per gli Stati membri di utilizzare i fondi supplementari ottenuti con l'aumento della modulazione obbligatoria per rispondere alle priorità dell'UE nei settori del cambiamento climatico, dell'energia rinnovabile, della gestione delle risorse idriche e della biodiversità. Le strategie ed i programmi di sviluppo rurale costituiscono certamente una delle sfide della nuova PAC e saranno modificati nel periodo 2010-2013 per finanziare ulteriori misure in questi settori. Inoltre, il VII programma-quadro di ricerca contribuirà anche a rispondere a questi problemi, fornendo un sostegno alle innovazioni nel settore agricolo.

Ma l'idea inedita e per certi versi più sorprendente contenuta nelle proposte della Commissione, è quella di *impiegare le risorse comunitarie non utilizzate nel 2008 in misure d'intervento e restituzione all'export, per erogare micro-crediti ad agricoltori nei Paesi in via di sviluppo.* "Non sono in grado di quantificare le risporse disponibili", ha dichiarato il commissario Fischer Boel, "ma sono significative". La proposta è stata affidata ad un gruppo di studio all'interno della Commissione e dovrà essere approvata dai Paesi UE dal momento che, di norma, i fondi europei non utilizzati dovrebbero ritornare agli Stati.

Nessun riferimento della Commissione, invece, alla questione dell'*UE ed OGM (organismi geneticamente modificati*), il cui destino dipende anche dagli approfondimenti scientifici che Bruxelles ha di recente affidato all'EFSA (Agenzia per la sicurezza alimentare di Parma). La tecnologia per la produzione OGM sta dilagando nel resto del mondo: lo sviluppo delle superfici coltivate a *biotech* a livello mondiale è aumentato del 12% dal 2006 al 2007, raggiungendo un totale di 114.3 milioni di ettari in 23 Paesi (*in primis* gli Stati Uniti con 57,7

milioni di ettari, seguiti da Argentina, Brasile, Canada e India)<sup>16</sup>. Il punto più evidente e dibattuto è quello della tutela della salute. Ma, accanto a questo, esistono perlomeno altri due temi di riflessione per l'Europa: a) l'adozione di quelle tecnologie tende a creare forti differenziali di produttività a sfavore dell'agricoltura europea, aumentando così il costo potenziale della sua protezione. b) Le industrie europee sono quasi assenti dalla scena competitiva di queste tecnologie. Questo fatto è passibile di creare una forte dipendenza dell'Europa, proprio ora che si comincia a parlare di "seconda generazione di OGM", cioè non più orientata al mero incremento di produttività ma focalizzata a generare prodotti più appetibili per i consumatori (es. gusto migliore, no trasferimento di grassi, etc).

L'articolato ventaglio di proposte che la Commissione ha raccolto nella "valutazione sullo stato di salute della PAC" sono state discusse nel corso della **riunione informale dei ministri dell'agricoltura degli Stati membri dell'UE, tenutasi il 26 e 27 maggio in Slovenia**. A margine dell'incontro, il Commissario Fischer Boel ha ribadito che "sarebbe veramente un'idea eccellente" quella di assegnare una parte dei crediti non utilizzati del bilancio agricoltura per aiutare (tramite sostegni diretti, prestiti o microcrediti) gli agricoltori dei paesi poveri ad acquistare sementi e fertilizzanti. Ha inoltre confermato la volontà della Commissione di abolire il sistema *set-aside* e di porre fine all'aiuto alle colture energetiche: "Si pagano oggi 45 euro/ettaro per la produzione non alimentare (*non food production*) e penso che non sia più necessario adesso che l'UE abbia obiettivi quantificati (*fixed targets*) sulla parte di energie rinnovabili nei carburanti". Questi 45 euro/ha sarebbero spesi meglio intensificando i lavori di ricerca sui biocarburanti di seconda generazione.

Fin dalle primissime fasi del dibattito tra i ministri dei Paesi membri, si sono delineate le posizioni degli Stati membri in merito alle proposte della Commissione:

Jaime Silva, il ministro **portoghese**, ha riferito che, a breve scadenza, l'urgenza è di fornire prodotti alimentari alle vittime delle carestie, "un assegno non risolverà niente". Per il lungo termine, un assegno può aiutare questi paesi poveri a "imparare a pescare o a produrre prodotti alimentari", ha aggiunto il ministro. Il Portogallo è molto prudente a proposito della proposta sull'aumento annuale dell'1% delle quote di latte prima della loro soppressione nel 2015. "Bisogna osservare ciò che avviene nel mercato mondiale, la volatilità dei prezzi, è impossibile prevedere ciò che succederà in Europa tra cinque o otto anni ed è

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Altri dati significativi; 58,6 sono i milioni di ettari coltivati a soia, l'OGM più diffuso; 9% la quantità di coltivazioni OGM destinate alla produzione di *biofuel*; 75% la quantità OGM sul totale di mais coltivato in USA nel 2007. Il 40% nel 2003; 6.9 miliardi di dollari il valore di mercato delle colture *biotech* nel mondo; 100 milioni di agricoltori di *biotech* nel mondo stimati entro il 2015.

perciò pericoloso assumere impegni sin da oggi per il periodo dopo il 2015". Nel complesso, il Portogallo ritiene che le proposte della Commissione sul bilancio di salute non siano "sufficientemente ambiziose". Occorrerebbe andare più lontano, in particolare in materia di modulazione per sostenere l'ammodernamento delle imprese, ha spiegato Silva.

Michel Barnier, il ministro **francese**, non è entusiasta sulla proposta di utilizzare fondi agricoli non spesi a favore dei paesi poveri. "Non è una soluzione durevole, può essere una soluzione d'urgenza per sostenere gli sforzi dei paesi che devono attuare con successo la loro prossima stagione agricola". Ma, a medio e lungo termine, "è opportuno mettere la cooperazione agricola come priorità nei progetti del Fondo europeo di sviluppo". "Ho alcune riserve riguardo ad un aumento automatico" delle quote latte come è stato proposto dalla Commissione. È meglio vedere anno dopo anno e "osservo che in Germania il mercato si sta invertendo", ha dichiarato Barnier.

L'accoglienza riservata dalla Francia alle altre proposte della Commissione è abbastanza sfumata. Si rallegra degli strumenti di gestione dei rischi climatici e sanitari, chiede di andare oltre nelle disposizioni che permettono di sostenere alcuni settori in difficoltà (articolo 69) e si oppone allo smantellamento dell'intervento (meccanismo di stabilizzazione dei mercati) e alla fine rapida degli aiuti accoppiati (che conservano un legame con il volume prodotto). Il mantenimento di un primo pilastro economico forte è anch'esso una priorità. Inoltre, il ministro francese si oppone a importanti trasferimenti di fondi verso lo sviluppo rurale (modulazione) per conservare un primo pilastro (aiuti diretti e misure di mercato).

Da parte **tedesca** sono giunte riserve sulla modulazione progressiva proposta (riduzione degli aiuti rispettivamente a 3%, 6% e 9% per le aziende che ricevono più di 100.000 €, 200.000 € e 300.000 €). Inoltre, la Germania chiede di poter difendere la creazione di un fondo di sostegno ai produttori di latte in caso di soppressione delle quote di produzione nel 2015, il cui costo, per l'UE, è stimato tra 500 milioni e 2 miliardi di euro l'anno.

Josef Pröll, il ministro **austriaco**, fa parte dei pochi ministri (sloveno, finlandese e tedesco) che difendono il mantenimento dopo il 2015 delle quote latte. Il 70% del Paese è costituito da zone di montagna ed è imperativo conservare una produzione di latte in queste regioni: "se le quote venissero a scomparire nel 2015, bisognerebbe prevedere una serie di aiuti ai produttori di latte e prodotti lattiero-caseari", ha concluso il ministro. Pröll ritiene inoltre che l'aumento proposto del tasso di modulazione sia "troppo elevato" e giudica che l'Austria "può vivere" con il principio della modulazione progressiva (riduzione degli aiuti delle aziende agricole più grandi). Il ministro, in conclusione, ritiene comunque che la proposta della Commissione sul bilancio di salute della PAC

"vada nella direzione giusta" e che risponda in modo soddisfacente ai problemi attuali.

"La Commissione sarebbe potuta essere più ambiziosa. Avremmo auspicato un aumento delle quote lattiere da 2 al 3% l'anno", ha affermato Gerda Verburg, ministro **olandese** dell'Agricoltura, della Natura e della Qualità alimentare, la quale appoggia, inoltre, il mantenimento "completo" del super prelievo sul latte (penalità in caso di superamento delle quote di produzione) fino al 2011. A questa data, la Commissione adotterà una relazione sulla situazione del mercato del latte.

Luca Zaia, il nuovo ministro **italiano** dell'Agricoltura, ha dichiarato che è necessario uscire dal sistema delle quote lette. Egli chiede inoltre un aumento più importante di quanto propone la Commissione e ritiene che se la quota italiana sarà adeguata alle necessità non esisterà più il problema del super prelievo.

I lavori del Consiglio informale del 27 maggio 2008 sono stati caratterizzati da un **dibattito intenso** e particolarmente difficile nel momento in cui venivano trattate questioni quali le quote latte e la modulazione degli aiuti. Alcuni Paesi (Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Ungheria, Repubblica ceca, Romania) hanno inoltre posto l'accento sul fatto che le proposte della Commissione europea rispondano soltanto parzialmente al nuovo contesto della sfida alimentare.

Quote latte. I grandi Paesi produttori di latte (Polonia, Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi e Italia) auspicano un aumento delle quote superiore all'1% all'anno. Il ministro austriaco Josef Pröll è stato il solo a difendere il mantenimento delle quote dopo il 2015. Fra gli altri Stati membri che hanno espresso riserve sull'aumento delle quote e la loro soppressione nel 2015 ci sono Francia e Germania. La delegazione britannica è favorevole alla fine delle quote latte (ed alla soppressione progressiva delle misure di mercato).

*Ripartizione*. I ministri che si sono mostrati non favorevoli alle proposte della Commissione sulla modulazione obbligatoria sono quelli, in particolare, di Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Belgio e Ungheria. La modulazione progressiva proposta (ribasso degli aiuti dei grandi sfruttamenti) pone problemi alla Germania, alla Romania ed anche alla Repubblica ceca (36.000 sfruttamenti destinati in questo paese).

Disaccoppiamento. Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca hanno sostenuto l'obiettivo della Commissione di proseguire la divisione degli aiuti. Il mantenimento degli aiuti accoppiati nel settore del tabacco è stato richiesto dai ministri italiani, greci e spagnoli, mentre la Francia ha chiesto il mantenimento dei premi accoppiati nei territori fragili.

Nel corso della riunione, Marian Fischer Boel ha sottolineato che una riforma fondamentale della PAC entro la fine del quadro finanziario attuale (che si conclude nel 2013) non è né necessaria, né auspicabile. Il contesto dei prezzi più elevati dei prodotti alimentari non deve essere utilizzato per cominciare una micro-gestione della produzione agricola europea e non è l'ora, neppure, di abolire la PAC, ha concluso il commissario. Di fatto, le proposte attuali possono essere considerate come un primo compromesso. Un accordo politico del Consiglio sul cosiddetto *health check* della PAC è comunque atteso alla fine del 2008, affinché dal 2009 possano entrare in vigore i cambiamenti previsti.

# TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

## TITOLO II

#### **AGRICOLTURA**

#### Articolo 32

- 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
- 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
- 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.
- 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

#### Articolo 33

- 1. Le finalità della politica agricola comune sono:
- a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- c) stabilizzare i mercati;
- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
- 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:
- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

#### Articolo 34

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza;
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;
- c) un'organizzazione europea del mercato.
- 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

# Articolo 35

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

#### Articolo 36

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

#### Articolo 37

- 1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
- 2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

- 3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
- quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
- b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
- 4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità

Articolo 38

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.



# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.11.2007 COM(2007) 722 definitivo

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

# In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata

#### 1. IL VOLTO ATTUALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

# 1.1. Una politica radicalmente rinnovata e più efficiente

Negli ultimi quindici anni, la politica agricola comune (PAC) è profondamente cambiata sotto la spinta della società europea e dell'evoluzione economica. Le riforme del 2003-2004 hanno segnato una nuova fase in questo cammino, con l'introduzione di pagamenti diretti disaccoppiati tramite il regime di pagamento unico (RPU) nella maggior parte dei settori del primo pilastro della PAC e il rafforzamento della politica di sviluppo rurale come secondo pilastro. Questo processo è proseguito con le riforme dello zucchero (2006) e degli ortofrutticoli (2007) ed è tuttora in atto, con le recenti proposte di riforma del settore vitivinicolo.

Il sostegno ai produttori è ormai per lo più disaccoppiato dalle decisioni di produzione, il che consente agli agricoltori dell'UE di operare le proprie scelte in risposta ai segnali del mercato, di adattarsi al mutato ambiente economico basandosi esclusivamente sulle proprie preferenze e sulle potenzialità della propria azienda, nonché di contribuire a migliorare la competitività del settore agricolo.

La riforma della PAC ha dunque dato i risultati attesi, abbandonando il sostegno ai prodotti, che era generalmente considerato come la causa dei passati problemi di sovrapproduzione. I prezzi comunitari di sostegno, ovunque ridotti, sono ora in linea con i mercati mondiali. L'agricoltura europea sta diventando più competitiva nei settori chiave, nonostante la contrazione della quota dell'UE nella maggior parte dei mercati delle materie prime, e l'UE è ormai diventata il primo esportatore di prodotti agricoli, per lo più di alto valore; è anche il maggiore importatore mondiale di prodotti agricoli e di gran lunga il principale mercato di sbocco per i paesi in via di sviluppo.

Inoltre, la PAC contribuisce sempre più ad evitare il rischio di degrado ambientale e a procurare molti dei beni pubblici ai quali la nostra società aspira. Il sostegno ai produttori è ora condizionato al rispetto di norme e criteri relativi all'ambiente, alla sicurezza alimentare, alla qualità dei cibi e al benessere degli animali.

Infine, il potenziamento della politica di sviluppo rurale favorisce la tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale, oltre a creare occupazione e a stimolare la crescita e l'innovazione nelle zone rurali. Anche se le aree rurali dell'UE saranno influenzate in misura crescente da fattori esogeni all'agricoltura, le regioni ultraperiferiche, spopolate o fortemente dipendenti dall'attività agricola dovranno far fronte a pesanti sfide in materia di sostenibilità economica e sociale. Il ruolo del settore agroalimentare, che rappresenta tuttora più del 4% del PIL totale e l'8% dell'occupazione complessiva, rimane quindi determinante in buona parte del territorio rurale.

# 1.2. Ulteriori passi avanti con la "valutazione dello stato di salute"

Gli sviluppi sopra descritti indicano che la PAC di oggi non è più la stessa di ieri, nonostante la discrepanza spesso paradossale tra i risultati della riforma e l'idea che certuni si fanno della PAC (e che si riferisce per lo più alla situazione di prima della riforma). Ma per continuare ad essere una politica dell'oggi e del domani, la PAC deve poter valutare i propri strumenti, verificare se funzionano come si deve, individuare gli adeguamenti necessari per raggiungere i propri obiettivi dichiarati e sapersi adattare alle nuove sfide.

Che ci vogliano ulteriori passi avanti è inevitabile: una politica immobilistica in un contesto in rapido mutamento è condannata a diventare ben presto superata. La PAC ha saputo dimostrare che l'agricoltura europea non resta indietro ed è capace di cambiare, ma deve proporre agli agricoltori una linea politica prevedibile, perché possano adattarsi su quella falsariga.

Con la riforma del 2003 è iniziato quel processo che doveva rendere la PAC adatta al XXI secolo. Non tutti gli elementi della riforma del 2003 hanno riscosso un consenso unanime fin dall'inizio. Per questo motivo, già nell'accordo definitivo erano state inserite diverse clausole di riesame, e lo stesso è avvenuto per altre riforme successive al 2003.

Le clausole di riesame, pur senza richiedere un cambiamento fondamentale della politica esistente, consentono di apportarvi ulteriori adeguamenti in sintonia con l'evoluzione del mercato e altri sviluppi. Le questioni oggetto di tali clausole sono state raggruppate, nella presente comunicazione, sotto l'appellativo di "valutazione dello stato di salute". L'obiettivo è triplice:

- come rendere il regime di pagamento unico più efficace, efficiente e semplice?
- come fare in modo che gli strumenti di sostegno del mercato, originariamente concepiti per una Comunità di sei Stati membri, siano ancora validi nell'UE a ventisette e in un mondo sempre più globalizzato?
- come affrontare le nuove sfide, dai cambiamenti climatici allo sviluppo dei biocarburanti e alla gestione delle risorse idriche, nonché quelle preesistenti come la biodiversità, assumendo nuovi rischi e opportunità?

# 2. FAR TESORO DELL'ESPERIENZA E SEMPLIFICARE IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

# 2.1. Semplificare il regime di pagamento unico

Mentre i nuovi Stati membri possono avvalersi del regime semplificato di pagamento unico per superficie (RPUS) fino alla fine del 2010 (o del 2011 per Bulgaria e Romania), gli altri quindici Stati membri dell'UE dovevano applicare l'RPU entro il 2007.

Avevano la scelta tra un modello storico di RPU (diritti all'aiuto basati su importi di riferimento individuali), un modello regionale (diritti basati su importi di riferimento regionali) o una combinazione tra i due.

Gli Stati membri avevano la possibilità di mantenere alcuni aiuti diretti vincolati alla produzione (sostegno parzialmente accoppiato) laddove ciò fosse ritenuto necessario per garantire un livello minimo di attività produttiva e per ottenere benefici ambientali. Potevano anche trattenere fino al 10% dei massimali nazionali per incentivare attività agricole di particolare rilevanza ambientale o per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003).

Sia il metodo storico che quello regionale di disaccoppiamento rispondono all'obiettivo di permettere agli agricoltori di scegliere cosa produrre, anziché orientare tale scelta attraverso aiuti mirati ai prodotti. Tuttavia, in entrambi gli approcci, l'entità del sostegno individuale rimane legata, anche se in misura diversa, ai livelli di produzione del passato e, con l'andare del tempo, sarà sempre più difficile giustificare le differenze di sostegno, soprattutto nel modello storico. Sembra pertanto opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il modello scelto orientandosi verso un'aliquota forfettaria tra il 2009 e il 2013. In questo contesto, si dovrebbe altresì considerare se non sia il caso di autorizzare gli Stati membri che attualmente applicano l'RPUS a prolungare questo regime fino al 2013.

Inoltre, con l'integrazione di un maggior numero di settori nell'RPU e la progressiva acquisizione di esperienza nella gestione del regime, certe modalità di applicazione appaiono troppo rigide e complesse.

La "valutazione dello stato di salute" rappresenta quindi l'occasione propizia per proporre modifiche intese a correggere e semplificare l'applicazione del sistema, senza alterarne la sostanza.

# 2.2. Restringere il campo di applicazione della condizionalità

Il sistema della condizionalità, che riduce i pagamenti agli agricoltori che non rispettano le norme UE imposte all'attività agricola, rimane un elemento essenziale della PAC. Nondimeno, anche qui l'esperienza ha evidenziato una chiara esigenza di semplificazione.

Ci si è già avviati su questa strada, sulla scorta delle recenti conclusioni del Consiglio in appoggio alla relazione della Commissione sulla condizionalità, del marzo 2007. Sono in corso proposte legislative intese a migliorare le componenti del regime relative ai controlli e alle sanzioni, che dovrebbero entrare in vigore nel 2008/2009. Altri elementi della condizionalità suscettibili di semplificazione, attualmente all'esame, verranno discussi in sede di "valutazione dello stato di salute".

La relazione della Commissione non accenna direttamente al campo di applicazione della condizionalità. Per continuare ad essere uno strumento utile, la condizionalità deve rispondere alle esigenze della società e trovare il giusto equilibrio tra costi e benefici dei singoli criteri. Circoscrivendo in modo più mirato i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), verrà ad accentuarsi il ruolo della condizionalità in quanto stimolo efficace ad un'agricoltura sostenibile.

Secondo il mandato del Consiglio e vista la necessità di una semplificazione, la "valutazione dello stato di salute" esaminerà il campo di applicazione della condizionalità sotto i seguenti aspetti:

- limitare i CGO eliminando disposizioni non direttamente attinenti agli obiettivi dichiarati della condizionalità;
- riesaminare e, se necessario, modificare l'attuale elenco dei CGO e delle BCAA per meglio conseguire gli obiettivi della condizionalità.

# 2.3. Sostegno parzialmente accoppiato

L'ampiezza delle recenti riforme rende il sostegno parzialmente accoppiato sempre meno importante dal punto di vista dei produttori, data la progressiva integrazione di un maggior numero di settori nell'RPU. Il disaccoppiamento completo non intacca il benessere degli agricoltori, anzi probabilmente genera aumenti di reddito grazie alla flessibilità della produzione, e in più elimina la complessità burocratica e gli oneri amministrativi legati alla gestione di due sistemi paralleli. Questo è particolarmente palese nel settore dei seminativi.

Nondimeno, il sostegno parzialmente accoppiato può ancora conservare una certa attrattiva, almeno per il momento, in regioni con un basso livello produttivo generale, ma la cui produzione merita di essere sostenuta per motivi economici o ambientali (come ad esempio le vacche nutrici nelle regioni ad allevamento estensivo).

Se, in che misura e fino a quando il sostegno parzialmente accoppiato debba protrarsi, è una questione che va esaminata su un piano prettamente regionale. La Commissione propone un'analisi caso per caso, volta a individuare i rischi potenziali di un eventuale passaggio al disaccoppiamento completo e ad esplorare possibili alternative.

# 2.4. Limiti minimi e massimi del sostegno

La questione della ripartizione degli aiuti non è nuova nell'ambito della PAC, ma è stata messa in evidenza dalla recente iniziativa di pubblicare, a fini di trasparenza, i nomi dei beneficiari di fondi UE. L'introduzione dell'RPU ha reso più visibile la ripartizione dei pagamenti, suscitando nuove rivendicazioni a favore di una limitazione dell'entità del sostegno accordato ad un ristretto numero di grandi imprenditori agricoli. L'applicazione dell'RPU ha anche evidenziato che, tra i numerosi agricoltori che ricevono aiuti di importo esiguo, spesso inferiore all'onere amministrativo che implica la loro gestione, si annoverano dei beneficiari che non sono veri e propri agricoltori.

In sede di "valutazione dello stato di salute" sarebbe opportuno esaminare la possibilità di limitare in qualche modo l'entità dei pagamenti, introducendo sia un massimale che un minimale:

- per il limite superiore, la soluzione potrebbe essere rappresentata, secondo la Commissione, da un modello che preveda una riduzione graduale dell'importo erogato man mano che aumenta il totale dei pagamenti corrisposti al singolo beneficiario, pur senza arrivare al completo annullamento del sostegno anche ai livelli più alti<sup>17</sup>. La limitazione terrebbe conto della necessità di tutelare la sostenibilità economica delle grandi aziende e di evitare il frazionamento dell'azienda allo scopo di aggirare tali disposizioni;
- per i pagamenti di importo esiguo, si potrebbe introdurre una soglia minima di sostegno annuale e/o innalzare il limite minimo di superficie prescritto, senza pregiudicare i veri agricoltori.

lacksquare

Ad esempio: riduzione del 10% dei pagamenti superiori a 100 000 euro, del 25% dei pagamenti superiori a 200 000 euro e del 45% dei pagamenti superiori a 300 000 euro.

Le risorse così risparmiate dovranno rimanere all'interno dello stesso Stato membro e potrebbero essere utilizzate per affrontare nuove sfide, ad esempio nel contesto di una revisione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

#### 3. COGLIERE NUOVE OPPORTUNITÀ E MIGLIORARE L'ORIENTAMENTO AL MERCATO

#### 3.1. Ruolo dell'intervento sui mercati e del controllo dell'offerta

In passato, le riforme dei meccanismi d'intervento dell'UE erano rese necessarie dall'evoluzione dei mercati mondiali e tutte le scorte giacenti dovevano trovare sbocco, quanto meno in parte, all'esportazione. La realtà della globalizzazione e di un'UE a ventisette richiede una riflessione sul futuro dei rimanenti strumenti della "vecchia PAC" (quote, intervento pubblico, sostegno dei prezzi e restituzioni), soprattutto alla luce delle attuali prospettive di mercato a medio termine, particolarmente favorevoli per i cereali e i prodotti lattiero-caseari.

A questo punto sorge la domanda di come creare il regime d'intervento adatto, cioè capace di fungere da rete di sicurezza ma che non debba dipendere dalle vendite sovvenzionate (sul mercato interno o all'esportazione). Poiché una concorrenza efficace sui mercati agricoli rimane tra gli obiettivi della PAC, la Commissione intende esaminare se gli strumenti esistenti di gestione dell'offerta siano tuttora validi da questo punto di vista o se, al contrario, frenino la capacità dell'agricoltura europea di rispondere ai segnali del mercato.

La Commissione intende inoltre osservare attentamente l'attuale situazione di mercato per rendersi conto se rispecchi semplicemente una reazione congiunturale ai raccolti magri del 2006/2007 o sia invece sintomatica di una tendenza di più lungo periodo, la quale potrebbe mettere sotto pressione i mercati agricoli e l'andamento dell'offerta. Alla luce di tale analisi, la Commissione deciderà sull'opportunità o meno di proporre nuove misure.

## 3.2. Intervento nel settore dei cereali

Come richiesto dalla recente decisione del Consiglio, è in corso un esame approfondito del sistema d'intervento per i cereali, tenuto conto del mercato in espansione dei biocarburanti e del potenziale impatto di una domanda accresciuta di cereali.

La decisione, presa nel 2007, di ridurre l'intervento sul granoturco è stata motivata dal fatto che l'intervento veniva utilizzato in modo contrario alla sua principale funzione di rete di sicurezza. Ne può conseguire una relativa perdita di competitività dell'orzo e forse del frumento tenero, con rischio di accumulo di scorte pubbliche di questi cereali.

Perciò, nell'attuale contesto, la soluzione migliore sembra essere quella di estendere la riforma dell'intervento per il granoturco ad altri cereali foraggeri. In questo modo, la Commissione sarebbe in grado di reagire in caso di crisi, mentre gli agricoltori potrebbero ricevere segnali di produzione dai prezzi di mercato. Il mantenimento dell'intervento per un solo cereale (frumento panificabile) potrebbe offrire una rete di sicurezza e, nel contempo, permettere che gli altri cereali trovino il loro livello di prezzo naturale.

# 3.3. Messa a riposo: abolire la funzione di gestione dell'offerta, accentuare i benefici ambientali

La messa a riposo dei seminativi era stata introdotta allo scopo di ridurre la produzione di cereali nell'UE in un periodo di cospicue eccedenze, in modo che la cerealicoltura europea potesse adeguarsi alle condizioni di mercato. Questa funzione ha perso importanza con l'evoluzione del mercato e l'introduzione dell'RPU.

Le previsioni quanto alla domanda e all'offerta di cereali, compresa la domanda finalizzata alla produzione di biocarburanti in accordo con l'obiettivo fissato dall'UE, suggeriscono il riutilizzo delle terre ritirate dalla produzione in virtù del regime obbligatorio di messa a riposo.

Tuttavia, l'abolizione definitiva di questo regime dovrà essere accompagnata da misure intese a salvaguardare i benefici ambientali che esso ha fruttato. Una possibilità sarebbe quella di sostituirlo localmente con interventi di sviluppo rurale, tenendo presente l'eterogeneità territoriale delle condizioni agroambientali.

Per mantenere e accentuare ancor più tali benefici, si dovrebbe potenziare il sostegno, a titolo di sviluppo rurale, alla conduzione ecologica della terra, delle risorse idriche e degli ecosistemi, con metodi quali la messa a riposo per fini ambientali, la protezione delle fasce riparie, l'imboschimento, nonché interventi dettati dall'adattamento ai cambiamenti climatici e dalla politica in materia di energie rinnovabili, come i corridoi di biodiversità.

# 3.4. Prepararsi all'estinzione graduale del regime delle quote latte

Entro la fine del 2007, la Commissione presenterà una relazione circostanziata sull'andamento dei mercati lattiero-caseari, ma già dal 2003 emerge con evidenza una conclusione generale: i motivi che hanno giustificato l'introduzione delle quote latte nell'UE non sono più validi.

Non ci troviamo più di fronte a un'offerta crescente e a una domanda stazionaria di materie prime sfuse, bensì ad una domanda in aumento di prodotti di alto valore (specialmente formaggi e latticini freschi), sia sul mercato interno che all'esportazione, a prezzi elevati e al conseguente declino della funzione dell'intervento come canale di sbocco per il burro e il latte scremato in polvere.

In tale situazione ci si può chiedere quale sia eventualmente il modo migliore per favorire una transizione graduale verso un'economia lattiero-casearia più orientata al mercato, prima della completa estinzione del regime delle quote programmata per il 31 marzo 2015.

# Regime transitorio

In termini di mercato, la decisione del 2003 di non aumentare più le quote ha limitato la capacità del settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo. In termini politici, il regime delle quote ha approfondito la frattura tra il settore lattiero-caseario e gli altri comparti agricoli riformati.

Se non si interviene prima della scadenza del regime nel 2014/2015, i valori elevati delle quote impediranno ai produttori più intraprendenti di avvalersi di nuove opportunità, mentre quelli meno efficienti nelle zone svantaggiate, soprattutto di

montagna, saranno alle prese con enormi difficoltà dovute al crollo dei prezzi in seguito alla brusca scomparsa delle quote.

Se ne conclude che un aumento graduale delle quote sarebbe il modo migliore per preparare il terreno ad un "atterraggio morbido" del comparto lattiero-caseario nel momento in cui verranno meno le quote. La proporzione adeguata di aumento delle quote verrà proposta in base ad un'analisi in corso, volta a determinare le conseguenze dell'estinzione delle quote per Stato membro e per regione e a individuare le misure di accompagnamento (come adattamenti dell'intervento o del prelievo supplementare) che sarebbero necessarie per rendere più "morbida" la transizione.

#### Misure a favore delle regioni montane

In generale si prevede che l'abolizione graduale delle quote latte farà aumentare la produzione, abbasserà i prezzi e renderà il settore più competitivo. Nel contempo, alcune regioni – prevalentemente ma non esclusivamente montane – avranno difficoltà a mantenere un livello minimo di produzione.

Alla soluzione di questo problema si potrà contribuire con misure di sviluppo rurale intese ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, poiché lo scopo della politica di sviluppo rurale non è quello di mantenere in vita la produzione, occorre trovare un'altra soluzione per evitare scosse troppo violente alle aree montane al momento della scomparsa delle quote. Una possibilità sarebbe quella di istituire misure di sostegno specifiche nel contesto della revisione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per questo bisognerebbe allentare la regola secondo cui tali misure si possono applicare solo a livello settoriale.

In sintesi, la "valutazione dello stato di salute" si orienterebbe verso le seguenti azioni in vista della scadenza del regime delle quote:

- proporre gli aumenti di quote necessari per favorire la "transizione morbida" alla scomparsa del regime nel 2014/2015;
- individuare eventuali modificazioni di altri strumenti del settore lattiero-caseario che potrebbero agevolare la transizione;
- proporre misure per attenuare l'impatto negativo in determinate regioni.

#### 3.5. Altre misure di controllo dell'offerta

In una serie di altri comparti, generalmente piccoli (foraggi essiccati, fecola, lino e canapa), esistono misure di controllo dell'offerta e pagamenti vincolati alla produzione. In sede di "valutazione dello stato di salute" si dovrà procedere ad un'attenta verifica dell'efficacia di tali misure e della loro utilità a lungo termine.

Si compilerà innanzitutto l'inventario delle misure in questione e si fisseranno i tempi per l'integrazione nell'RPU dei rimanenti pagamenti accoppiati. Si dovrà altresì esaminare se vi siano casi che giustificano il mantenimento di un certo sostegno accoppiato, al fine di conservare i benefici apportati da una determinata produzione all'economia regionale, i quali non siano altrimenti conseguibili.

#### 4. AFFRONTARE NUOVE SFIDE

#### 4.1. Gestire i rischi

Il sostegno disaccoppiato ai produttori, svincolando l'importo dei pagamenti per azienda dalla quantità prodotta, consente agli agricoltori di adeguarsi meglio ai rischi *previsti*, per esempio riorientando la produzione dai mercati poco remunerativi a quelli più redditizi. Il disaccoppiamento consente ai produttori di ammortizzare anche i rischi *imprevisti*.

Tuttavia, le modificazioni dei tradizionali strumenti di mercato e il passaggio al sostegno diretto al produttore hanno suscitato un dibattito sulle diverse modalità di gestione dei rischi, distinguendo rischio di prezzo e rischio di produzione (per esempio eventi climatici o sanitari) come le due principali variabili che influiscono sul reddito.

Facendo eco al dibattito del 2005 in Consiglio, la Commissione ha portato avanti la riflessione sulla gestione dei rischi sulla base di analisi interne ed esterne, in contemporanea all'introduzione di un sostegno comunitario alla gestione dei rischi nella riforma del settore ortofrutticolo, tramite la facoltà concessa alle organizzazioni di produttori di inserire simili misure nei loro programmi. Anche la proposta di riforma del settore vitivinicolo, presentata dalla Commissione, prevede misure di gestione dei rischi tramite le dotazioni nazionali.

L'analisi della Commissione e il parere degli esperti concordano peraltro nell'affermare che l'elenco dei rischi e la loro entità variano a tal punto e implicano tante incertezze, che una soluzione unica a livello UE (in pratica, una soluzione universale adatta a tutte le esigenze) non sarebbe idonea per il momento, almeno finché esiste l'intervento come rete di sicurezza.

Inoltre, andrebbe incoraggiato il ricorso agli strumenti dello sviluppo rurale, in quanto il secondo pilastro è appunto il più atto a offrire soluzioni mirate. I rischi di mercato o i rischi climatici non sono uguali per tutti gli Stati membri, né per tutti i settori, né per tutte le regioni, anche all'interno di uno stesso Stato membro. È preferibile lasciare agli Stati membri, alle regioni o alle organizzazioni di produttori, tramite le misure del secondo pilastro, il compito di valutare i propri rischi e di trovare le soluzioni adatte.

La Commissione ritiene pertanto che, in sede di "valutazione dello stato di salute", sarebbe opportuno:

- autorizzare l'uso di una parte dei proventi della modulazione per misure di gestione dei rischi nell'ambito della politica di sviluppo rurale, sempre che soddisfino i criteri della "scatola verde";
- esaminare, caso per caso, se siano necessarie ulteriori misure in sede di futuri adeguamenti dei meccanismi di mercato e, in una fase successiva, procedere a un'analisi più generale della gestione dei rischi al di là del 2013.

# 4.2. Cambiamenti climatici, bioenergie, gestione delle risorse idriche e biodiversità

Tre nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea sono rappresentate dai cambiamenti climatici, dalle bioenergie e dalla gestione delle risorse idriche. I cambiamenti climatici sono il perno intorno a cui ruotano le altre due.

L'agricoltura europea ha contribuito, più di altri settori, a limitare le emissioni di gas serra, attenuando così gli effetti dei **cambiamenti climatici**. Il merito va soprattutto ai migliori metodi di produzione impiegati (uso meno intensivo di concimi e fertilizzanti) e alla riduzione del bestiame. In futuro il settore agricolo sarà chiamato a contribuire sempre più a questo obiettivo, nel quadro della strategia globale dell'UE per la riduzione delle emissioni.

Ma l'agricoltura europea è anche esposta in prima linea ai cambiamenti climatici, con tutta una serie di preoccupazioni circa l'andamento aleatorio delle precipitazioni, gli eventi climatici estremi, l'innalzamento della temperatura, la scarsità d'acqua, le condizioni del suolo. Occorre quindi promuovere le pratiche di adattamento a questa situazione. Il recente Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici esorta ad un maggiore contributo dell'agricoltura europea all'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

La tabella di marcia dell'UE per le energie rinnovabili ha fissato obiettivi vincolanti quanto alla quota dei **biocarburanti** (10%) e delle energie rinnovabili (20%) sul consumo totale di energia entro il 2020. Questi obiettivi sono strettamente correlati agli obiettivi di attenuazione dei cambiamenti climatici e avranno probabilmente un impatto considerevole sull'agricoltura europea. Non va peraltro dimenticato che la prima funzione dell'agricoltura europea continuerà ad essere la produzione di alimenti per gli uomini e per gli animali.

Come già indicato nella comunicazione della Commissione del giugno 2007 sulla carenza idrica e la siccità, la "valutazione dello stato di salute" offre l'opportunità di esaminare come integrare maggiormente la problematica relativa alla gestione delle risorse idriche nei pertinenti strumenti della PAC. Una **gestione sostenibile delle risorse idriche** è essenziale per l'agricoltura europea, se si vuole evitare una pressione eccessiva sulla quantità e la qualità dell'acqua da parte del settore agricolo.

Fermare il declino della **biodiversità** rappresenta un'altra grande sfida, resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla carenza idrica. Gli Stati membri si sono impegnati a fermare il declino della biodiversità entro il 2010, ma sembra improbabile che questa meta possa essere raggiunta; l'agricoltura ha comunque un ruolo importante da svolgere per proteggere la biodiversità.

La "valutazione dello stato di salute" offre tutta una gamma di possibilità per affrontare queste sfide:

- le misure di sviluppo rurale esistenti, opportunamente rafforzate, permetterebbero di incentivare l'attenuazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, una migliore gestione delle risorse idriche, la prestazione di servizi ambientali nel campo delle bioenergie e la protezione della biodiversità;
- gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e gestione delle risorse idriche possono essere raggiunti anche tramite la condizionalità (nell'ambito dei CGO o delle BCAA);
- la ricerca e l'innovazione sono indispensabili per far fronte alle nuove sfide ambientali e produttive, tra l'altro con riguardo ai biocarburanti della seconda generazione; questi ultimi, in particolare, dovrebbero essere maggiormente incentivati nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;

• occorre verificare se l'attuale regime di sostegno a favore delle colture energetiche sia tuttora economicamente valido, in considerazione dei nuovi incentivi alla produzione di biomassa (obiettivi energetici vincolanti e prezzi elevati).

# 4.3. Rafforzare il secondo pilastro

Le nuove sfide derivanti dalle problematiche descritte nella presente comunicazione rendono necessario un ulteriore rafforzamento del secondo pilastro, tenuto conto in particolare delle restrizioni che gli Stati membri subiscono attualmente a causa del taglio degli aiuti allo sviluppo rurale, conseguente alla decisione del 2005 sulle prospettive finanziarie. Tale rafforzamento è necessario anche al fine di adempiere all'accresciuto impegno finanziario nel campo dell'innovazione, richiesto dalle nuove sfide ambientali e produttive sopra ricordate, tra cui i biocarburanti della seconda generazione.

Dato che il bilancio della PAC è ormai fissato fino al 2013, l'unico modo per ottenere un potenziamento dei fondi destinati allo sviluppo rurale è di aumentare la modulazione obbligatoria cofinanziata. Una simile decisione, che prima o poi riguarderà tutti gli Stati membri, una volta che avranno raggiunto il livello di sostegno comunitario del 100%, dovrà rispettare l'attuale ripartizione dei fondi della modulazione tra gli Stati membri e conformarsi alle norme vigenti. A questo scopo si potrebbe procedere come segue:


- aumentare la modulazione obbligatoria del 2% l'anno durante gli esercizi finanziari 2010–2013;
- trovare il modo di prendere in considerazione l'incidenza della modulazione obbligatoria nell'UE-10, pur rispettando l'attuale ripartizione dei fondi a favore dello sviluppo rurale tra gli Stati membri.

#### 5. QUADRO FINANZIARIO

La prospettiva finanziaria su cui si fonda la presente comunicazione è che, nel periodo 2007–2013, non saranno disponibili ulteriori finanziamenti UE né per il primo, né per il secondo pilastro della PAC.

In questo quadro, il massimale di spesa andrà abbassandosi a prezzi costanti, il che implica l'eventualità che, durante quel periodo, venga applicata la disciplina finanziaria agli agricoltori dell'UE, benché in misura inferiore a quanto inizialmente previsto se i prezzi di mercato resteranno all'attuale livello elevato.

Come illustrato dal seguente grafico, il massimale netto delle spese per il primo pilastro è in calo a prezzi costanti 2004 e, allo stesso tempo, l'UE-12 avrà bisogno di importi costantemente crescenti per gli aiuti diretti, in conformità con i trattati di adesione.



#### 6. CONCLUSIONI

Come annunciato nella comunicazione "Riformare il bilancio, cambiare l'Europa", nel 2007–2008 la Commissione metterà a punto la propria strategia per la revisione del bilancio 2008/2009. La "valutazione dello stato di salute" costituisce un'azione preparatoria in tal senso, senza pregiudicare l'esito della revisione stessa. Essa adegua e mette al passo con i tempi le riforme del 2003, alimentando nel contempo il dibattito sulle future priorità in campo agricolo.

Nella presente comunicazione "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC", la Commissione espone a grandi linee una serie di adeguamenti di vari elementi della PAC, che di per sé non rappresentano una riforma fondamentale, ma rendono l'agricoltura europea più atta ad evolversi in un contesto in rapido mutamento. Sulla base delle conclusioni della consultazione pubblica che verrà avviata prossimamente e dell'analisi d'impatto in corso, la Commissione presenterà opportune proposte nella primavera 2008.

Per promuovere il dialogo con tutti gli interessati, la Commissione intende organizzare due seminari<sup>18</sup>, che offriranno lo spunto per avviare una consultazione pubblica sulla presente comunicazione.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Il 6 dicembre 2007 e l'11 gennaio 2008.



# **CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 13 marzo 2008 (14.03) (OR. en)

7150/08

AGRI 62 **AGRISTR 8 AGRIORG 21** 

# RELAZIONE

del:	Comitato speciale Agricoltura
in data:	10 marzo 2008
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	6956/2/08 REV 2
n. prop. Com:	15351/07 - COM(2007) 722 defin.
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "IN PREPARAZIONE
	ALLA 'VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE' DELLA PAC
	RIFORMATA"
	- Adozione delle conclusioni del Consiglio

- 1. La Commissione ha presentato la comunicazione in oggetto al Parlamento europeo e al Consiglio in data 20 novembre 2007.
- 2. La comunicazione è stata presentata dalla Commissione al Consiglio nella sessione del 26 novembre 2007 ed è stata discussa nelle sessioni del Consiglio del 21 gennaio e del 18 febbraio 2008.
- 3. Nelle riunioni del 3 e 10 marzo 2008, il Comitato speciale Agricoltura ha elaborato un progetto di conclusioni del Consiglio sulla base di un testo redatto e riveduto dalla Presidenza.
- 4. La Presidenza invita pertanto il Consiglio ad adottare il progetto di conclusioni che figura nell'allegato.

7150/08 nza/STI/rd DG B I

7150/08 DG B I TT

#### PROGETTO di

# CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "IN PREPARAZIONE ALLA 'VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE' DELLA PAC RIFORMATA"

## Il Consiglio:

- 1. RAMMENTANDO la propria intenzione di misurare l'efficacia delle riforme della PAC convenute nel 2003/2004, ed in particolare di valutare il loro impatto per determinarne la rispondenza agli obiettivi perseguiti e analizzarne gli effetti sui rispettivi mercati;
- 2. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione intitolata "In preparazione alla 'valutazione dello stato di salute' della PAC riformata".
- 3. PRENDE ATTO del contesto in cui saranno adottate le decisioni prese nella valutazione dello stato di salute, segnatamente:
  - le decisioni del Consiglio europeo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 2013;
  - la descrizione della Commissione della valutazione dello stato di salute come un'azione preparatoria in vista della revisione di bilancio 2008/2009, senza pregiudicare l'esito della revisione stessa.
- 4. RITIENE che la comunicazione della Commissione analizzi correttamente le principali evoluzioni a seguito delle riforme concordate nel 2003/2004 e identifichi le principali sfide che la PAC dovrà affrontare negli anni a venire, segnatamente trattando tre questioni principali: in primo luogo l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione del regime di pagamento unico; in secondo luogo il ruolo degli strumenti di sostegno del mercato e il miglioramento dell'orientamento al mercato; ed in terzo luogo la risposta alle sfide nuove e a quelle esistenti in materia di gestione dei rischi, cambiamenti climatici, biocarburanti, gestione delle risorse idriche e biodiversità.

ALLEGATO DG B I

- 5. RITIENE che debba essere trovato un equilibrio tra, da un lato l'imperativo di adattare le risposte politiche alle nuove sfide e alle circostanze in mutamento, e dall'altro l'esigenza di consentire agli agricoltori ed agli altri operatori una pianificazione chiara e stabile per le loro decisioni commerciali.
- 6. È DEL PARERE che la valutazione dello stato di salute debba contribuire ad adeguare meglio la PAC alle aspettative generali della società e alle tendenze del mercato globale preservando il modello di agricoltura europea.
- 7. RAMMENTA l'importanza attribuita dal Consiglio europeo alla riduzione degli oneri amministrativi quale misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto sulle piccole e medie imprese, e INVITA la Commissione ad individuare nella valutazione dello stato di salute misure concrete per perseguire questo obiettivo.
- 8. ACCOGLIE CON FAVORE la prospettiva di semplificare e migliorare l'efficienza e l'efficacia del regime di pagamento unico, e a tal riguardo:
  - ACCOGLIE CON FAVORE il suggerimento contenuto nella comunicazione secondo il quale dovrebbe essere consentito agli Stati membri di mantenere o adeguare il modello di attuazione del regime di pagamento unico da loro scelto orientandosi verso un'aliquota forfettaria nel periodo fino al 2013, permettendo così agli Stati membri di prendere in considerazione la loro situazione specifica.
  - INCORAGGIA la Commissione a prendere nota dei suggerimenti degli Stati membri e la INVITA a proporre misure volte a semplificare ulteriormente il funzionamento del regime di pagamento unico.
  - CONCORDA con il suggerimento contenuto nella comunicazione di permettere agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico di continuare a farlo fino al 2013.
- 9. RICONOSCE che l'introduzione della condizionalità costituisce una componente importante della PAC riformata ed è essenziale per assicurare il sostegno pubblico alla nuova politica. RAMMENTA le conclusioni del giugno 2007 secondo le quali l'onere amministrativo globale

per gli agricoltori e la pubblica amministrazione non deve essere aumentato e, ove possibile, deve essere ridotto.

- 10. CONCORDA con l'affermazione della comunicazione secondo cui l'esperienza ha evidenziato la chiara esigenza della semplificazione dei criteri della condizionalità, e in particolare:
  - SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di esaminare al fine di escluderle, le disposizioni nell'ambito degli attuali criteri di gestione obbligatori non direttamente attinenti all'agricoltura sostenibile e di tenere conto delle condizioni specifiche e diverse nei singoli Stati membri con riguardo alle buone condizioni agronomiche e ambientali.
  - RIBADISCE l'importanza di ridurre l'onere amministrativo globale, INCORAGGIA la Commissione, se del caso, a proporre modifiche all'elenco attuale dei criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali E SOTTOLINEA le possibili implicazioni che qualsiasi modifica potrebbe avere per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati nell'attuale periodo di programmazione.
  - ATTIRA L'ATTENZIONE sulla richiesta degli Stati membri che attualmente applicano il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di prendere in considerazione l'ulteriore prolungamento del periodo di introduzione graduale per i criteri di gestione obbligatori.
- ACCOGLIE CON FAVORE il suggerimento contenuto nella comunicazione riguardo ai costi amministrativi della gestione di pagamenti molto esigui e CHIEDE di considerare la possibilità di lasciare gli Stati membri liberi di introdurre un limite minimo di pagamenti e/o un limite minimo di superficie prescritto senza pregiudicare i veri agricoltori e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà.
- 12. RITIENE tuttavia che qualsiasi sostanziale riduzione del limite superiore dei pagamenti possa causare importanti conseguenze indesiderate in alcuni Stati membri.
- 13. RAMMENTA che il disaccoppiamento era un elemento cruciale del modello di riforma della PAC del 2003, PRENDENDO ATTO nel contempo del parere della Commissione secondo cui il sostegno accoppiato può ancora conservare una attrattiva, dove la produzione è importante per motivi economici o ambientali.

IT

**ALLEGATO** 

- INVITA pertanto la Commissione, sulla base di un'analisi caso per caso, ad individuare l'equilibrio potenziale tra i benefici e i rischi di un ulteriore disaccoppiamento e a presentare le possibili alternative.
- SI COMPIACE della proposta della Commissione di istituire misure di sostegno specifiche 15. nel contesto della revisione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per consentire agli Stati membri, compresi quelli che applicano l'RPUS, di affrontare in modo flessibile e trasparente le esigenze specifiche in talune regioni e/o in taluni settori.
- SOTTOLINEA l'importanza per gli agricoltori di assicurare che la PAC comprenda 16. meccanismi che fungano da efficace rete di sicurezza.
- 17. ATTENDE ulteriori dettagli sulle intenzioni della Commissione riguardo al possibile adattamento degli strumenti di sostegno del mercato della PAC, segnatamente quelli esistenti nel settore dei cereali, e in particolare una valutazione d'impatto dettagliata per misurare le possibili conseguenze di questi adattamenti, tra l'altro, sulla domanda e sulla sicurezza dell'approvvigionamento.
- 18. RILEVA che l'attuale regime delle quote latte è destinato a scadere nel 2015 e ACCOGLIE CON FAVORE il suggerimento contenuto nella comunicazione di assicurare un "atterraggio morbido" del comparto lattiero-caseario europeo, permettendo così una transizione graduale verso un'economia lattiero-casearia più orientata al mercato e una prevedibilità per il settore.
- 19. RITIENE che per ottenere questo "atterraggio morbido" occorra procedere ad un aumento graduale delle quote eventualmente in combinazione con misure di accompagnamento nonché ricorrere opportunamente a misure di gestione del mercato, e a misure per fornire assistenza ad aree particolarmente vulnerabili in cui la scadenza del regime delle quote latte metterebbe in pericolo la continuità della produzione di latte. INVITA la Commissione a prendere in considerazione tutti i mezzi appropriati al riguardo nonché a seguire costantemente e riferire i progressi verso l'"atterraggio morbido".
- SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di proporre la soppressione dell'obbligo 20. della messa a riposo adottando contemporaneamente misure intese a salvaguardare i benefici ambientali derivati dalla messa a riposo.

IT

**ALLEGATO** 

- 21. RICONOSCE l'importanza di assicurare che l'agricoltura si adatti efficacemente ad un contesto competitivo in mutamento, e di gestire i rischi correlati, ed in particolare PRENDE ATTO:
  - dell'intenzione della Commissione di proporre possibilità per sviluppare misure facoltative di gestione dei rischi, anche attraverso la partecipazione attiva degli agricoltori, del settore privato e delle organizzazioni professionali e industriali, fatte salve le attuali attività degli Stati membri in questo settore;
  - dell'intenzione della Commissione di svolgere un esame più generale della gestione dei rischi per il periodo posteriore al 2013.
- 22. SOTTOSCRIVE la valutazione secondo la quale l'agricoltura si trova di fronte a sfide nuove e già esistenti nel settore dei cambiamenti climatici, della bioenergia, della gestione delle risorse idriche e della biodiversità, e in particolare:
  - RITIENE che sia necessaria una risposta globale, che tenga conto degli effetti delle politiche europee diverse dalla PAC, e delle politiche a livello regionale e nazionale;
  - SOTTOLINEA l'importanza del ruolo dell'innovazione;
  - EVIDENZIA il contributo significativo che la PAC deve apportare, anche nel quadro delle misure di sviluppo rurale esistenti, per rispondere alle nuove sfide;
  - RICHIAMA L'ATTENZIONE sulle possibili difficoltà di affrontare le nuove sfide estendendo il campo di applicazione generale della condizionalità.
- 23. RITIENE che si debba rivolgere l'attenzione a modi efficaci di incoraggiare il settore bioenergetico dell'UE.
- 24. INVITA la Commissione a considerare tutte le possibilità di finanziamento, compresa la modulazione, per affrontare le nuove e correnti sfide, anche tramite misure di sviluppo rurale.
- 25. INVITA la Commissione a presentare le sue proposte legislative per la valutazione dello stato di salute nel maggio 2008 e ACCOGLIE CON FAVORE le intenzioni delle Presidenze slovena e francese di concludere la valutazione dello stato di salute tenendo conto del parere del Parlamento europeo prima della fine del 2008.

ALLEGATO DG B I

# Il futuro della PAC è nei prodotti tradizionali di qualità

Tutela di DOP e IGP, marchio europeo di qualità, indicazione dell'origine in etichetta e misure contro le speculazioni. E' quanto sollecita il Parlamento chiedendo di fornire gli aiuti PAC solo ai veri agricoltori, abolire il set-aside e gli aiuti alle colture energetiche, senza estendere la condizionalità. Occorre poi procedere a un più rapido disaccoppiamento, mantenere l'intervento e promuovere assicurazioni multirischio. Al posto della degressività propone una modulazione progressiva.

Con 510 voti favorevoli, 88 contrari e 80 astensioni, il Parlamento ha adottato la relazione Lutz **GOEPEL** (PPE/DE, DE) che accoglie con favore gli adeguamenti tecnici derivanti dalla comunicazione della Commissione sullo "stato di salute" della politica agricola comune (PAC). I deputati sottolineano anzitutto che l'agricoltura, insieme all'industria alimentare ad essa collegata, «rappresenta uno dei maggiori settori dell'economia dell'UE», determina la sua sicurezza alimentare e partecipa in grado sempre maggiore alla definizione della sicurezza energetica. Ritengono, inoltre, che una PAC basata su un modello agrario europeo economico, ecologico e sociale, capace di garantire la sostenibilità e la sicurezza alimentare, «sarà necessaria anche in futuro». Ma, ammoniscono, «occorre proseguire sulla via fruttuosa delle riforme, potenziando ulteriormente lo sviluppo rurale».

La riforma della PAC del 2003, a loro parere, è stata, nei suoi aspetti essenziali, «un notevole successo». Ha infatti permesso di accrescere considerevolmente la trasparenza e l'efficacia della PAC, rafforzando nel contempo la responsabilità degli agricoltori e il loro orientamento ai bisogni del mercato. Occorre quindi proseguire tale processo, a condizione che siano mantenuti intatti fino al 2013 i fondi agricoli del primo pilastro. D'altra parte, sottolineano la necessità di proseguire «una decisa semplificazione amministrativa» della PAC e delle molte direttive e regolamenti UE «al fine di alleviare l'onere per gli agricoltori». Ma tale semplificazione, avvertono, non deve dar luogo «a una rinazionalizzazione della PAC o a un'ulteriore riduzione degli aiuti».

Il Parlamento insiste poi sulla difesa del concetto di agricoltura «sostenibile, competitiva e multifunzionale», il cui obiettivo fondamentale sia l'approvvigionamento della popolazione con alimenti sani e sicuri, in quantità sufficienti e a prezzi ragionevoli. D'altra parte, appoggia «in linea di principio» l'integrazione degli obiettivi generali nella PAC, come la sicurezza alimentare, la coesione territoriale, la protezione dei consumatori, dell'ambiente, del clima e degli animali, le energie rinnovabili e la biodiversità. Ma sottolinea che ciò non deve mettere in questione la produzione nelle regioni montane, svantaggiate, periferiche e insulari dell'UE, che applicano metodi di produzione estensiva e producono in ampia misura per il mercato locale.

#### Tutelare le indicazioni geografiche e indicare l'origine dei prodotti in etichetta

Se l'UE impone requisiti rigorosi ai suoi agricoltori e produttori, afferma il Parlamento, essa deve anche assicurare che gli stessi requisiti siano soddisfatti da quanti esportano i loro prodotti agricoli in Europa. E insiste affinché gli obiettivi generali summenzionati siano inclusi nei negoziati OMC. La Commissione deve quindi mettere a punto con urgenza una strategia organica per difendere «i fattori europei di carattere non commerciale» in sede di

negoziati mondiali sul commercio al fine di evitare la concorrenza sleale. Si tratta, in particolare delle questioni legate al benessere degli animali e dello stato sanitario dei prodotti animali e vegetali importati, così come al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche.

A quest'ultimo proposito, i deputati sottolineano che la condizione per qualsiasi accordo sull'agricoltura nel quadro dell'OMC consiste nel pervenire ad un accordo sulla proprietà intellettuale che copra le indicazioni geografiche. Anche perché «la forza e il futuro dell'agricoltura europea» risiedono nei prodotti regionali, tradizionali e in altre categorie di prodotti di riconosciuta alta qualità e di valore aggiunto.

A tale riguardo, il Parlamento invita la Commissione a istituire un "marchio europeo" per identificare la qualità della produzione agricola e alimentare dell'UE sul mercato europeo e sui mercati internazionali e per identificare le norme severe in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare in base alla quale si svolge la produzione. La invita inoltre a presentare un piano globale mirante a migliorare la commercializzazione, nell'UE e all'estero, dei prodotti europei di alta qualità. Occorre quindi aumentare gli stanziamenti destinati a campagne d'informazione e di promozione sui mercati interno ed esterno e sostenere le organizzazioni di produttori nella concezione e nell'intensificazione delle loro attività o altre forme di organizzazioni di filiera. Ma è anche necessario introdurre un'etichettatura adeguata, che preveda, in particolare, l'indicazione di origine delle materie prime agricole impiegate e che sia più chiara e trasparente per i consumatori.

Approvando un emendamento della GUE/NGL, il Parlamento invita poi la Commissione e gli Stati membri a adottare le misure necessarie «per evitare che imprese del settore svolgano attività speculative, acquisiscano posizioni dominanti nei mercati dei generi alimentari o formino oligopoli». E ciò «sfruttando l'attuale assenza di norme legislative o di controlli, le carenze organizzative dei produttori e dei consumatori e la mancanza di infrastrutture adatte» e «avendo come scopo esclusivo l'incremento dei profitti, la riduzione dei prezzi al produttore e l'imposizione di prezzi elevati per i consumatori».

#### Aiutare solo i veri agricoltori e accelerare il disaccoppiamento

Il Parlamento respinge una riduzione del bilancio complessivo del primo pilastro per il periodo che va fino al 2013 e invita la Commissione a proporre misure idonee finalizzate a garantire che la totalità dei pagamenti diretti «vada solo a beneficio delle persone e delle imprese che lavorano effettivamente nell'agricoltura». Ritiene inoltre che tutti gli stanziamenti di bilancio destinati all'attuazione della PAC che sono stati risparmiati o non sono stati utilizzati debbano essere spesi nel quadro di quest'ultima.

Allo stesso tempo, i deputati si oppongono a «qualsiasi discriminazione basata sulle dimensioni dell'azienda e sulla forma giuridica in sede di pagamenti diretti». Questi ultimi, a loro parere, «continueranno ad essere necessari anche dopo il 2013», in quanto garanzia di reddito di base, ma anche come remunerazione per la fornitura di beni comuni e come compensazione per le norme in materia di ambiente, di approvvigionamento e sicurezza alimentare, di tracciabilità e di benessere animale nonché in campo sociale. Queste norme, infatti, sono «estremamente rigorose raffrontate su scala internazionale». Ma i pagamenti diretti, insistono, dovranno basarsi «su nuovi criteri oggettivi», come l'occupazione diretta generata dalle aziende agricole. Oppure, dovranno assumere maggiormente la forma di un premio destinato agli agricoltori per la gestione del suolo o di un indennizzo per taluni servizi effettivi di interesse generale. D'altro canto, rilevano che il livello dei pagamenti non sempre sembra essere commisurato agli sforzi compiuti dagli agricoltori in questo senso.

Il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione di concedere agli Stati membri su base volontaria maggiore flessibilità nel passaggio verso una separazione dei pagamenti diretti dai valori di riferimento storici e verso un sistema più uniforme. La invita peraltro a chiarire se sia realizzabile entro il 2013 una transizione più rapida su base volontaria verso un premio unico regionale o nazionale per superficie per quanto riguarda i pagamenti disaccoppiati.

Nel ritenere che il disaccoppiamento dei pagamenti diretti abbia in generale condotto con successo a orientare l'agricoltura europea verso il mercato, invita quindi la Commissione ad applicare tale politica «a ritmo più sostenuto», a meno che ciò non risulti in svantaggi considerevoli sul piano socioeconomico e/o ambientale in determinate regioni. I deputati ritengono infatti che il disaccoppiamento completo dei premi per capo di bestiame possa comportare svantaggi di questo genere nelle regioni montane e con difficoltà specifiche (isole, zone secche e umide, regioni ultraperiferiche, ecc.) ove non esiste alcuna alternativa all'allevamento ad intensità di manodopera relativamente elevata. Per il momento è quindi «ragionevole» il mantenimento parziale dei premi accoppiati per animale. L'Aula ha anche respinto con 484 voti contrari un emendamento che chiedeva di non trasferire il 50% dei pagamenti diretti del settore del tabacco verso lo sviluppo rurale nel 2010, al fine di assicurare parità di trattamento dei tabacchicoltori rispetto agli altri agricoltori.

Il Parlamento accoglie con favore la preannunciata modifica della disposizione in base alla quale gli Stati membri possono trattenere fino al 10% dei massimali nazionali per incentivare attività agricole di particolare rilevanza ambientale o per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 69). Ritiene tuttavia che questo strumento non debba essere utilizzato «per introdurre surrettiziamente una modulazione volontaria e un doppio rafforzamento del secondo pilastro», né condurre a una rinazionalizzazione della PAC e che occorra garantire, nei limiti del possibile, condizioni omogenee tra Stati membri. Gli stanziamenti erogati a questo titolo, pertanto, dovrebbero essere destinati in via prioritaria a favore di misure di rafforzamento dei singoli settori, e in particolare a favore di quelle intese a prevenire l'abbandono della produzione agricola nelle regioni sensibili. Ma anche a favore di misure miranti alla ristrutturazione e al rafforzamento dei settori agricoli chiave (settori lattiero-caseario e dell'allevamento bovino e ovino), nonché di misure ambientali (come l'agricoltura biologica) non contemplate finora nello sviluppo rurale, e della gestione dei rischi.

# Abolire set aside e aiuti alle colture energetiche, no all'estensione della condizionalità

Il Parlamento chiede l'immediata abolizione dell'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, poiché ritiene che tale strumento abbia «perso la sua ragione d'essere» in un sistema di aiuti diretti disaccoppiati e si rivela, oltretutto, «estremamente oneroso sul piano amministrativo». Preme quindi per una conversione dei diritti di ritiro in diritti normali.

Per i deputati, inoltre, occorre abolire gradualmente il regime di aiuti alle colture energetiche poiché anche queste «sono particolarmente onerose sotto il profilo amministrativo e presentano vantaggi scarsi o inesistenti in termini di politica energetica sul mercato attuale». Gli stanziamenti non utilizzati a seguito dell'abolizione del premio alle colture energetiche dovrebbero poi essere messi a disposizione di misure di accompagnamento nel quadro dell'organizzazione del mercato lattiero, in particolare nelle regioni di montagna e in altre regioni con difficoltà specifiche.

D'altra parte, il Parlamento ritiene che la produzione di energie rinnovabili di origine agricola non può avvenire «a scapito dell'allevamento e della sicurezza alimentare delle

popolazioni in Europa e nel mondo, della sostenibilità e della biodiversità». Chiede pertanto alla Commissione di realizzare una valutazione dell'impatto della promozione di energie rinnovabili e che siano destinati fondi adeguati alla ricerca e all'introduzione di tecnologie energetiche recenti ed efficienti che sfruttino appieno la biomassa (ad esempio biocarburanti della seconda generazione).

A fronte del calo dei pagamenti diretti, il Parlamento respinge inoltre ogni ampliamento del campo di applicazione della condizionalità «fintantoché gli Stati membri e la Commissione non registreranno progressi significativi sulla via della semplificazione e dell'armonizzazione delle disposizioni di controllo». Chiede poi che si metta fine agli «oneri sproporzionati» che gravano sull'allevamento per effetto della condizionalità, sollecitando un esame critico di alcune norme igieniche e di marcatura (ad esempio marchi auricolari). Ritiene, d'altra parte, che la condizionalità debba limitarsi al controllo delle norme essenziali del modello produttivo europeo e delle norme che possono essere soggette a controlli sistematici e armonizzati nei vari Stati membri.

#### No alle degressività, sì alla modulazione progressiva

Il Parlamento respinge la proposta della Commissione relativa alla degressività (riduzione fino al 45%) nella sua forma attuale, «in quanto non stabilisce una chiara connessione tra le dimensioni e la ricchezza di un'azienda e non tiene conto nel calcolo della manodopera necessaria per gestire un'azienda agricola di grandi dimensioni». A suo parere, questa «discriminerebbe ingiustificatamente le aziende o associazioni agricole e condurrebbe a una perdita di posti di lavoro e alla frammentazione di strutture competitive mature». Con l'unica conseguenza di determinare scissioni aziendali «solamente per motivi legati alle sovvenzioni», provocando danni strutturali in alcune regioni d'Europa.

La degressività e/o la definizione di massimali, per i deputati, sono accettabili solo a condizione che si instauri un sistema che permetta di tenere conto del numero di lavoratori a tempo pieno coperti dalla previdenza sociale, di talune strutture aziendali (imprese condotte da più famiglie, organizzazioni cooperative, ecc.) o dei costi totali della manodopera, al fine di ridurre la degressività. La Commissione deve inoltre tenere presente che è opportuno «non svantaggiare le aziende più piccole riunite in un'unica persona giuridica al fine di creare economie di scala» e divenire più competitive. Gli eventuali fondi risultanti dalla degressività, d'altra parte, dovrebbero restare nelle regioni o Stati membri interessati.

Ritenendo inammissibile un'ulteriore riduzione dell'8% dei pagamenti diretti, a fronte delle numerose richieste di riduzione dei grandi pagamenti, il Parlamento suggerisce di prevedere una modulazione progressiva, tenendo conto della struttura dell'azienda agricola (associazioni, ecc.), dell'organizzazione del lavoro e/o del costo della manodopera e dei tipi specifici di produzione nei diversi sistemi di pagamento diretto. Propone quindi il sistema seguente:

- Pagamenti diretti di 10.000 100.000 euro:
  - 1% (per l'intero periodo 2009-2013)
- Pagamenti diretti di 100.000 200.000 euro:
- 2% (per l'intero periodo 2009-2013)
- Pagamenti diretti di 200.000 300.000 euro:
- 3% (per l'intero periodo 2009-2013)
- Pagamenti diretti di oltre 300.000 euro:
- 4% (per l'intero periodo 2009-2013).

La modulazione facoltativa dovrebbe inoltre essere sostituita dalla modulazione obbligatoria.

# Mantenere l'intervento e promuovere le assicurazioni

In considerazione del previsto aumento di rischi ambientali, climatici ed epidemici nonché delle notevoli fluttuazioni dei prezzi sui mercati agricoli, i deputati ritengono che sia «di

vitale importanza» adottare misure supplementari di prevenzione dei rischi che fungano da rete di sicurezza. Per ovviare alle lacune del mercato, è quindi opportuno mantenere il sistema di intervento, «trasformandolo in una vera e propria rete di sicurezza per le circostanze eccezionali e dotandolo di norme basate sull'evoluzione del mercato mondiale».

Il Parlamento chiede poi lo sviluppo urgente di sistemi di assicurazione privati o misti, quali le assicurazioni multirischio e invita la Commissione ad esaminare l'introduzione o la promozione in futuro di un regime comunitario di riassicurazione per far fronte ai problemi derivanti da catastrofi climatiche o ambientali. Ritiene peraltro che, in una prima fase, occorra creare fonti di finanziamento per sovvenzionare a livello nazionale o regionale sistemi di assicurazione contro i rischi a partire dal 2009, tenendo conto dei diversi potenziali di rischio in Europa. Ma le misure di gestione e prevenzione dei rischi non devono tradursi nella reintroduzione di misure di sostegno basate sulla produzione.

Per quanto riguarda l'OCM dei **prodotti lattiero caseari**, si veda il comunicato sulla votazione della relazione Jeggle ("Aumentare del 2% la quote latte, ma su base volontaria").

#### Link utili

<u>Comunicazione della Commissione</u> - In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata

Regolamento 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (testo consolidato)

#### Riferimenti

Lutz GOEPEL (PPE/DE, DE)

Relazione sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC

Procedura: Iniziativa Dibattito: 11.3.2008 Votazione: 12.3.2008

#### Contattare

Federico ROSSETTO Servizio Stampa - Redazione italiana

stampa-IT@europarl.europa.eu

**=**: (+32-2) 28 40955 (BXL) **=**: (+33-3) 881 74133 (STR)

**1**: (+32) 498 98 33 23

# P6 TA-PROV(2008)0093

#### "Valutazione dello stato di salute" della PAC

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC (2007/2195(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 novembre 2007, dal titolo "In preparazione alla 'valutazione dello stato di salute' della PAC riformata" (COM(2007)0722),
- visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>19</sup>.
- vista la sua posizione dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>20</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari<sup>21</sup>.
- vista la sua posizione del 26 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008<sup>22</sup>.
- vista la sua posizione del 14 febbraio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e recante modifica del regolamento (CE) n.  $1290/2005^{23}$ ,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013<sup>24</sup>,
- visto l'accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, in particolare

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Testi approvati, P6 TA(2007)0598.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Testi approvati, P6 TA(2007)0480.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Testi approvati, P6 TA(2007)0411.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

gli allegati I e III e le dichiarazioni 3 e 9<sup>25</sup>,

- visti l'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<sup>26</sup>,
- vista la decisione del Consiglio del 22 marzo 2004 recante adattamento dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune<sup>27</sup>.
- visto il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione europea per condurre negoziati in campo agricolo, nell'ambito delle conclusioni del Consiglio europeo in preparazione della terza Conferenza ministeriale dell'OMC del 26 ottobre 1999.
- visto l'articolo 33, paragrafo 2, del trattato CE, recepito senza modifiche nel trattato di Lisbona,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0047/2008),
- A. considerando che l'agricoltura, insieme all'industria alimentare ad essa collegata, rappresenta uno dei maggiori settori dell'economia dell'UE, determina la sicurezza del suo approvvigionamento alimentare e inoltre partecipa in grado sempre maggiore alla definizione della sicurezza energetica,
- B. considerando che una politica agricola comune (PAC) dell'UE basata su un modello agrario europeo economico, ecologico e sociale capace di garantire la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, sarà necessaria anche in futuro; considerando tuttavia che occorre proseguire sulla via fruttuosa delle riforme, potenziando ulteriormente lo sviluppo rurale,
- C. considerando che in futuro la PAC dovrà eliminare gli ostacoli che attualmente si frappongono all'accesso dei giovani all'attività agricola, facendo del trasferimento da una generazione alla successiva una delle sue priorità,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1.

- D. considerando che la riduzione della burocrazia nel settore agricolo mediante l'introduzione di normative trasparenti, più semplici e meno farraginose comporterebbe una diminuzione delle spese per le imprese e i produttori agricoli nonché un minore dispendio amministrativo,
- E. considerando che la PAC deve evolvere per poter affrontare le grandi differenze a livello delle strutture agricole e regionali e deve, nel contempo, rispondere a nuove sfide quali il cambiamento climatico, la protezione del suolo e delle acque, la maggiore apertura al mercato mondiale o, ancora, la fornitura di biomassa, di materie prime e di energia rinnovabile; considerando che è necessario che la PAC sia dotata di risorse sufficienti e rispetti i suoi obiettivi originari, riaffermati recentemente nel trattato di Lisbona e riassumibili nella produzione di alimenti sani, di alta qualità, garantendo al contempo l'approvvigionamento a tutti gli europei a prezzi ragionevoli e consentendo agli agricoltori di mantenere i propri livelli di reddito,
- F. considerando che qualsiasi futura modifica della PAC dovrebbe tener conto della situazione specifica dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno avanzati, ed evitare di compromettere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli in tali paesi,
- G. considerando che sono state attuate con piena riuscita riforme fondamentali nel regime del sostegno diretto, e questo in tre riprese a partire dal 1992, così come in tutte le principali organizzazioni di mercato, ad eccezione di quella del settore lattiero-caseario, a partire dal 2004,
- H. considerando che tutti i paesi sviluppati hanno una politica agricola; considerando che nuove circostanze, come la crescita demografica mondiale, il cambiamento climatico, la crescente domanda energetica, la riduzione del sostegno dei prezzi e la maggiore apertura al mercato mondiale tendono, da un lato, a far aumentare i prezzi dei prodotti agricoli sul mercato europeo e provocano, dall'altro, fluttuazioni nettamente più pronunciate a livello dei rendimenti e una maggiore volatilità dei prezzi, ragion per cui diventa più che mai necessario mantenere la politica agricola comune,
- I. considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (intesa in senso sia quantitativo che qualitativo) rimarrà uno degli obiettivi essenziali della PAC, accanto a quello della preservazione degli ecosistemi, senza la quale non si può avere una produzione sana e durevole, e a quello dell'ottimizzazione dell'utilizzo del suolo in tutta l'UE,
- J. considerando che l'UE ha compiuto sforzi considerevoli per ridurre la spesa agricola in relazione al bilancio complessivo, abbassandone la quota da quasi l'80% negli anni '70 al 33% entro la fine delle attuali prospettive finanziarie, mentre la superficie agricola totale dal 2003 è aumentata del 37% per via dell'adesione di nuovi Stati membri,
- K. ricordando gli impegni assunti dai capi di Stato e di governo in occasione del Vertice di Berlino, riguardanti la garanzia delle spese totali per il primo pilastro della PAC

fino al 2013,

- L. considerando che l'Atto di adesione del 2004 prevede deroghe all'applicazione di talune norme della PAC ai nuovi Stati membri, così da compensare il livello inferiore dei pagamenti diretti,
- M. considerando che in talune regioni non esiste alcuna alternativa a certe forme di produzione agricola tradizionale, che spesso costituiscono attività agricole fondamentali per queste regioni e quindi devono essere assolutamente preservate e sostenute per motivi imperativi di politica ambientale e regionale e per salvaguardare il tessuto economico e sociale, soprattutto alla luce del ruolo svolto dalla PAC in quelle regioni cosiddette di convergenza, in cui l'agricoltura e l'allevamento tendono ad assumere grande importanza quale strumento di sviluppo economico e di creazione di occupazione,
- N. considerando che occorre garantire Stabilità agli agricoltori dell'UE affinché le loro aspettative e i loro investimenti non siano vanificati, e che in determinati settori i sistemi regolatori devono permettere una prevedibilità a medio e a lungo termine,
- O. considerando che il legislatore europeo deve evitare che gli agricoltori e gli allevatori europei siano discriminati sia in seno all'Unione che in relazione ai loro concorrenti dei paesi terzi o deve ricorrere a strumenti adeguati per creare parità di opportunità per gli agricoltori e allevatori europei (parità di condizioni di concorrenza); considerando che occorrerà in particolare assicurare che le norme di qualità, di sanità, di ambiente, di benessere degli animali o altro, obbligatorie per gli agricoltori dell'UE, siano rispettate anche dagli esportatori di prodotti agricoli verso l'Unione europea,
- P. considerando gli obiettivi della PAC sono formulati all'articolo 33 del trattato CE e che, con riserva della piena ratifica del trattato di Lisbona, tutte le decisioni giuridiche e di bilancio fondamentali concernenti la PAC richiederanno l'approvazione del Parlamento,
- Q. considerando che garantire la sicurezza alimentare ai cittadini dell'UE è una priorità e che la si può realizzare al meglio attraverso una combinazione di aiuti alla produzione alimentare dell'UE e attraverso importazioni nel quadro delle norme dell'OMC; che tale sicurezza alimentare dipende anche dal contributo dell'UE alla costituzione delle scorte mondiali (oggi drammaticamente limitate), nella prospettiva di consentire all'UE stessa non solo di tutelarsi da penurie ma anche di assumersi la responsabilità per quanto concerne la sicurezza globale dello approvvigionamento alimentare,
- R. considerando che occorre effettuare un'analisi più approfondita dell'evoluzione dei mercati e delle sue ripercussioni sul mercato interno, data la situazione internazionale relativa alla produzione e ai prezzi delle materie prime,

#### Introduzione

1. insiste sulla difesa del concetto di agricoltura sostenibile, competitiva e

multifunzionale, che mantenga il carattere specifico di ciascun settore e zona di produzione e il cui obiettivo fondamentale sia l'approvvigionamento della popolazione con alimenti sani e sicuri, in quantità sufficienti e a prezzi ragionevoli per il consumatore;

- 2. ritiene che la riforma della PAC del 2003 sia stata, nei suoi aspetti essenziali, un notevole successo, dato che ha permesso di accrescere considerevolmente la trasparenza e l'efficacia della PAC stessa, rafforzando nel contempo la responsabilità degli agricoltori e il loro orientamento ai bisogni del mercato, e ritiene altresì che tale processo debba essere proseguito, a condizione che sia rispettato l'impegno dei capi di Stato e di governo del dicembre 2002 di mantenere intatti fino al 2013 i fondi agricoli del primo pilastro; segnala per contro la necessità di proseguire una decisa semplificazione amministrativa della PAC e delle molte direttive e regolamenti UE aventi un impatto sugli agricoltori, al fine di alleviare l'onere per questi ultimi, senza che tale semplificazione dia luogo a una rinazionalizzazione della PAC o a un'ulteriore riduzione degli aiuti a favore degli agricoltori nell'UE;
- 3. ritiene che l'abbandono di qualsiasi forma di regolamentazione in seno all'OMC non sia auspicabile politicamente in quanto, come dimostrato dalla situazione attuale, i livelli degli stock europei e mondiali sono estremamente bassi, si ripercuotono negativamente sul potere d'acquisto dei consumatori e sui redditi degli agricoltori e, al contempo, facilitano la speculazione; sottolinea peraltro che occorre disporre di strumenti contro un eventuale cambiamento drastico della congiuntura o volti ad affrontare i rischi d'incidenti sanitari o i risultati di catastrofi naturali sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico;
- 4. accoglie pertanto favorevolmente gli adeguamenti tecnici derivanti dalla summenzionata comunicazione della Commissione, intesi ad assicurare il funzionamento della riforma del 2003, e chiede alla Commissione di garantire il principio economico fondamentale di stabilità nella PAC;
- 5. chiede alla Commissione, in vista di riforme future, di effettuare un'analisi dei costi e benefici della PAC in termini di sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, autosufficienza nell'approvvigionamento e conservazione delle comunità rurali; sollecita la Commissione ad effettuare un'analisi del costo che può comportare per il consumatore l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari conseguente alla crescita della domanda mondiale, raffrontato con la spesa che la politica agricola rappresenta oggi per il cittadino;
- 6. ritiene che, in relazione ai negoziati dell'OMC, la sfida per l'UE consista nel far fronte a tutti i vincoli futuri in modo da massimizzare la propria prosperità interna; ribadisce che spetta all'UE di fare il miglior uso possibile della flessibilità disponibile, ad esempio nel caso dei "prodotti sensibili"; sottolinea tuttavia che la condizione per qualsiasi accordo sull'agricoltura nel quadro dell'OMC consiste nel pervenire ad un accordo sulla proprietà intellettuale che copra le indicazioni geografiche e il riconoscimento degli interessi non commerciali quali criteri di importazione

- 7. invita la Commissione a tenere in conto, nel quadro degli attuali negoziati OMC, le specificità della produzione agricola in quanto settore di produzione alimentare ed elemento strutturale ai fini dell'equilibrio territoriale, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia di adeguati livelli quantitativi e qualitativi in materia di sicurezza alimentare;
- 8. ritiene tuttavia che l'UE debba disporre di strumenti sufficienti in grado di far fronte a crisi di mercato e di approvvigionamento nei settori agricolo e sanitario in futuro;
- 9. sottolinea la necessità di procedere al riconoscimento, in modo effettivo e con mezzi adeguati, finanziari e di altro tipo, delle funzioni produttive, ambientali e rurali svolte dall'agricoltura;
- 10. appoggia in linea di principio l'integrazione degli obiettivi generali nella PAC, segnatamente la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, la coesione territoriale, la protezione dei consumatori, dell'ambiente, del clima e degli animali, le energie rinnovabili e la biodiversità; segnala tuttavia che ciò deve collocarsi nel quadro di una politica di sviluppo sostenibile che combini prestazione economica, conservazione degli ambienti e delle risorse naturali, valorizzazione del territorio ed equità sociale; ricorda tuttavia che i Capi di Stato e di governo hanno confermato gli obiettivi della PAC mantenendo il contenuto dell'articolo 33 del trattato CE nel trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;
- 11. sottolinea che l'integrazione di obiettivi generali nella PAC non dovrebbe mettere in questione la produzione di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento in regioni montane, svantaggiate, periferiche e insulari dell'UE, che applicano metodi di produzione estensiva e forniscono in ampia misura prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento per il mercato locale, ma che vendono tali prodotti anche sui mercati nazionali degli Stati membri;
- 12. ritiene che, se l'UE impone requisiti rigorosi ai suoi agricoltori e produttori, essa debba altresì assicurare che gli stessi requisiti siano soddisfatti da quanti esportano i loro prodotti agricoli verso l'UE e debba altresì insistere sull'inclusione degli obiettivi generali di cui sopra nei negoziati OMC;
- 13. respinge una riduzione del bilancio complessivo del primo pilastro per il periodo che va fino al 2013 e sottolinea che, in un momento in cui i mercati agricoli e dell'allevamento sono colpiti da turbolenze e le riforme si trovano solo a metà percorso, gli agricoltori hanno assolutamente bisogno di affidabilità, sicurezza e, soprattutto, rispetto delle decisioni assunte nel 2003;
- 14. respinge qualsiasi discriminazione basata sulle dimensioni dell'azienda e sulla forma giuridica in sede di pagamenti diretti, ma riconosce al contempo che tutta la ridistribuzione degli aiuti nel quadro del primo pilastro deve basarsi su una valutazione olistica dei suoi effetti sulla coesione sociale e regionale, sull'occupazione, sull'ambiente, sulla competitività e sull'innovazione;

- 15. chiede di fornire aiuti esclusivamente agli agricoltori attivi nella produzione agricola;
- 16. segnala che la summenzionata comunicazione della Commissione riserva troppo poca attenzione ai problemi, alle necessità e alle sfide cui si trova confrontato il settore agricolo dei dodici nuovi Stati membri, e raccomanda di tenerne conto in occasione delle prossime riforme, prendendo anche in considerazione un finanziamento supplementare specifico destinato alla ristrutturazione e all'ammodernamento;

#### Pagamenti diretti

- 17. considera i pagamenti diretti assolutamente necessari anche in futuro in quanto garanzia di reddito di base, non solo in caso di disfunzioni del mercato ma anche come remunerazione per la fornitura di beni comuni da parte degli agricoltori e come compensazione per le norme in materia di ambiente, di approvvigionamento e sicurezza alimentare, di tracciabilità e di benessere animale nonché in campo sociale, che sono estremamente rigorose raffrontate su scala internazionale;
- 18. rileva tuttavia che il livello dei pagamenti non sempre sembra essere commisurato agli sforzi compiuti dagli agricoltori interessati per conformarsi alle norme, in quanto i pagamenti continuano a dipendere in ampia misura dalle spese storiche;
- 19. sollecita pertanto una relazione della Commissione che valuti l'entità dei costi addizionali di cui devono farsi carico gli agricoltori europei, rispetto ai loro principali concorrenti sul mercato mondiale, per conformarsi alle norme comuni in materia di ambiente, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare; la relazione dovrebbe inoltre paragonare questi costi all'importo reale dei pagamenti diretti percepiti dagli agricoltori, nonché trattare in maniera sufficientemente dettagliata i vari tipi di agricoltori nei singoli Stati membri; essa poi dovrebbe essere pubblicata prima che inizino le procedure decisionali relative alla politica agricola comune dopo il 2013;
- 20. accoglie con favore la proposta della Commissione di concedere agli Stati membri su base volontaria maggiore flessibilità nel passaggio verso una separazione dei pagamenti diretti dai valori di riferimento storici e verso un sistema più uniforme, e invita la Commissione a chiarire, contestualmente alla presentazione della proposta legislativa, se, alla luce delle esperienze positive negli Stati membri, per questi ultimi sia realizzabile entro il 2013 una transizione più rapida su base volontaria verso un premio unico regionale o nazionale per superficie per quanto riguarda i pagamenti disaccoppiati; sottolinea tuttavia che gli Stati membri con disaccoppiamento completo (o parziale) basato sui pagamenti storici possano scegliere di abbandonare tale sistema in vigore fino al 2013; invita la Commissione ad effettuare uno studio circa l'impatto potenziale di un premio per superficie, in particolare per quanto riguarda le aziende agricole ad alta densità di allevamento su superfici agricole relativamente piccole;
- 21. sottolinea che, optando per il passaggio a un modello regionale, occorre tenere conto delle difficoltà dovute alle peculiarità dei diritti specifici per l'allevamento, vale a dire il fatto che alcuni allevatori non dispongono, o dispongono solo limitatamente, di superfici agricole, nonché il fatto che l'allevamento estensivo in numerose regioni

- dell'UE si basa su un uso collettivo di pascoli indivisi, di proprietà di comuni, di comunità o di organismi statali;
- 22. ritiene che, dato il numero sempre maggiore di settori coperti dal regime di pagamento unico (RPU) e alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime, alcune decisioni e norme d'applicazione risultino inutilmente rigide e complesse, per cui appare necessaria una ridefinizione delle norme, del quadro applicativo e della gestione amministrativa, che ne agevoli l'applicazione negli Stati e nei settori che lo desiderino;
- 23. ritiene che il disaccoppiamento dei pagamenti diretti in generale abbia condotto con successo a orientare l'agricoltura europea verso il mercato, dati l'impatto più incisivo sul reddito e la maggiore libertà di decisione degli agricoltori nonché la connessa semplificazione della PAC; invita la Commissione ad applicare la politica di disaccoppiamento a ritmo più sostenuto, a meno che ciò non risulti in svantaggi considerevoli sul piano socioeconomico e/o ambientale in determinate regioni, in particolare quelle meno favorite; rileva tuttavia che vanno elaborate ulteriori valutazioni di impatto al fine di determinare in modo esaustivo gli effetti del disaccoppiamento per quanto riguarda determinate regioni, la produzione e il mercato fondiario;
- 24. ritiene che in generale il disaccoppiamento degli aiuti diretti dalla produzione agricola possa a lungo termine contribuire a ridurre l'impatto ambientale negativo dell'agricoltura europea, purché sia accompagnato da un sostegno rafforzato alle pratiche sostenibili nello sviluppo rurale;
- 25. rileva che qualsiasi ulteriore disaccoppiamento dovrebbe aver luogo solo dopo un attento esame degli effetti potenziali, compresi, ma non esclusivamente, l'equilibrio tra i vari settori agricoli, l'accresciuto pericolo delle monocolture e la minaccia ai settori agricoli a elevata intensità di manodopera;
- 26. riconosce che la situazione dei premi per capo di bestiame, compresi i premi per il latte, non è comparabile, a motivo delle gravi distorsioni di mercato causate, tra l'altro, dal rincaro dei prezzi dei mangimi, che incidono in maggiore misura su alcuni dei sistemi di produzione animale praticati nell'UE;
- 27. ritiene che in talune regioni, quali quelle montane e quelle con difficoltà specifiche (isole, zone secche e umide, regioni ultraperiferiche, ecc.), ove non esiste alcuna alternativa all'allevamento ad intensità di manodopera relativamente elevata, il disaccoppiamento completo dei premi per capo di bestiame possa comportare notevoli svantaggi sul piano sociale, economico e ambientale derivanti dalla variazione dei prezzi dei fattori di produzione, il che non è compatibile con gli obiettivi del trattato; chiede che vengano utilizzati dati di riferimento accurati quale base per l'attribuzione dei diritti agli aiuti in caso di disaccoppiamento (parziale);
- 28. è consapevole del ruolo chiave dell'allevamento per l'agricoltura europea, specialmente in taluni paesi e regioni con zootecnia su vasta scala, e ritiene di

conseguenza ragionevole il mantenimento parziale, per il momento, dei premi accoppiati per animale; riconosce il ruolo di rilievo svolto nell'economia regionale da queste aziende agricole fiorenti; ricorda che gli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contengono una soluzione per le elevate densità di bestiame, che dovrebbe essere esaminata ulteriormente per il periodo successivo al 2013;

- 29. ritiene, tuttavia, che ciò di per sé non sarà sufficiente; accoglie pertanto favorevolmente, quale primo passo nella giusta direzione, la preannunciata modifica dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso "articolo 69"); rileva tuttavia che questo strumento non dovrebbe essere utilizzato per introdurre surrettiziamente una modulazione volontaria e un doppio rafforzamento del secondo pilastro; ritiene, inoltre che tale strumento non debba condurre a una rinazionalizzazione della PAC e che occorra garantire nei limiti del possibile condizioni omogenee tra gli Stati membri;
- 30. chiede che gli stanziamenti a titolo dell'articolo 69 siano erogati in via prioritaria a favore di misure di promozione della coerenza territoriale e di rafforzamento dei singoli settori, in particolare a favore di misure intese a prevenire l'abbandono della produzione agricola, e soprattutto dell'allevamento, in regioni in cui ciò comporterebbe gravi conseguenze per la natura, il paesaggio o lo sviluppo regionale (in particolare le regioni di montagna, le zone umide, le zone affette da penuria d'acqua, altre regioni particolarmente sfavorite e i terreni erbosi situati in posizioni estreme), a favore di misure miranti alla ristrutturazione e al rafforzamento dei settori agricoli chiave (ad esempio i settori lattiero-caseario e dell'allevamento bovino e ovino), nonché a favore di misure ambientali in funzione delle superfici (come l'agricoltura biologica), non contemplate finora nel secondo pilastro, e a favore della gestione dei rischi;
- 31. ritiene che la dotazione dell'articolo 69 rivisto potrebbe, con riserva dei risultati di una valutazione d'impatto e su base volontaria, coprire fino al 12% dei pagamenti diretti per Stato membro;
- 32. esorta la Commissione a presentare proposte di norme comuni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 69 da parte degli Stati membri, al fine di evitare quanto più possibile barriere agli scambi commerciali e distorsioni della concorrenza, e chiede che tali proposte, ove opportuno, si inseriscano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati; chiede, inoltre, che tutte le misure che richiedono l'applicazione dell'articolo 69 siano comunicate alla Commissione; invita infine la Commissione ad elaborare un'analisi d'impatto da allegare alla sua proposta legislativa;
- 33. ritiene che, in linea di principio, le misure finalizzate al rafforzamento di singoli settori dovrebbero essere finanziate nel lungo termine nel quadro del primo pilastro; ritiene pertanto che la Commissione debba valutare a fondo i risultati dell'applicazione dell'articolo 69 rivisto in preparazione di una riforma dopo il 2013;
- 34. invita la Commissione, oltre a ciò, a presentare entro il 30 giugno 2010 una relazione che esponga esaurientemente il modo in cui garantire a lungo termine la produzione comunitaria di seminativi e la sicurezza dell'approvvigionamento per quanto riguarda

il settore dell'allevamento in Europa, tenendo conto dei diversi sistemi di produzione all'interno dell'UE, della multifunzionalità e degli aspetti regionali (come regioni montane, regioni svantaggiate e piccole regioni insulari); ritiene che tale relazione dovrebbe affrontare altresì la questione relativa alla misura in cui gli obiettivi della PAC, anche dal punto di vista della sostenibilità e degli aspetti sociali, possano essere realizzati in modo più efficace e mirato mediante aiuti indiretti disaccoppiati, ad esempio mediante premi per terreni prativi estensivi e per terreni a pascolo, un pagamento speciale per la produzione di latte o carne, premi a favore di stalle costruite e attrezzate conformemente alle norme comuni in materia ambientale e di benessere animale, o strumenti specifici per la gestione delle crisi; sottolinea che la relazione deve appurare se o in quale misura, alla luce delle esigenze specifiche di regioni con aziende di allevamento intensivo, i premi accoppiati per animale o le soluzioni assimilabili agli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) 1782/2003 saranno necessari anche dopo il 2013;

- 35. raccomanda che i nuovi Stati membri che lo desiderino siano autorizzati ad applicare il regime semplificato di pagamento unico per superficie (RPUS) sino al 2013, e chiede alla Commissione di esaminare se non si possa semplificare ulteriormente l'applicazione del RPUS mediante la modifica delle regole sulle superfici ammissibili agli aiuti;
- 36. ritiene che tutti gli stanziamenti di bilancio destinati all'attuazione della PAC, che sono stati risparmiati o non sono stati utilizzati, dovrebbero essere spesi nel quadro della PAC stessa;
- 37. ritiene che i pagamenti diretti continueranno ad essere necessari anche dopo il 2013, ma che tuttavia dovrebbero basarsi su nuovi criteri oggettivi, segnatamente sull'occupazione diretta generata dalle aziende agricole, o assumere maggiormente la forma di un premio destinato agli agricoltori per la gestione del suolo o di un indennizzo per taluni servizi effettivi di interesse generale o norme particolari, comprese quelle sul benessere animale, e ritiene che andrebbe esaminata la conformità delle notevoli differenze nei pagamenti per superficie a livello regionale e della diversa dotazione del secondo pilastro; invita la Commissione a proporre misure idonee finalizzate a garantire che la totalità dei pagamenti diretti vada solo a beneficio delle persone e delle imprese che lavorano effettivamente nell'agricoltura;

#### Semplificazione, condizionalità e orientamento verso il mercato

38. appoggia, dopo un adeguato periodo di eliminazione progressiva, l'integrazione graduale dei sistemi di pagamento basati sulla produzione che sono più piccoli, e quindi più onerosi sotto il profilo amministrativo (foraggio, canapa, lino, fecola di patate), nel regime di pagamento unico per superficie, a meno che ciò non dia luogo a notevoli svantaggi sociali, economici o ambientali in particolari regioni; ritiene che, qualora necessario per motivi di politica regionale, occorrerebbe prevedere misure di accompagnamento a norma dell'articolo 69; invita la Commissione ad effettuare un'analisi caso per caso del suo impatto economico e regionale, che dimostri che si tratta della soluzione adeguata e individui il necessario scadenzario per la sua

- attuazione; sottolinea che il disaccoppiamento non dovrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa delle forme di produzione interessate;
- 39. si dichiara favorevole all'immediata abolizione dell'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, uno strumento di controllo delle quantità che ha perso la sua ragione d'essere in un sistema di aiuti diretti disaccoppiati e che si rivela, oltretutto, estremamente oneroso sul piano amministrativo, e alla conversione dei diritti di ritiro in diritti normali;
- 40. ritiene che, nel quadro della riduzione delle superfici ritirate dalla produzione conseguente all'aumento della domanda di prodotti agricoli, eventuali vantaggi ambientali, derivanti dal ritiro dei seminativi dalla produzione e concernenti l'impollinazione delle coltivazioni da parte delle api, possano essere ottenuti dagli Stati membri in modo più efficace e diretto attraverso misure realizzate a titolo del secondo pilastro e attraverso la modifica della definizione di mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, elementi che faciliterebbero inoltre lo sviluppo della biodiversità della fauna e degli habitat naturali;
- 41. chiede la graduale abolizione del regime di aiuti alle colture energetiche nel corso di un periodo di cessazione progressiva, poiché le colture energetiche sono particolarmente onerose sotto il profilo amministrativo e presentano vantaggi scarsi o inesistenti in termini di politica energetica sul mercato attuale;
- 42. chiede che gli stanziamenti che non sono stati utilizzati a seguito dell'abolizione del premio alle colture energetiche vengano messi a disposizione, tra l'altro, espressamente a favore di misure di accompagnamento nel quadro dell'organizzazione del mercato lattiero, in particolare nelle regioni di montagna e in altre regioni con difficoltà specifiche;
- 43. chiede alla Commissione di rendere disponibili gli stanziamenti non utilizzati del bilancio agricolo, che erano stati previsti per misure di orientamento del mercato quali interventi, sovvenzioni alle esportazioni o immagazzinamento, in via prioritaria tramite l'articolo 69 per il rafforzamento dell'economia nelle zone rurali, in particolare delle aziende agricole, in funzione degli obiettivi di sviluppo rurale;
- 44. ritiene che i pagamenti diretti senza condizionalità non siano più giustificabili; sottolinea a tale riguardo che, per un periodo di transizione, i nuovi Stati membri devono essere coadiuvati dall'UE nell'applicazione delle disposizioni in materia di condizionalità;
- 45. respinge, a fronte del calo dei pagamenti diretti, ogni ampliamento del campo di applicazione della condizionalità fintantoché gli Stati membri e la Commissione non registreranno progressi significativi sulla via della semplificazione e dell'armonizzazione delle disposizioni di controllo e la Commissione non presenterà agli agricoltori una sintesi delle spese connesse alla condizionalità; rimanda a tale proposito alla sua posizione dell'11 dicembre 2007;

- 46. ritiene che la condizionalità debba limitarsi al controllo delle norme essenziali del modello produttivo europeo e delle norme che possono essere soggette a controlli sistematici e armonizzati nei vari Stati membri;
- 47. chiede una maggiore efficacia della condizionalità in relazione ai suoi obiettivi e un'attuazione più omogenea nei vari Stati membri; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti più chiari per assistere gli Stati membri nell'attuazione;
- 48. chiede che si metta fine agli oneri sproporzionati che gravano sull'allevamento per effetto della condizionalità e chiede, in particolare, a tal fine, che si proceda ad un esame critico di alcune norme igieniche e di marcatura (ad esempio marchi auricolari);
- 49. potrebbe far proprio un adeguamento moderato dei requisiti in vista del mantenimento di buone condizioni agricole ed ambientali e della gestione sostenibile del territorio, in considerazione delle mutate condizioni ambientali e di produzione (cambiamento climatico, biomassa), ove fosse garantito che tali requisiti vengono applicati in modo comparabile a livello europeo;
- 50. ritiene che gli Stati membri che applicano il RPUS debbano avere il diritto di applicare il principio di condizionalità in modo scaglionato nel tempo, onde preparare adeguatamente l'introduzione dei sistemi di controllo necessari e convincere gli agricoltori che è fondamentale rispettare le norme stabilite;
- 51. invita la Commissione a proseguire la semplificazione della PAC e nel contempo a verificare regolarmente gli atti legislativi per determinare se sono necessari e se le loro disposizioni sono opportune; ritiene, in tale contesto, che occorra proporre ulteriori misure, come norme transitorie semplificate per i diritti di pagamento in caso di non attivazione, il raggruppamento dei diritti di pagamento minimi, l'introduzione di un premio unico per i piccoli beneficiari, la semplificazione, la riduzione o l'abolizione delle norme relative alla riserva nazionale, in funzione del passaggio al pagamento unico per superficie su scala regionale/nazionale, la rinuncia alla decadenza dei diritti di pagamento in caso di mancato utilizzo, l'abolizione dei registri manoscritti per i bovini e altri animali d'allevamento;
- 52. esorta inoltre gli Stati membri a garantire pagamenti puntuali e la Commissione a consentire l'erogazione di pagamenti anticipati agli agricoltori;
- 53. chiede alla Commissione di stabilire i meccanismi necessari per fare in modo che le importazioni da paesi terzi siano conformi alle stesse norme cui sottostanno i prodotti comunitari in materia di condizionalità, sicurezza alimentare, ecc.;

#### Rete di sicurezza

54. ritiene che, in considerazione del previsto aumento di rischi ambientali, climatici ed epidemici nonché delle notevoli fluttuazioni dei prezzi sui mercati agricoli, sia di vitale importanza adottare misure supplementari di prevenzione dei rischi che fungano da rete di sicurezza;

- 55. ricorda che una produzione orientata al mercato, un'adeguata rotazione delle colture, la diversificazione, gli strumenti finanziari di mercato, i contratti nell'ambito della catena dell'approvvigionamento e le assicurazioni sono strumenti importanti attraverso i quali gli agricoltori possono proteggersi dai rischi, e ricorda che la responsabilità per un'adeguata prevenzione dei rischi incombe in linea di principio agli agricoltori;
- 56. ritiene che, per ovviare alle lacune del mercato, sia opportuno mantenere il sistema di intervento, trasformandolo in una vera e propria rete di sicurezza per le circostanze eccezionali e dotandolo di norme basate sull'evoluzione del mercato mondiale;
- 57. sostiene pertanto la proposta della Commissione di ridurre a zero le soglie di intervento per i cereali e di mantenere una soglia d'intervento, eventualmente ridotta, solo per il frumento;
- 58. ritiene che i sistemi di assicurazione privati o misti, quali le assicurazioni multirischio, vadano sviluppati urgentemente in considerazione dell'aumento dei rischi; è consapevole che tale operazione potrà riuscire solo con una partecipazione pubblica al suo finanziamento; sottolinea che l'introduzione di tali sistemi non deve in alcun modo pregiudicare la parità di condizioni tra i vari Stati membri; chiede alla Commissione di esaminare l'introduzione o la promozione in futuro di un regime comunitario di riassicurazione per far fronte ai problemi derivanti da catastrofi climatiche o ambientali;
- 59. richiama l'attenzione sul fatto che tutti i paesi terzi interessati utilizzano questo tipo di sistemi finanziati dallo Stato;
- 60. ritiene pertanto che occorra creare, in una prima fase, fonti di finanziamento per sovvenzionare a livello nazionale o regionale sistemi di assicurazione contro i rischi a partire dal 2009, tenendo conto dei diversi potenziali di rischio in Europa; ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare la misura in cui i gruppi di produttori, le associazioni di categoria o interprofessionali e il settore assicurativo privato possano essere associati a tali sistemi;
- 61. ritiene che, a fronte di condizioni del tutto diverse nei singoli settori, siano probabilmente preferibili soluzioni settoriali differenziate (analogamente alla soluzione adottata nel settore ortofrutticolo) rispetto ad approcci orizzontali;
- 62. ritiene che tali misure dovrebbero essere finanziate in parte nell'ambito del primo pilastro sulla base dell'articolo 69, visto che rientrano nel campo di applicazione della politica di mercato;
- 63. chiede alla Commissione di studiare l'applicazione di strumenti di gestione delle crisi di mercato e delle crisi climatiche rivolti alle organizzazioni di produttori e alle cooperative, al fine di assisterle a sostenere i costi connessi a un calo dell'apporto di prodotto da parte dei loro membri;
- 64. ritiene che le misure di gestione e prevenzione dei rischi non debbano tradursi nella

- reintroduzione di misure di sostegno basate sulla produzione;
- 65. ritiene pertanto che la Commissione debba elaborare un contesto comune per il finanziamento dei sistemi di gestione dei rischi da parte degli Stati membri, nel rispetto dei sistemi attualmente in uso o approvati in passato dalla Commissione, al fine di escludere quanto più possibile distorsioni alla concorrenza e agli scambi, eventualmente mediante l'introduzione di norme comuni in seno alle singole organizzazioni comuni di mercato;
- 66. invita la Commissione a presentare entro il 30 giugno 2010 un'analisi complessiva degli esistenti sistemi di gestione dei rischi e delle possibilità di estenderli a livello comunitario dopo il 2013;

#### Modulazione/soglia di riduzione/degressività/soglia minima

- 67. richiama l'attenzione sul fatto che l'imposizione di massimali degressivi, la modulazione e la disciplina di bilancio possono, in caso di attuazione delle proposte della Commissione, avere importanti effetti ridistributivi in talune regioni;
- 68. ritiene che qualsiasi modifica degli stanziamenti per lo sviluppo rurale che sia incompatibile con i massimali parziali di cui all'allegato III dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 debba essere approvata da tutti i firmatari;
- 69. ricorda che non è stata realizzata finora alcuna valutazione d'impatto delle conseguenze della prosecuzione della modulazione, della degressività e delle soglie minime sul mercato del lavoro delle zone rurali e sulla coesione regionale; sottolinea pertanto che occorre procedere ad una valutazione del primo pilastro;
- 70. sottolinea che i limiti più bassi proposti dalla Commissione potrebbero avere effetti non trascurabili in taluni Stati membri e potrebbero avere ripercussioni sulla ripartizione dei pagamenti PAC tra gli Stati membri, mentre il limite superiore prevede un trasferimento di circa 500 milioni di euro dal primo al secondo pilastro; ricorda che permangono seri dubbi per quanto riguarda l'attuale rapporto costi-benefici delle misure del secondo pilastro; ritiene, quindi, che i risparmi realizzati grazie all'eventuale applicazione di tale provvedimento debbano restare nel primo pilastro;
- 71. respinge la proposta della Commissione relativa alla degressività (riduzione fino al 45%) nella sua forma attuale, in quanto non stabilisce una chiara connessione tra le dimensioni e la ricchezza di un'azienda e non tiene conto nel calcolo della manodopera necessaria per gestire un'azienda agricola di grandi dimensioni; ritiene che la proposta della Commissione discriminerebbe ingiustificatamente le aziende o associazioni agricole e condurrebbe a una perdita di posti di lavoro e alla frammentazione di strutture competitive mature, con la conseguenza di determinare scissioni aziendali solamente per motivi legati alle sovvenzioni, il che provocherebbe danni strutturali in alcune regioni d'Europa;
- 72. ritiene che la degressività e/o la definizione di massimali siano accettabili solo sulla

base di una valutazione approfondita delle conseguenze per il mercato del lavoro e per le politiche regionali e solo a condizione che si instauri un sistema che permetta di tenere conto del numero di lavoratori a tempo pieno coperti dalla previdenza sociale, di talune strutture aziendali (imprese condotte da più famiglie, organizzazioni cooperative, ecc.) o dei costi totali della manodopera, al fine di ridurre la degressività; chiede alla Commissione di tenere presente che è opportuno non svantaggiare le aziende più piccole riunite in un'unica persona giuridica al fine di creare economie di scala e divenire più concorrenziali;

- 73. chiede che gli eventuali fondi risultanti dalla degressività restino nelle regioni o Stati membri interessati, dove verranno, ad esempio, utilizzati per finanziare misure conformemente all'articolo 69 o nel quadro del secondo pilastro; chiede che tali fondi siano rivolti direttamente agli agricoltori;
- 74. appoggia, anche alla luce della relazione annuale 2006 della Corte di conti, la proposta di innalzare le soglie minime a 1 ettaro o all'importo corrispondente di 250 EUR, in combinazione con l'introduzione di un premio unico o di un forfait minimo per i piccoli beneficiari; ritiene tuttavia che, in casi debitamente giustificati, in considerazione delle notevoli differenze nelle strutture agricole, dovrà essere lasciata agli Stati membri la facoltà di fissare le soglie minime;
- 75. appoggia nondimeno gli sforzi della Commissione intesi ad assicurare il finanziamento adeguato di una politica sostenibile per le zone rurali nel quadro del secondo pilastro della PAC, pur ritenendo che tale obiettivo non debba essere conseguito a detrimento del primo pilastro;
- 76. segnala che, viste le già drastiche riduzioni singole applicate, un'ulteriore riduzione dell'8% dei pagamenti diretti non sia ammissibile senza una preventiva valutazione d'impatto;
- 77. ritiene che, a fronte delle numerose richieste di riduzione dei grandi pagamenti, si potrebbe prevedere una modulazione progressiva sulla base delle informazioni disponibili e di una valutazione d'impatto, tenendo conto della struttura dell'azienda agricola (associazioni, ecc.), dell'organizzazione del lavoro e/o del costo della manodopera e dei tipi specifici di produzione nei diversi sistemi di pagamento diretto (ad esempio: problemi specifici di aziende agricole e regioni ad alta densità di allevamento su superfici relativamente ridotte).

Ritiene che i fondi risultanti dalla modulazione debbano essere ripartiti conformemente alle regole generalmente applicabili agli stanziamenti di modulazione e rimanere nelle regioni o Stati membri da cui provengono.

Ritiene che si potrebbe prevedere una modulazione progressiva nella forma seguente:

- Pagamenti diretti di 10 000 100 000 EUR 1% (per l'intero periodo 2009-2013)
- Pagamenti diretti di 100 000 200 000 EUR 2% (per l'intero periodo 2009-2013)

PE 404.183\48

- Pagamenti diretti di 200 000 300 000 EUR
   3% (per l'intero periodo 2009-2013)
- Pagamenti diretti di oltre 300 000 EUR 4% (per l'intero periodo 2009-2013);
- 78. chiede che la modulazione facoltativa sia sostituita dalla modulazione obbligatoria;
- 79. ritiene che i fondi di modulazione vadano resi disponibili innanzitutto nel quadro del metodo LEADER e vadano destinati a misure contro la perdita di biodiversità, all'assicurazione contro i rischi, all'adattamento al cambiamento climatico, alle misure miranti all'utilizzazione sostenibile della biomassa, alle misure di accompagnamento delle riforme strutturali (ad esempio l'organizzazione del mercato del latte), alla salvaguardia della produzione nelle regioni montane, nelle piccole regioni insulari e in altre regioni comparativamente sfavorite, alla garanzia di qualità, comprese le misure di protezione degli animali, all'agricoltura biologica, a misure di smaltimento nonché all'adeguamento ai progressi tecnici; chiede che tutte queste misure vadano a diretto beneficio degli agricoltori;

## Organizzazione comune del mercato lattiero

- 80. è consapevole del fatto che l'attuale regime delle quote lattiere nella sua forma attuale non verrà presumibilmente proseguito oltre il 2015 e invita la Commissione a effettuare un'analisi esaustiva sulle possibili modalità di organizzazione del mercato del latte in futuro; invita la Commissione a presentare, per il periodo successivo al 2015, un piano convincente per il settore lattiero, che garantisca la continuazione della produzione di latte in Europa, anche in zone montane, in zone periferiche e in zone con difficoltà specifiche;
- 81. richiama l'attenzione della Commissione sulle decisioni prese dal Parlamento<sup>28</sup> nel quadro del "mini-pacchetto lattiero" rela tivo alle misure di mercato e al fondo lattiero:
- 82. invita tutte le parti interessate ad utilizzare il tempo intercorrente fino al 2015 per stabilizzare o rafforzare le posizioni di mercato e garantire un "atterraggio morbido" del comparto lattiero-caseario europeo, preferibilmente mediante aumenti strutturali delle quote;
- 83. chiede un adeguamento delle quote lattiere al mercato in risposta alle variazioni della domanda sui mercati mondiali; ritiene pertanto che le quote debbano essere aumentate del 2% nella campagna lattiera 2008/2009 su base volontaria per ciascuno Stato membro; invita la Commissione a destinare l'aumento alla riserva nazionale; chiede una revisione annuale della quote;
- 84. chiede, inoltre, una riduzione sostanziale del superprelievo per la campagna lattiera 2009/2010, alla quale dovranno seguire altre diminuzioni negli anni successivi al fine di compensare l'aumento dei prezzi delle quote, e un bilanciamento ex-post delle quote

PE 404.183\49

ΙΤ

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> P6\_TA(2007)0371, P6\_TA(2007)0372, P6\_TA(2007)0373.

- a livello europeo che consenta un loro miglior utilizzo;
- 85. chiede particolari misure di accompagnamento al fine di prevenire l'abbandono della produzione lattiera nelle regioni montane e in altre regioni con particolari difficoltà, nei casi in cui non esistano alternative alla produzione lattiera tradizionale o in cui l'abbandono dell'attività agricola si tradurrebbe nella perdita di importanti ambienti naturali;
- 86. ritiene che occorra stanziare fondi adeguati, prioritariamente a titolo dell'articolo 69, al fine di preservare l'industria lattiera, in particolare nelle regioni montane, nelle regioni ultraperiferiche (quali le Azzorre) e in altre regioni con difficoltà paragonabili, ad esempio mediante integrazioni ai pagamenti per superficie (analogamente alle misure del settore dello zucchero) sotto forma di premi per le vacche da latte, le praterie o i pascoli estensivi, di un premio lattiero speciale o di programmi speciali regionali miranti a rafforzare o a ristrutturare il settore e a promuovere prodotti di particolare qualità;
- 87. ritiene che il rafforzamento delle associazioni di produttori, delle federazioni settoriali e delle organizzazioni interprofessionali possa costituire un ulteriore elemento dell'articolo 69 rivisto;
- 88. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di un aumento non lineare delle quote nazionali al fine di introdurre ulteriori incrementi per gli Stati membri in cui le quote di produzione sono tradizionalmente deficitarie;
- 89. ritiene che, per finanziare tali misure, sia necessario costituire un fondo specifico (Fondo lattiero), che potrebbe essere in parte finanziato dai risparmi risultanti dalla riforma del settore:

#### Varie

- 90. sottolinea che la forza e il futuro dell'agricoltura europea risiedono nei prodotti regionali, tradizionali e in altre categorie di prodotti di riconosciuta alta qualità e di valore aggiunto;
- 91. invita a tal riguardo la Commissione a istituire un "marchio europeo" per identificare la qualità della produzione agricola e alimentare dell'UE sul mercato europeo e sui mercati internazionali e per identificare le norme severe in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare in base alle quali si svolge la produzione;
- 92. invita pertanto la Commissione a presentare un piano globale mirante a migliorare la commercializzazione, nell'Unione europea e all'estero, dei prodotti europei di alta qualità, ad esempio attuando campagne di informazione e di promozione, sostenendo le organizzazioni di produttori nella concezione e nell'intensificazione delle loro attività o altre forme di organizzazioni di filiera e introducendo un'etichettatura adeguata, che preveda, in particolare, l'indicazione di origine delle materie prime

- agricole impiegate e che sia più chiara e trasparente per i consumatori;
- 93. invita la Commissione ad aumentare, nel quadro di un adeguamento del bilancio, gli stanziamenti destinati a campagne d'informazione e di promozione sui mercati interno ed esterno;
- 94. invita la Commissione a riflettere sulla necessità di una politica di comunicazione autentica relativa alla PAC, che sarebbe destinata a ridurre la frattura tra il mondo agricolo e la società, e che non funzionerebbe esclusivamente come meccanismo di promozione e di pubblicità;
- 95. ritiene che occorra consolidare e sostenere maggiormente le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, in particolare negli Stati membri in cui tali organizzazioni sono poco numerose, in modo da rafforzare la posizione di mercato degli agricoltori nei confronti del dettaglio e della distribuzione e, parallelamente, promuovere i sistemi di garanzia della qualità nella catena di produzione alimentare, in particolare individuando alternative agli attuali metodi di produzione;
- 96. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per evitare che imprese del settore svolgano attività speculative, acquisiscano posizioni dominanti nei mercati dei generi alimentari o formino oligopoli sfruttando l'attuale assenza di norme legislative o di controlli, le carenze organizzative dei produttori e dei consumatori e la mancanza di infrastrutture adatte, avendo come scopo esclusivo l'incremento dei profitti, la riduzione dei prezzi al produttore e l'imposizione di prezzi elevati per i consumatori;
- 97. deplora che la Commissione abbia perso l'opportunità di affrontare in una prospettiva più ampia i problemi legati alle accresciute importazioni di alimenti e mangimi non conformi agli standard comunitari, rischiando così di pregiudicare i risultati ottenuti dall'Unione europea in materia di ambiente, di benessere degli animali e di condizionalità sociale degli aiuti pubblici; chiede alla Commissione di proporre misure atte a rimediare a tale situazione quanto prima possibile e far rispettare le disposizioni ambientali e sanitarie comunitarie;
- 98. invita la Commissione a mettere a punto con urgenza una strategia organica per difendere i fattori europei di carattere non commerciale in sede di negoziati mondiali sul commercio, in particolare le questioni del riconoscimento e della protezione delle indicazioni geografiche, del benessere degli animali e dello stato sanitario dei prodotti animali e vegetali importati, ecc., al fine di evitare una concorrenza sleale nei confronti dei produttori europei e impedire che i problemi in materia di benessere animale e di ambiente vengano esportati ai paesi terzi; invita la Commissione a sostenere attivamente nei negoziati OMC il concetto di accesso qualificato al mercato, al fine di promuovere criteri di sostenibilità in agricoltura;
- 99. ricorda che anche in futuro l'agricoltura europea non potrà fare a meno di un'adeguata protezione esterna; chiede pertanto che i prodotti provenienti da paesi terzi siano

- soggetti agli stessi requisiti di qualità e sicurezza applicati ai prodotti dell'UE;
- 100.ritiene che l'eliminazione degli aiuti all'esportazione debba essere compensata dall'organizzazione di azioni di promozione nei paesi terzi;
- 101.rammenta che nel contesto dei mutamenti climatici si profilano per l'agricoltura due grandi sfide: l'attenuazione delle emissioni di gas a effetto serra, responsabili dei cambiamenti del clima, e l'adattamento agli impatti prodotti da tali cambiamenti; sottolinea che per l'agricoltura ciò si traduce nella duplice sfida di ridurre le proprie emissioni e di adattarsi ai previsti impatti del riscaldamento globale;
- 102. sottolinea che i mutamenti climatici rappresentano un problema non solo ambientale ma anche sociale ed economico, per cui le preoccupazioni ambientali e gli sforzi compiuti nel settore agricolo, che è uno dei più vulnerabili in quanto direttamente dipendente dai fattori climatici, dovrebbero tener conto della necessità di garantire la vitalità economica e sociale delle aree rurali;
- 103.rammenta che il peso del fattore agricoltura sull'effetto serra (dovuto all'emissione di due importanti gas serra, e precisamente il metano e il protossido di azoto) è nell'UE limitato e oltretutto in diminuzione grazie a misure già in vigore nel quadro della PAC, quali la condizionalità, i regimi agroambientali e altri interventi di sviluppo rurale;
- 104.invita la Commissione a verificare in quale misura tali risultati possano essere ulteriormente migliorati vincolando l'agricoltura ai meccanismi di Kyoto;
- 105. ritiene che la produzione di energie rinnovabili di origine agricola non possa avvenire, a causa dell'impatto che produce, a scapito dell'allevamento e della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare delle popolazioni in Europa e nel mondo, della sostenibilità e della biodiversità; chiede pertanto alla Commissione di realizzare una valutazione dell'impatto della promozione di energie rinnovabili per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e l'ambiente; chiede che siano destinati fondi adeguati alla ricerca e all'introduzione di tecnologie energetiche recenti ed efficienti che sfruttino appieno la biomassa (ad esempio biocarburanti della seconda generazione); ribadisce con forza che gli impianti di biogas a base di residui animali disporranno nel breve termine del potenziale di crescita più elevato e più sostenibile in termini di ricavo di energia supplementare dalla biomassa;
- 106. sottolinea la forte correlazione tra le attività agricole e la qualità e la quantità dell'acqua, e sottolinea che le pressioni derivanti dall'agricoltura sull'ambiente idrico devono essere gestite in modo sostenibile; ritiene che la legislazione in materia di ambiente, abbinata con il principio "chi inquina paga", dovrebbe costituire il principio guida per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche nonché degli obiettivi ambientali;
- 107. ritiene che lo sviluppo del sistema dei pagamenti agricoli debba continuare dopo il 2013 e chiede a tal fine alla Commissione di presentare, entro il 30 giugno 2010, anche considerando il fatto che gli agricoltori europei hanno bisogno di una sicurezza

di pianificazione a lungo termine, un'analisi approfondita delle riforme ipotizzabili, in particolare definendo obiettivi strategici che collochino lo sviluppo dell'agricoltura europea in una prospettiva che metta in risalto l'innovazione, la valorizzazione dei territori, la qualità della produzione, il reddito degli agricoltori, la preservazione dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; invita la Commissione a prendere in esame una semplificazione amministrativa radicale, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dei premi annuali di importo inferiore a 20 000 EUR per beneficiario;

- 108. rileva che l'agricoltura condiziona, crea e minaccia la biodiversità; ritiene necessari sforzi a livello mondiale, locale e dell'UE per proteggere i preziosi servizi per l'ecosistema che la biodiversità fornisce, segnatamente la purificazione dell'aria e dell'acqua, l'impollinazione dei raccolti e la protezione dall'erosione;
- 109. rileva che, nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, lo sviluppo rurale (e il suo strumento finanziario FEASR) inteso come il secondo pilastro della PAC ha un importante impatto regionale; esorta la Commissione a sfruttare le possibilità di un'attuazione più coerente in relazione ai programmi di politica regionale (fondi strutturali) per giungere a un approccio integrato nei settori in cui si possono realizzare sinergie;
- 110. ritiene che lo sviluppo rurale non sia possibile senza l'attività agraria e che l'obiettivo debba essere quello di garantire la sostenibilità economica e migliorare la qualità di vita degli abitanti delle zone rurali;
- 111. esorta la Commissione a presentare una serie coerente di proposte volte a mantenere e a sviluppare un'attività agricola sostenibile, in particolare nelle zone meno favorite e nelle zone con svantaggi naturali, che sono di cruciale importanza per la protezione della biodiversità e la preservazione degli ecosistemi;
- 112. invita la Commissione a intensificare le politiche di ricerca e di trasferimento tecnologico, in particolare per promuovere metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente e degli ecosistemi, nell'interesse di un'agricoltura sostenibile;
- 113. richiama l'attenzione sui progetti coronati da successo in tutta l'UE in cui la cooperazione a livello locale e regionale tra agricoltori, gruppi ambientalisti e autorità ha permesso di ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente;
- 114.ritiene in particolare che qualsiasi sistema futuro dovrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti della coerenza sociale, economica e territoriale e dello sviluppo integrato delle aree non solo rurali ma anche periurbane, sul rafforzamento dei settori agricoli chiave, sul pagamento di servizi e sulla compensazione per oneri particolari nonché sulla gestione dei rischi; ritiene a tal fine che occorra ridefinire interamente il rapporto tra il primo e il secondo pilastro;
- 115. ritiene che l'agricoltura europea possa fornire soluzioni ecologiche per i problemi più urgenti della nostra società urbanizzata anche nelle regioni periurbane e possa così

contribuire al conseguimento degli obiettivi delle strategie di Lisbona e di Göteborg;

116. richiama l'attenzione sulla particolare funzione degli agricoltori nelle aree periurbane; ritiene infatti che gli agricoltori e i gestori del territorio in aree perturbane possano promuovere soluzioni che rispondano agli obiettivi sia di Lisbona (conoscenza, ricerca, innovazione) che di Göteborg (sostenibilità);

o

0 0

117. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 20.5.2008 COM(2008) 306 definitivo

2008/0103 (CNS) 2008/0104 (CNS) 2008/0105 (CNS) 2008/0106 (CNS)

### Proposta di

### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

## Proposta di

### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

### Proposta di

### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IT IT

## Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013)

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008) 1885}

{SEC(2008) 1886}

IT IT

## **RELAZIONE**

#### 1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 intitolata "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata" si prefiggeva come obiettivi precipui di valutare l'attuazione della riforma della PAC del 2003 e di apportarvi gli adeguamenti ritenuti necessari al fine di semplificare ulteriormente la politica agricola comune e renderla atta a cogliere nuove opportunità di mercato e ad affrontare nuove sfide, quali i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la bioenergia.

Uno dei suddetti obiettivi, quello di cogliere nuove opportunità di mercato, ha assunto una dimensione inattesa negli ultimi mesi, con il forte rialzo dei prezzi di molte materie prime agricole, giunti a livelli eccezionali. Il loro costante aumento per tutto il 2006 e nella prima metà del 2007 ha già suffragato le conclusioni della comunicazione dello scorso novembre, che raccomandavano l'abolizione di ogni rimanente dispositivo di contenimento dell'offerta (in particolare quote latte e messa a riposo). La congiunzione di fattori che ha portato a questa situazione e la risposta più opportuna da parte dell'UE sono analizzate in un'altra comunicazione della Commissione.

Restano peraltro valide le principali conclusioni della comunicazione di novembre sulla valutazione delle recenti riforme della PAC. Queste hanno segnato una nuova fase del processo avviato, caratterizzata dal disaccoppiamento della maggior parte dei pagamenti diretti tramite il regime di pagamento unico (RPU), introdotto nel 2003 nei settori dei seminativi, delle carni bovine e ovine nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e nel 2004 in quelli dell'olio di oliva, del cotone e del tabacco. Un altro frutto della riforma del 2003 è stato il potenziamento della politica di sviluppo rurale (PSR), che si è vista assegnare risorse supplementari e i cui strumenti d'intervento sono stati riorganizzati nel 2005. Infine, il processo di riforma è proseguito con la ristrutturazione dei settori dello zucchero (nel 2006), degli ortofrutticoli e del vino (nel 2007).

Le riforme summenzionate denotano una svolta sostanziale nell'orientamento della PAC, che oggi risulta più atta a realizzare i propri obiettivi fondamentali.

- Il sostegno ai produttori è ormai in gran parte (per il 90%) disaccoppiato dalle decisioni di produzione, il che consente agli agricoltori dell'UE di operare le proprie scelte in risposta ai segnali del mercato e di adattarsi al mutato ambiente economico basandosi esclusivamente sulle proprie preferenze e sulle potenzialità della propria azienda. È il modo più efficiente per sostenere i redditi agricoli.
- Abbandonando il sostegno ai prodotti, che era generalmente considerato come la
  causa dei passati problemi di sovrapproduzione, e riducendo i prezzi comunitari di
  sostegno, la PAC è riuscita ad allineare l'agricoltura europea ai mercati mondiali,
  a stabilizzare gli equilibri di mercato e a contenere l'onere di bilancio delle scorte
  d'intervento o dello smaltimento delle eccedenze.
- Il processo di riforma ha avuto come risultato il rafforzamento della competitività dell'agricoltura europea, tanto che l'UE è diventata nonostante la contrazione della sua quota nella maggior parte dei mercati delle materie prime la più grande

esportatrice di prodotti agricoli, per lo più di alto valore, rimanendo al contempo la prima importatrice mondiale di prodotti agricoli e di gran lunga il principale mercato di sbocco per i paesi in via di sviluppo.

- La PAC contribuisce sempre più a scongiurare i rischi di dissesto ambientale e a procurare molti dei beni pubblici ai quali la nostra società aspira, dal momento che, grazie al principio di condizionalità, il sostegno concesso ai produttori è ora subordinato al rispetto di norme e criteri relativi all'ambiente, alla sicurezza alimentare, alla qualità dei cibi e al benessere degli animali.
- Il potenziamento della politica di sviluppo rurale favorisce la tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale, oltre a creare occupazione e a stimolare la crescita e l'innovazione nelle zone rurali, con particolare attenzione a quelle periferiche, spopolate o fortemente dipendenti dall'attività agricola.

Gli sviluppi sopra descritti indicano che la PAC di oggi non è più la stessa di ieri. Ma, come si afferma nella comunicazione "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata", per continuare ad essere una politica dell'oggi e del domani, la PAC deve poter valutare i propri strumenti, verificare se funzionano come si deve, individuare gli adeguamenti necessari per raggiungere i propri obiettivi dichiarati e sapersi adattare alle nuove sfide.

Coerentemente con le indicazioni fornite nella comunicazione, la Commissione ha elaborato proposte legislative accompagnate da una relazione sull'impatto della "valutazione dello stato di salute della PAC", basata sui risultati di un'ampia consultazione dei portatori di interesse e sui contributi delle altre istituzioni europee.

Le proposte legislative riguardano tre regolamenti di base:

- regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tali proposte, pur non costituendo una radicale riforma, configurano il futuro profilo della PAC in sintonia con l'obiettivo generale della Commissione e con i dettami dei trattati, che prescrivono di promuovere un'agricoltura sostenibile e orientata al mercato.

# 2. REGIME DI PAGAMENTO UNICO (RPU) E REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE (RPUS)

### 2.1. Semplificazione

Migliore regolamentazione e semplificazione sono una delle priorità politiche della Commissione per il periodo 2004–2009. La PAC si è avviata decisamente sulla strada della semplificazione con la riforma del 2003, inglobando la maggior parte degli aiuti diretti agli agricoltori nel regime di pagamento unico, e con l'adozione di un'unica organizzazione comune di mercato (OCM) nel 2007.

Riguardo all'RPU, l'esperienza ha dimostrato che questo regime ha contribuito a ridurre l'onere amministrativo, ad arginare la spesa pubblica, a migliorare l'immagine della PAC presso l'opinione pubblica e a stimolare la competitività dell'agricoltura europea, anche se si può fare di più nel senso della semplificazione, soprattutto nell'ambito della condizionalità e del sostegno parzialmente accoppiato.

## Condizionalità

La riforma del 2003 ha introdotto la condizionalità nel pagamento unico per azienda. Ciò significa che i pagamenti agli agricoltori sono subordinati al rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sia gli Stati membri che la Commissione stessa, in occasione delle verifiche preliminari alla liquidazione dei conti, hanno tuttavia additato una serie di problemi pratici nell'applicazione della condizionalità. Ciò ha indotto la Commissione a riesaminare la portata della condizionalità al fine di semplificarla e renderla più mirata. Le proposte tendono, in particolare, a sopprimere alcuni dei requisiti obbligatori la cui pertinenza è messa in dubbio o che dipendono dalla responsabilità dell'agricoltore e ad aggiungere alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei criteri intesi a salvaguardare i benefici ambientali della messa a riposo e ad affrontare la problematica relativa alla gestione delle risorse idriche.

### Sostegno parzialmente accoppiato

All'epoca della riforma del 2003, alcuni Stati membri ritenevano che il disaccoppiamento completo avrebbe potuto avere effetti perversi quali l'abbandono della produzione, una penuria di materie prime per l'industria di trasformazione o problemi sociali e ambientali nelle zone con poche alternative economiche. Per questo motivo venne deciso di mantenere un certo grado di sostegno accoppiato in alcuni settori.

L'esperienza del disaccoppiamento permette oggi di affermare che, in generale, questa prassi non ha comportato drastici mutamenti nella struttura di produzione a livello dell'UE e ha indotto gli agricoltori a soddisfare le esigenze del mercato mediante una produzione più sostenibile. Va inoltre sottolineato che la coesistenza di due sistemi paralleli (sostegno accoppiato e disaccoppiato) non ha certo contribuito a semplificare il lavoro delle amministrazioni nazionali e regionali.

In base a tali considerazioni si propone ora, in coerenza con i principi della riforma del 2003, di eliminare il rimanente sostegno accoppiato e di integrare pienamente gli aiuti in questione nel regime di pagamento unico. Viene fatta tuttavia un'eccezione

per i premi concernenti le vacche nutrici e le carni ovine e caprine. In questi settori si propone di autorizzare gli Stati membri a mantenere gli aiuti accoppiati attualmente esistenti, al fine di sostenere l'attività produttiva in regioni pressoché prive di alternative economiche.

## Altre questioni correlate alla semplificazione

La proposta comprende anche altre misure tese a semplificare ulteriormente l'RPU. In particolare, si è provveduto a rendere più flessibili l'utilizzo della riserva nazionale, la cessione dei diritti all'aiuto, la scelta di modificare i diritti e i termini di pagamento. Si propone altresì l'abolizione dei diritti di ritiro.

## 2.2. Verso una forfettizzazione del sostegno disaccoppiato

La riforma del 2003 ha introdotto il sostegno disaccoppiato per azienda come elemento chiave della PAC. L'obiettivo era essenzialmente di istituire un sistema di pagamenti diretti che consentisse agli agricoltori di orientarsi al mercato e che fosse al contempo il più semplice possibile dal punto di vista amministrativo e compatibile con le regole dell'OMC. Agli Stati membri sono stati proposti due modelli di applicazione del regime: quello storico e quello regionale:

- modello storico: secondo questo modello, i diritti all'aiuto si basano sui singoli importi di riferimento storici di ciascun agricoltore;
- modello regionale: questo modello prevede diritti all'aiuto forfettari basati sugli importi ricevuti dagli agricoltori di una regione durante il periodo di riferimento.

La normativa in vigore non permette agli Stati membri di modificare la scelta operata quanto al modello applicativo dell'RPU. Alla luce dell'esperienza, risultano tuttavia necessari o auspicabili taluni adeguamenti dei regimi esistenti. Ad esempio, con l'andare del tempo sarà sempre più difficile giustificare le differenze di livello del sostegno risultanti dall'applicazione del modello storico, in quanto i periodi di riferimento si andranno allontanando nel tempo.

D'altra parte, il modello regionale garantisce agli agricoltori un sostegno più equo, nonostante una certa ridistribuzione iniziale dei pagamenti.

La Commissione ha pertanto proposto di autorizzare gli Stati membri ad adeguare il loro modello di RPU introducendo aliquote di pagamento tendenzialmente forfettarie, in modo da rendere l'RPU più efficace, efficiente e semplice. In parallelo, viene proposta una serie di misure volte a semplificare l'applicazione dell'RPU.

### 2.3. Proroga dell'RPUS

Il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) è stato istituito come fase preparatoria all'ingresso nell'RPU degli Stati membri che hanno aderito all'UE dal 1° maggio 2004, per favorirne l'adeguamento in considerazione della particolare situazione della loro agricoltura. In quanto regime transitorio, l'RPUS era inteso ad agevolare l'integrazione dell'UE-10 e dell'UE-2 in maniera armoniosa, al fine di colmare il sostanziale divario tra il livello economico di questi paesi – in generale e più ancora in ambito rurale – e quello dell'UE-15.

Gli Stati membri che applicano l'RPUS dovrebbero adottare l'RPU nel 2011 (nel 2012 Bulgaria e Romania). Sembra opportuno autorizzare questi Stati membri a prorogare l'RPUS fino al 2013, facoltà che concorda con la decisione di permettere agli Stati membri dell'UE-15 di riesaminare le loro modalità di applicazione dell'RPU e di optare per una forfettizzazione degli aiuti.

### 2.4. Articolo 69 riveduto del regolamento (CE) n. 1782/2003

A norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori, gli Stati membri che applicano l'RPU possono trattenere, per settore, fino al 10% del massimale di bilancio nazionale per i pagamenti diretti nel settore considerato, da destinare a misure per la tutela o la valorizzazione dell'ambiente ovvero per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per rendere più flessibile la risposta degli Stati membri alle esigenze derivanti dall'orientamento generale della PAC, si propone di allargare la portata dell'articolo 69:

- è soppressa la restrizione secondo cui le riduzioni lineari devono rimanere nello stesso settore da cui sono prelevate;
- si includono misure volte a compensare gli agricoltori degli svantaggi presenti in talune regioni specializzate nella produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, di carni bovine, di carni ovine e caprine e di riso;
- si prevede la possibilità di utilizzare gli importi trattenuti per integrare i diritti all'aiuto in aree soggette a ristrutturazione e/o a programmi di sviluppo;
- è ammesso, a determinate condizioni, un sostegno alla gestione dei rischi, limitato ai regimi di assicurazione delle colture in caso di calamità naturali e ai fondi comuni di investimento contro le epizoozie;
- le misure che non soddisfano con certezza le condizioni della "scatola verde" dell'OMC saranno limitate al 2,5% dei massimali;
- infine, gli Stati membri che applicano l'RPUS potranno anch'essi avvalersi di questa disposizione.

#### 2.5. Modulazione

La modulazione è un mezzo di trasferimento finanziario in virtù del quale i pagamenti diretti agli agricoltori (pilastro I) sono sottoposti ad una riduzione percentuale il cui ricavato viene riallocato allo sviluppo rurale (pilastro II).

Con la riforma del 2003 è stata introdotta la modulazione obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'UE-15 a decorrere dal 2005, ad un tasso iniziale del 3% salito al 4% nel 2006 e al 5% dal 2007 in poi. Era altresì prevista una franchigia di 5 000 EUR, al di sotto della quale i pagamenti diretti non subivano alcuna riduzione.

La comunicazione "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata" ha rilevato una serie di sfide, più o meno nuove, cui è confrontata la PAC – cambiamenti climatici, gestione dei rischi, bioenergie, gestione delle risorse idriche, biodiversità – e che potrebbero essere opportunamente affrontate nel quadro della politica di sviluppo rurale.

Le misure disponibili nell'ambito della PSR offrono già varie possibilità di confronto con tali sfide, che gli Stati membri non hanno mancato di sfruttare nei loro programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007–2013. Tuttavia, le prime esperienze di assorbimento delle risorse allocate allo sviluppo rurale nel 2007 sembrano indicare che le esigenze di bilancio degli Stati membri sono nettamente superiori alle loro disponibilità finanziarie.

Per consentire agli Stati membri di sopperire al crescente fabbisogno di finanziamenti destinati alle misure della PSR intese ad affrontare le nuove sfide, si propone un incremento dell'8% della modulazione obbligatoria e l'introduzione di un ulteriore elemento progressivo nell'ambito di un nuovo sistema così strutturato:

- d'ora in poi tutti i proventi della modulazione resteranno a disposizione dello Stato membro che li ha generati;
- la modulazione di base, che si applica nell'UE-15 a tutti i pagamenti di importo superiore a 5 000 EUR, aumenterà del 2% l'anno a partire dal 2009, fino a raggiungere una maggiorazione dell'8% (in più dell'attuale 5%) nel 2012;
- viene introdotto un ulteriore elemento progressivo, in virtù del quale i pagamenti sono gradualmente ridotti a scatti del 3% per soglie di incremento successive; nel contempo si propone un nuovo sistema di gestione finanziaria degli aiuti diretti, con la fissazione di massimali netti globali per Stato membro;
- la seguente tabella indica l'insieme delle percentuali di modulazione da applicare (esistenti e supplementari):

Soglie	2009	2010	2011	2012
1 – 5 000	0	0	0	0
5 000 – 99 999	5% + 2%	5% + 4%	5% + 6%	5% + 8%
100 000 – 199 999	5% + 5%	5% + 7%	5% + 9%	5% + 11%
200 000 – 299 999	5% + 8%	5% + 10%	5% + 12%	5% + 14%
oltre 300 000	5% + 11%	5% + 13%	5% + 15%	5% + 17%

 Nel 2012 anche l'UE-10 potrà partecipare alla modulazione, ad un tasso di base del 3% (anziché del 13%). Bulgaria e Romania sono esonerate, in relazione all'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

## 2.6. Limite minimo ai pagamenti

Il 46,6% dei beneficiari di pagamenti diretti nell'UE-25 riceve importi inferiori a 500 EUR. Questa percentuale comprende per lo più piccoli agricoltori, ma in alcuni Stati membri anche beneficiari i cui pagamenti hanno un valore inferiore al costo amministrativo della loro gestione.

Al fine di semplificare e ridurre gli oneri di gestione dei pagamenti diretti, si propone che gli Stati membri stabiliscano un importo minimo dei pagamenti pari a 250 EUR oppure una superficie ammissibile minima di 1 ettaro per azienda, o entrambi. Viene tuttavia introdotta una clausola speciale per gli Stati membri la cui struttura agraria è costituita prevalentemente da piccolissime aziende.

#### 3. ORGANIZZAZIONE COMUNE UNICA DEI MERCATI

#### 3.1. Meccanismi d'intervento

Sulla base di un'analisi, la Commissione ha concluso che gli strumenti di controllo dell'offerta non devono avere per effetto di frenare la capacità degli agricoltori dell'UE di rispondere ai segnali del mercato, ma dovrebbero fungere da rete di sicurezza. A questo scopo, si propone di semplificare e armonizzare le disposizioni vigenti in materia di intervento pubblico mediante un'applicazione più estesa del sistema di gare.

Nel settore dei cereali si propone di introdurre la procedura di gara per il frumento panificabile, mentre per i cereali da foraggio verrebbe applicato lo stesso modello del granturco (azzeramento del massimale quantitativo). Per il frumento duro, considerata la situazione attuale e futura del mercato, si propone di abolire l'intervento. Per gli stessi motivi, l'abolizione dell'intervento è proposta anche per il riso e le carni suine. La procedura di gara si applicherà anche al burro e al latte scremato in polvere.

### 3.2. Abolizione della messa a riposo

In base alle prospettive di mercato e all'attuazione dell'RPU, si propone di abolire il ritiro dei seminativi dalla produzione come strumento di controllo dell'offerta. Tuttavia, nell'ambito delle proposte relative alla condizionalità e allo sviluppo rurale, gli Stati membri disporranno dei mezzi idonei a salvaguardare i benefici ambientali della messa a riposo.

### 3.3. Estinzione graduale delle quote latte

Le quote latte sono state introdotte nel 1984 per contrastare la sovrapproduzione. La situazione attuale e le prospettive di mercato indicano che oggi non sussistono più le circostanze che hanno motivato la loro introduzione nel 1984. In vista dell'estinzione delle quote latte nel 2015, è opportuno aiutare il settore ad adattarsi gradualmente ad un mercato senza quote attraverso misure transitorie. Per preparare il terreno ad un "atterraggio morbido" del comparto lattiero-caseario nel momento in cui verranno meno le quote, si propone un aumento graduale annuo delle stesse.

In generale si prevede che l'abolizione graduale delle quote latte farà aumentare la produzione, abbasserà i prezzi e renderà il settore più competitivo. Nel contempo, alcune regioni – prevalentemente ma non esclusivamente montane – avranno difficoltà a mantenere un livello minimo di produzione. A tali problemi si può ovviare con misure specifiche a norma dell'articolo 68 del regolamento sui regimi di sostegno diretto.

## 3.4. Aiuti specifici nel settore lattiero-caseario

Si propone di abolire l'aiuto all'ammasso privato di formaggi e l'aiuto allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto. Queste misure non sono più necessarie per sostenere il mercato e vanno quindi abolite.

Per altri regimi quali l'aiuto all'ammasso privato di burro, l'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato nell'alimentazione degli animali e l'aiuto per la produzione di caseina, in cui la normativa vigente prevede l'erogazione obbligatoria degli aiuti, si propone di rendere tali aiuti facoltativi, conferendo alla Commissione la facoltà di decidere se e quando attivarli in funzione della situazione del mercato.

### 3.5. Altri regimi di sostegno

Per tutta una serie di regimi di sostegno minori, si propone di disaccoppiarli e di incorporarli nell'RPU, contribuendo così a semplificarli e a migliorare la competitività. Per la canapa, le colture proteiche e le frutta a guscio, il passaggio all'RPU può avvenire senza transizione. Per il riso, i foraggi essiccati, le patate da fecola e le fibre lunghe di lino si propone invece un periodo transitorio per consentire ai produttori e alle industrie di trasformazione di adattarsi gradualmente al nuovo regime di sostegno interamente disaccoppiato. Si propone inoltre di abolire l'aiuto per le colture energetiche in considerazione dell'attuale fortissima domanda di biocarburanti.

### 4. NUOVE SFIDE E POLITICA DI SVILUPPO RURALE

Dato che il bilancio della PAC è "congelato" fino al 2013, l'unico modo per ottenere ulteriori finanziamenti a favore dello sviluppo rurale è di aumentare la modulazione obbligatoria.

Sono infatti necessarie risorse supplementari per sostenere gli sforzi tesi a realizzare le priorità dell'UE in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità.

- Il clima e l'energia sono attualmente in testa alle priorità, poiché l'UE è decisa a fare da battistrada alla costruzione di un'economia mondiale a basse emissioni di carbonio. Nel marzo 2007 i capi di Stato e di governo dell'UE hanno avallato le proposte della Commissione di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> di almeno il 20% entro il 2020 (del 30% in caso di accordo sugli obiettivi mondiali) e di fissare l'obiettivo vincolante del 20% per l'impiego di energie rinnovabili, compresa una quota del 10% per i biocarburanti nel consumo di benzina e gasolio. L'agricoltura e la silvicoltura possono recare un contributo sostanziale alla produzione delle biomasse da cui ricavare l'energia verde, al sequestro del carbonio e ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra.
- Gli obiettivi dell'UE nel settore delle acque sono enunciati nella direttiva quadro sulle acque, la cui applicazione raggiungerà la velocità di crociera nel periodo 2010–2012. L'agricoltura e la silvicoltura, grandi utenti di acqua, sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione sostenibile delle risorse idriche, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. La gestione delle risorse idriche diventerà una componente sempre più importante della strategia di adeguamento all'ormai inevitabile cambiamento climatico.
- Gli Stati membri si sono impegnati a fermare il declino della biodiversità entro il 2010, ma sembra sempre più improbabile che questo traguardo possa essere raggiunto. La diversità biologica dell'Europa dipende in gran parte dall'agricoltura e dalla silvicoltura e si dovranno moltiplicare gli sforzi per proteggerla, soprattutto in vista dei prevedibili effetti negativi dei cambiamenti climatici e della crescente carenza idrica.

Si incoraggiano gli Stati membri ad utilizzare appieno i finanziamenti aggiuntivi disponibili per il periodo 2010–2013 e ad adeguare in conseguenza le loro strategie e programmi. In particolare, gli aiuti dell'asse 1 potranno concentrarsi su investimenti mirati all'acquisto di macchinari e attrezzature per il risparmio energetico, idrico e di altri fattori di produzione, nonché alla produzione di energia rinnovabile da biomassa per consumo interno o esterno all'azienda. Nell'asse 2, le misure agroambientali e forestali possono essere utilizzate per interventi nel campo della biodiversità, della gestione delle risorse idriche e dell'attenuazione dei cambiamenti climatici. Nell'ambito degli assi 3 e 4 si possono finanziare progetti di energia rinnovabile su piccola scala.

In questo contesto, il settimo programma quadro di ricerca contribuirà ad affrontare le nuove sfide e offrirà un utile sostegno all'innovazione nel settore agricolo e alla formulazione degli obiettivi politici.

### 5. INCIDENZA DI BILANCIO

Sin dalla riforma del 2003 e con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, la PAC è dotata di un meccanismo interno di disciplina finanziaria che scatta quando le spese preventivate rischiano di sfondare il tetto fissato per gli aiuti diretti e le spese di mercato. La proposta non modifica i principi sanciti dalla riforma del 2003 e modificati in seguito all'adesione dell'UE-12 riguardo all'applicazione di detto meccanismo. La maggior parte degli aiuti della PAC ora sono fissi e le prospettive di mercato sono notevolmente migliorate dal 2003. Di conseguenza, il rischio di innesco della disciplina finanziaria (e quindi di taglio degli aiuti diretti) è sensibilmente diminuito rispetto al passato.

Le proposte di modulazione tra l'RPU e lo sviluppo rurale non incidono sul bilancio dell'UE, in quanto si tratta di un semplice storno obbligatorio dal primo al secondo pilastro della PAC. L'aumento della modulazione potrebbe invece accrescere il volume delle spese nei bilanci nazionali, a causa del cofinanziamento richiesto per lo sviluppo rurale. Ciò significa che alcuni Stati membri potrebbero tornare al livello di spesa nazionale (più elevato) inizialmente previsto prima della decisione sul quadro finanziario 2007–2013. Per quanto riguarda le misure trasferite all'RPU, esse potrebbero avere un impatto finanziario moderato sul bilancio dell'UE, anche se la maggior parte dei trasferimenti è neutra in termini di bilancio.

Quanto alle misure di mercato, i recenti aumenti dei prezzi mondiali hanno avuto come conseguenza un netto miglioramento delle prospettive rispetto alle previsioni del 2003. Da allora, la riforma dell'intervento per il granturco ha in parte risolto i problemi precedentemente paventati sul mercato cerealicolo e la situazione continuerà a migliorare grazie alle nuove proposte sull'intervento nel settore dei cereali. Verso la fine dell'attuale quadro finanziario potrebbero apparire alcune spese supplementari, di entità relativamente modesta. Nel settore lattiero-caseario l'impatto dipende più che altro dalla tempistica delle spese (prima o dopo il 2013).

L'estinzione delle quote latte comporterà un'accresciuta pressione sul burro, qualunque sia l'ipotesi scelta. La presente proposta, che avvia un processo di estinzione graduale delle quote, sarà generalmente più favorevole, non solo per il settore, ma anche per l'evoluzione a lungo termine della PAC. Non è da escludere, tuttavia, la necessità di spese supplementari, di entità limitata, per le esportazioni di burro. L'avverarsi di tale ipotesi dipenderà da fattori per ora sconosciuti (accordo sull'Agenda di Doha per lo sviluppo, andamento del mercato mondiale). Per questo motivo, le presenti proposte recano una clausola di riesame nel 2012, che consentirà di determinare, alla luce dei futuri sviluppi di mercato, se siano necessarie ulteriori misure per evitare di sforare il bilancio. L'abolizione delle misure esistenti darà luogo ad un certo risparmio, ma il maggiore effetto di bilancio dell'"uscita morbida" dal regime delle quote sarà una perdita di entrate dovuta alla prevista riduzione del prelievo sul latte.

### Proposta di

#### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone<sup>29</sup>,

vista la proposta della Commissione<sup>30</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>31</sup>

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>32</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>33</sup>,

considerando quanto segue:

- **(1)** Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>34</sup>, emerge la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. particolare, appare opportuno estendere l'applicazione disaccoppiamento degli aiuti diretti e semplificare il funzionamento del regime di pagamento unico. Va notato anche che il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito modifiche sostanziali dopo la sua entrata in vigore. Tenendo conto di tali sviluppi e per ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinate norme in materia di sanità pubblica, di salute degli animali e delle piante, di ambiente e di benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, chiamato "condizionalità", fa parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e deve pertanto essere mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono

67

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

GUC[...] del [...], pag. [...].

GU C [...] del [...], pag. [...].

GU C [...] del [...], pag. [...].
GU C [...] del [...], pag. [...].

GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. (regol. vino).

- sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per i terreni agricoli oppure riguardano più le autorità nazionali che gli agricoltori. Appare pertanto necessario adeguare il campo di applicazione della condizionalità.
- (3) Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano disposizioni che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. L'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi può avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda i paesaggi. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione, se necessario, di paesaggi specifici.
- (4) La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola sono divenute sempre più problematiche in alcune regioni. Risulta dunque altresì opportuno rafforzare il quadro comunitario esistente con riguardo alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire in modo più adeguato l'uso di questa risorsa.
- (5) In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno attuare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti ed evitare la loro riconversione massiccia in seminativi.
- (6) Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti politici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti, chiamato "modulazione". È opportuno che tale sistema sia mantenuto, compresa l'esenzione dei pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua applicazione.

- **(7)** Gli importi risparmiati grazie al dispositivo della modulazione istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Dall'adozione del citato regolamento il settore agricolo si è trovato a dover affrontare una serie di problematiche nuove e gravide di conseguenze, come il cambiamento climatico, la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una gestione migliore delle risorse idriche e di una tutela più efficace della biodiversità. La Comunità europea, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto<sup>35</sup>, è chiamata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche connesse al cambiamento climatico. Appare inoltre necessario concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche<sup>36</sup>, in considerazione dei gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità. La tutela della biodiversità resta una tematica quanto mai attuale e, nonostante i notevoli progressi compiuti, è necessario adoperarsi maggiormente per raggiungere l'obiettivo della Comunità europea di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010<sup>37</sup>. La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>38</sup> costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Per permettere agli Stati membri di rivedere i programmi di sviluppo rurale per tener conto di tale obiettivo senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, sono necessarie risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia le risorse finanziarie necessarie per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, appare opportuno mobilizzare una buona parte delle risorse necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.
- (8) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di una quota considerevole dei pagamenti a un numero piuttosto limitato di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. È chiaro che per raggiungere efficacemente l'obiettivo del sostegno al reddito i beneficiari più grossi non hanno bisogno dello stesso livello di sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, i grandi beneficiari dispongono di un potenziale di adattamento che permette loro di funzionare con un livello di sostegno unitario inferiore. Appare pertanto equo imporre agli agricoltori che percepiscono una quota considerevole di aiuti un contributo più elevato al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. Appare quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta di incrementare la riduzione dei pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà essere utilizzato anche per finanziare questo tipo di misure nell'ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la proporzionalità di tale dispositivo, le riduzioni supplementari dovranno aumentare progressivamente in funzione dell'entità dei pagamenti in gioco.

**T** 69

\_

Decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

Conclusioni del Consiglio, Lussemburgo 30.10.2007, 13888/07.

Conclusioni del Consiglio, Bruxelles 18.12.2006, 16164/06.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

- (9) La particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche e la loro insularità, la limitatezza del loro territorio, la presenza di zone montagnose e il clima particolare impongono vincoli supplementari al loro settore agricolo: per attenuarli appare opportuno prevedere una deroga all'obbligo di applicare la modulazione per gli agricoltori di tali regioni.
- (10) Gli Stati membri che hanno scelto di applicare il sistema della modulazione volontaria devono tener conto dell'aumento del tasso della modulazione obbligatoria. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>39</sup>.
- (11) Il gettito dell'applicazione delle riduzioni del 5% fissate nell'ambito della modulazione dal regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli Stati membri secondo criteri obiettivi. Tuttavia, è opportuno stabilire che una certa percentuale degli importi resti negli Stati membri in cui è stata generata. Tenuto conto degli adattamenti strutturali che comporta l'abolizione dell'intervento per la segale, è opportuno prevedere misure specifiche per talune regioni di produzione della segale, da finanziare con una parte del gettito della modulazione. È tuttavia opportuno che gli importi ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi ulteriore riduzione supplementare nell'ambito della modulazione siano messi a disposizione degli Stati membri in cui sono stati generati.
- (12) Per agevolare il funzionamento della modulazione, in particolare per quanto riguarda le procedure di erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i trasferimenti di risorse ai programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare massimali netti per Stato membro, che limitano i pagamenti da erogare agli agricoltori dopo l'applicazione della modulazione. A tal fine è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>40</sup>.
- (13) Gli agricoltori dei nuovi Stati membri percepiscono i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti politici volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione agli agricoltori dei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile negli altri Stati membri.

**IT** 70

-

GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

- (14) La modulazione non deve far scendere l'importo netto corrisposto ad un agricoltore di un nuovo Stato membro al di sotto dell'importo percepito da un agricoltore equivalente negli altri Stati membri. Quando gli agricoltori dei nuovi Stati membri saranno soggetti alla modulazione occorrerà pertanto limitare il tasso di riduzione alla differenza tra il livello applicabile nel periodo dell'introduzione progressiva e il livello degli altri Stati membri dopo l'applicazione della modulazione. Inoltre, per evitare che beneficino di un livello di sostegno superiore a quello degli altri Stati membri, è opportuno disporre che gli agricoltori dei nuovi Stati membri soggetti alla modulazione non possano più beneficiare di pagamenti diretti nazionali complementari.
- (15) Per assicurare che gli importi destinati al finanziamento della politica agricola comune rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno prevedere un meccanismo finanziario inteso ad adattare, ove necessario, i pagamenti diretti. L'adattamento del sostegno diretto deve essere deciso quando le previsioni indicano che in un determinato esercizio finanziario la rubrica 2 sarà superata, con un margine di sicurezza di 300 milioni di EUR. Tenendo conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri connesso al dispositivo di introduzione progressiva, è opportuno prevedere, nell'ambito dell'applicazione di tale dispositivo a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, che lo strumento della disciplina finanziaria non si applica in detti Stati membri fintantoché il livello dei pagamenti diretti ivi in vigore non abbia raggiunto il livello applicabile negli altri Stati membri.
- (16) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema generale di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza aziendale è destinato a sensibilizzare maggiormente gli agricoltori al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando gli obblighi e le responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.
- (17) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) siano reali ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità. A tal fine attuano un sistema integrato di gestione e di controllo dei pagamenti diretti. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti erogati dalla Comunità è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento.
- (18) Occorre precisare i principali elementi costitutivi del sistema integrato di gestione e di controllo, adottando in particolare disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori, a un sistema di controllo armonizzato e, nel regime di pagamento unico, a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

- (19) La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Per evitare oneri amministrativi eccessivi è necessario che gli Stati membri non eroghino pagamenti diretti di importo inferiore al sostegno comunitario medio per ettaro oppure nei casi in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Disposizioni speciali devono essere previste per gli Stati membri in cui la struttura delle aziende agricole differisce in misura significativa dalla media comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di optare per uno di questi due criteri, in funzione delle peculiarità delle strutture delle rispettive economie agricole. Nei casi in cui sono stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende "senza terra", l'applicazione del limite per ettaro sarebbe inefficace e occorre quindi applicare loro il criterio dell'importo minimo basato sul sostegno medio.
- (20) Dall'esperienza fatta con l'applicazione del regime di pagamento unico è emerso che il sostegno al reddito disaccoppiato in certi casi è stato erogato a beneficiari diversi dalle persone fisiche, il cui obiettivo commerciale non è affatto, o solo marginalmente, connesso all'esercizio dell'attività agricola. Per evitare di erogare un sostegno al reddito agricolo a simili imprese o ditte e garantire che il sostegno comunitario sia utilizzato esclusivamente per assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno autorizzare gli Stati membri a non erogare pagamenti diretti ai sensi del presente regolamento in simili casi.
- (21) Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in due rate annuali.
- (22) I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso alla conservazione delle zone rurali. Per evitare un'attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti.
- (23) Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune è necessario che i regimi comuni di sostegno possano essere adattati per tener conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini molto brevi. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e devono essere preparati ad un'eventuale revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio.
- (24) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, con vantaggi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. D'altro canto, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, un certo numero di disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete ed è opportuno adattarle. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in certi casi. Per evitare questa situazione e tenendo conto del fatto che gli agricoltori ormai conoscono bene il

**T** 72

funzionamento del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre a due anni il periodo inizialmente fissato per riversare i diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale.

- (25) Occorre conservare gli elementi principali del regime di pagamento unico. In particolare, la fissazione di massimali nazionali permette di garantire che il livello totale di aiuti e di diritti non comporti un superamento degli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di una riserva nazionale da usare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime di pagamento unico o per tener conto delle necessità specifiche di determinate regioni. È necessario stabilire norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto per evitare trasferimenti a fini speculativi e l'accumulo di diritti all'aiuto che non corrispondono ad una realtà agricola.
- (26) L'integrazione progressiva di nuovi settori nel regime di pagamento unico rende necessaria una revisione della definizione di superficie ammissibile per beneficiare del regime o per l'attivazione di diritti all'aiuto. Occorre tuttavia escludere dal sostegno le superfici investite a ortofrutticoli negli Stati membri che hanno scelto di posticipare l'integrazione di questo settore nel regime di pagamento unico. È inoltre opportuno adottare misure specifiche per la canapa, per prevenire l'erogazione di aiuti a favore di colture illecite.
- (27) Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che occorre quindi abolire. È pertanto necessario che i diritti di ritiro dalla produzione, determinati in conformità dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano attivati su superfici soggette alle stesse condizioni di ammissibilità di qualsiasi altro diritto all'aiuto.
- In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato nel regime di (28)pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione "storica" il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il numero di anni trascorsi ormai dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione "storico" a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della politica agricola comune. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per l'esecuzione del livellamento dei diritti all'aiuto, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.
- (29) Nell'ambito della riforma del 2003 gli Stati membri hanno potuto optare tra il modello storico e il modello regionale di attuazione del regime di pagamento unico. Da allora gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di valutare l'efficacia della loro scelta sotto

il profilo sia economico che amministrativo. Appare opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere la loro scelta iniziale alla luce dell'esperienza. Per questo motivo, oltre alla possibilità di livellare il valore dei diritti all'aiuto è opportuno dare agli Stati membri che hanno applicato il modello storico la facoltà di passare al modello regionale. Inoltre, gli Stati membri che hanno optato per il modello regionale dovrebbero avere la possibilità di rivedere la propria decisione, a determinate condizioni, per avvicinare il valore dei diritti all'aiuto secondo tappe prestabilite, nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e degli obiettivi della politica agricola comune. È opportuno che tali cambiamenti siano effettuati nel corso di un adeguato periodo di transizione, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.

- Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) (30)n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime alcuni pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 64, paragrafo 3, del medesimo disponeva una revisione delle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza fatta in proposito emerge che il disaccoppiamento offre flessibilità nelle scelte dei produttori e permette loro di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Questo vale in particolare nei settori dei seminativi, del luppolo e delle sementi e in una certa misura anche nel settore delle carni bovine. Per questo motivo è opportuno integrare nel regime di pagamento unico i pagamenti parzialmente accoppiati di questi settori. Per permettere agli allevatori del settore dei bovini di adattarsi gradualmente alle nuove disposizioni in materia di sostegno è opportuno disporre l'integrazione progressiva del premio speciale per i bovini maschi e del premio all'abbattimento nel regime di pagamento unico. Data l'introduzione recente dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli, ed esclusivamente in quanto misura transitoria, non è necessaria la revisione di tali regimi.
- (31) Per quanto riguarda invece il premio per le vacche nutrici e i premi per pecora e capra si ritiene che il mantenimento di un livello minimo di produzione agricola continui ad essere necessario per le economie agricole di determinate regioni, in particolare dove gli agricoltori non hanno altre alternative economiche. In questo contesto occorre dare agli Stati membri la facoltà di mantenere gli aiuti accoppiati al livello attuale o, nel caso delle vacche nutrici, ad un livello inferiore. Al riguardo occorre prevedere disposizioni specifiche in merito al rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>41</sup> e al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio<sup>42</sup>, in particolare per garantire la tracciabilità dei capi.

IT

74

GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

- (32)Occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 10% dei loro massimali nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovranno permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Data la crescente importanza di una gestione efficace dei rischi occorre dare agli Stati membri la facoltà di concedere contributi finanziari per i premi versati dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto e compensazioni finanziarie per determinate perdite economiche subite in caso di malattie degli animali o delle piante. Per permettere alla Comunità di rispettare gli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato. Occorre quindi stabilire le condizioni di concessione dei contributi finanziari a favore dell'assicurazione del raccolto e delle compensazioni per le malattie degli animali o delle piante.
- (33)I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono stati basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti per ettaro regionalizzati. I conduttori agricoli dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né disponevano di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva disposto che il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri fosse basato su importi per ettaro regionalizzati. Dato che dall'adesione dei nuovi Stati membri sono passati alcuni anni, si può tuttavia pensare di ricorrere a periodi di riferimento per i nuovi Stati membri che non hanno ancora adottato il regime di pagamento unico. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico e, in particolare, per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo è quindi opportuno autorizzare i nuovi Stati membri a tener conto, nel calcolo dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, delle superfici che hanno beneficiato storicamente di un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.
- (34) All'interno dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare ai nuovi Stati membri la possibilità di adattare il valore dei diritti all'aiuto per ettaro in base a criteri obiettivi, per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.
- (35) È opportuno dare ai nuovi Stati membri le stesse possibilità degli altri Stati membri in merito all'attuazione parziale del regime di pagamento unico.
- (36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi fondanti del processo di riforma della politica agricola comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi per mantenere aiuti specifici per un certo numero di colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenendo conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi possono esservi integrati per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. In particolare si tratta del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il frumento duro, le colture proteiche, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Nel caso del

lino è opportuno abolire l'aiuto per la trasformazione e integrare il relativo importo nel regime di pagamento unico. Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di patate e il lino è opportuno stabilire un periodo transitorio per un passaggio quanto più possibile armonioso al disaccoppiamento. Per la frutta a guscio occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.

- (37) In seguito all'integrazione di nuovi regimi nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito al suo interno. Per la frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e i foraggi essiccati è necessario erogare tale aumento in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che finora erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali.
- (38) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più giustificato erogare un aiuto specifico per le colture energetiche.
- (39) Quando è stato deciso di integrare il settore del cotone nel regime di pagamento unico si è ritenuto necessario continuare a mantenere il legame con la coltivazione per una parte dell'aiuto, attraverso la concessione di un aiuto specifico per ettaro ammissibile, in modo da evitare il rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del Protocollo n. 4 sul cotone allegato all'atto di adesione della Grecia.
- (40) Per attenuare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto per la ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità<sup>43</sup>, è opportuno concedere un aiuto ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.
- (41) In virtù dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, i pagamenti diretti saranno erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva.

1**.** 

76

GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

- (42) Inoltre i suddetti atti di adesione avevano previsto un meccanismo di sostegno semplificato e transitorio per l'erogazione, nei nuovi Stati membri, di pagamenti diretti basati sulla superficie. Occorre stabilire gli elementi principali di tale meccanismo. Il regime del pagamento unico per superficie si è dimostrato un sistema semplice ed efficace di concessione di un sostegno al reddito ai produttori. A fini di semplificazione, è opportuno autorizzare i nuovi Stati membri a continuarne l'applicazione fino al termine del 2013.
- (43) In seguito alla riforma dei settori degli ortofrutticoli e dello zucchero e alla loro integrazione nel regime di pagamento unico, è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie a concedere un sostegno al reddito ai bieticoltori e ai coltivatori di canna da zucchero e di cicoria e ai produttori di alcuni ortofrutticoli, sotto forma di pagamenti distinti. Analogamente è opportuno autorizzare gli stessi Stati membri a versare un aiuto specifico separato, a condizioni analoghe a quelle applicate negli altri Stati membri.
- (44) In seguito all'introduzione progressiva dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, i rispettivi atti di adesione avevano previsto un quadro normativo che permettesse loro di versare pagamenti diretti nazionali complementari. Occorre specificare le condizioni per la concessione di tali pagamenti.
- (45) Al momento dell'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto da parte degli Stati membri si sono verificati degli errori che hanno comportato pagamenti particolarmente elevati per gli agricoltori. Di regola tale irregolarità deve comportare una rettifica finanziaria fino al momento dell'adozione di provvedimenti correttivi. Tuttavia, tenendo conto del periodo trascorso dalla prima assegnazione dei diritti, l'adozione dei provvedimenti necessari comporterebbe oneri amministrativi e giuridici sproporzionati per gli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto è quindi opportuno regolarizzare l'assegnazione di tali pagamenti.
- (46) A norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno deciso di escludere dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti nei Dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera e nelle isole Canarie e di concedere tali pagamenti alle condizioni stabilite nel titolo IV del medesimo regolamento. Alcuni degli aiuti contemplati dal titolo IV sono stati completamente integrati nel regime di pagamento unico. A fini di semplificazione e per tener conto delle peculiarità delle regioni ultraperiferiche, si ritiene appropriato gestire tali aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. A tal fine occorre trasferire le risorse finanziarie corrispondenti dai massimali nazionali alle dotazioni finanziarie fissate all'articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 247/2006.
- (47) Per determinate disposizioni del presente regolamento che potrebbero dar luogo a comportamenti degli Stati membri suscettibili di costituire aiuti di Stato, appare appropriato prevedere che, salvo se altrimenti disposto, esse siano escluse dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, poiché le medesime disposizioni subordinano l'erogazione del sostegno ad adeguate condizioni, o affidano alla Commissione il compito di adottare simili condizioni, atte ad evitare distorsioni della concorrenza.

- (48) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>44</sup>.
- (49) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (50) Occorre lasciare agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare le disposizioni relative all'ulteriore disaccoppiamento dei pagamenti diretti e quelle che permettono loro di rivedere le decisioni adottate nell'ambito della riforma del 2003. Per questo motivo è opportuno che le relative disposizioni si applichino soltanto a partire dal 2010. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrà continuare ad applicarsi nel 2009 ai regimi di aiuto che saranno integrati nel regime di pagamento unico a partire dal 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

# Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- a) norme comuni relative ai pagamenti diretti;
- b) un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (di seguito "regime di pagamento unico");
- c) un regime di aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (di seguito "regime di pagamento unico per superficie");
- d) regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, fecola di patate, cotone, zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e caprine e carni bovine;
- e) un quadro normativo per la concessione di pagamenti diretti complementari da parte dei nuovi Stati membri.

# Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "agricoltore", una persona física o giuridica o un'associazione di persone físiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;
- b) "azienda", l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

 $\mathsf{T}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- c) "attività agricola", la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6;
- d) "pagamento diretto", un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I;
- e) "pagamenti relativi ad un determinato anno civile" o "pagamenti relativi al periodo di riferimento", i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- f) "prodotti agricoli", i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;
- g) "nuovi Stati membri", la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;
- h) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti.

## Articolo 3 (ex 32) Finanziamento dei pagamenti diretti

I regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento sono finanziati in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

## TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

## CAPITOLO 1 CONDIZIONALITÀ

# Articolo 4 **Requisiti principali**

- 1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e le buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite ai sensi dell'articolo 6.
- 2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

# Articolo 5 Criteri di gestione obbligatori

- 1. I criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:
  - a) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,
  - b) ambiente,
  - c) benessere degli animali.
- 2. Gli atti citati nell'allegato II si applicano nell'ambito del presente regolamento nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

# Articolo 6 **Buone condizioni agronomiche e ambientali**

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.
- 2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1º maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1º gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

## CAPITOLO 2 MODULAZIONE E DISCIPLINA FINANZIARIA

# Articolo 7 **Modulazione**

- 1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare agli agricoltori per un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:
  - a) 2009: 7%,
  - b) 2010: 9%,
  - c) 2011: 11%,
  - d) 2012: 13%.
- 2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate:
  - a) di 3 punti percentuali per gli importi compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR.
  - b) di 6 punti percentuali per gli importi compresi tra 200 000 EUR e 299 999 EUR,
  - c) di 9 punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.
- 3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

# Articolo 8 Massimali netti

- 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare dei pagamenti diretti in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato IV.
- 2. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione rivede i massimali stabiliti nell'allegato IV per tener conto:
  - a) delle modifiche degli importi massimi che possono essere erogati nell'ambito dei pagamenti diretti,
  - b) delle modifiche della modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007,
  - c) delle modifiche strutturali delle aziende.

# Articolo 9 Importi risultanti dalla modulazione

- 1. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare, alle condizioni stabilite nei paragrafi che seguono.
- 2. Gli importi corrispondenti alla riduzione di cinque punti percentuali sono assegnati agli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) superficie agricola,
  - b) occupazione nel settore agricolo,
  - c) prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Tuttavia, almeno l'80% del totale degli importi generati dalla modulazione in uno Stato membro è attribuito al medesimo Stato membro.

3. In deroga al secondo comma del paragrafo 2, se nel periodo 2000-2002 in uno Stato membro la percentuale della produzione di segale ha superato in media il 5% del totale della sua produzione cerealicola e se nello stesso periodo tale produzione ha rappresentato più del 50% della produzione totale di segale della Comunità, fino a tutto il 2013 almeno il 90% degli importi generati dalla modulazione in tale Stato membro gli è riassegnato.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'articolo 58, almeno il 10% dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è destinato alle misure di cui paragrafo 2 del presente articolo nelle regioni produttrici di segale.

Ai fini del presente paragrafo per "cereali" si intendono i prodotti elencati nel punto I dell'allegato V.

4. Gli importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati in conformità all'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 $\mathsf{IT}$ 

### Articolo 10

## Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri

- 1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori stabiliti in un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro in virtù dell'articolo 110 nello stesso anno civile non è inferiore al livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
- 2. In caso di applicazione dell'articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, la percentuale da prendere in considerazione a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo è limitata alla differenza tra il livello dei pagamenti diretti risultante dall'applicazione dell'articolo 110 a tale Stato membro e il livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
- 3. In caso di applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, tali agricoltori non possono beneficiare dei pagamenti diretti nazionali complementari previsti all'articolo 120.
- 4. Gli eventuali importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati in conformità all'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

# Articolo 11 **Disciplina finanziaria**

- 1. Si procede ad un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell'ambito della rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>45</sup>, maggiorate degli importi fissati agli articoli 122 e 123 del presente regolamento e prima dell'applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano un superamento del massimale annuale indicato nella rubrica 2, tenendo conto di un margine di 300 milioni di euro al di sotto di tale massimale.
- 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti al più tardi il 30 giugno dello stesso anno civile.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

3. Nell'ambito dell'applicazione della tabella degli incrementi stabilita nell'articolo 110 a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, il paragrafo 1 non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

## CAPITOLO 3 SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

## Articolo 12 Sistema di consulenza aziendale

- 1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli agricoltori un sistema di consulenza sulla conduzione della terra e dell'azienda (di seguito "sistema di consulenza aziendale"), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.
- 2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

## Articolo 13 Condizioni

- 1. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.
- 2. Gli Stati membri danno la precedenza agli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

# Articolo 14 Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate

Fatte salve le disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti privati e le autorità designate di cui all'articolo 12 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio della loro attività di consulenza, a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

## Articolo 15 **Riesame**

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate per renderlo obbligatorio.

## CAPITOLO 4 SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

# Articolo 16 Campo di applicazione

In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo, di seguito "sistema integrato".

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1 e 2.

# Articolo 17 **Elementi del sistema integrato**

- 1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
  - a) una banca dati informatizzata;
  - b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
  - c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto, ai sensi dell'articolo 20;
  - d) le domande di aiuto;
  - e) un sistema integrato di controllo;
  - f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.
- 2. In caso di applicazione degli articoli 55 e 56 del presente regolamento, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito in conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio.
- 3. Se del caso, il sistema di identificazione delle parcelle agricole può comprendere un sistema di informazione geografica degli oliveti.

# Articolo 18 **Banca dati informatizzata**

- 1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di ajuto.
  - La banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.
- 2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei

dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili per consentire verifiche incrociate.

## Articolo 19 Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10000.

## Articolo 20 Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

- 1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
- 2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi tre anni civili consecutivi e/o alle ultime tre campagne di commercializzazione consecutive.

# Articolo 21 **Domande di aiuto**

- 1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:
  - a) tutte le parcelle agricole dell'azienda e, nel caso in cui lo Stato membro applichi il disposto dell'articolo 17, paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella,
  - b) il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione,
  - c) ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.
- 2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo.
- 3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno.

#### Articolo 22 Controllo delle condizioni di ammissibilità

- 1. Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.
- 2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Ai fini dei controlli in loco delle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

3. Ogni Stato membro designa un'autorità competente del coordinamento dei controlli previsti dal presente capitolo.

Qualora lo Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad avere la responsabilità e ad esercitare il controllo di tali attività.

#### Articolo 23

#### Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità

- 1. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 25, qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni o esclusioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.
- 2. La percentuale di riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per uno o più anni civili.

#### Articolo 24 **Controlli della condizionalità**

- 1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.
- 2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.

#### Articolo 25

#### Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (di seguito "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell'anno civile considerato, il medesimo agricoltore subisce una riduzione sul totale dei pagamenti diretti che gli devono essere erogati, previa applicazione degli articoli 7, 10 e 11, oppure è escluso dal beneficio di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione stabilite nell'articolo 26.

Il disposto del primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.

Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

- 2. Le riduzioni o le esclusioni di cui al paragrafo 1 si applicano soltanto se l'inadempienza riguarda:
  - a) un'attività agricola, o
  - b) la superficie agricola dell'azienda.
- 3. In deroga al paragrafo 1 e in conformità alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile, e che includono eventuali riduzioni o esclusioni da applicare ai pagamenti a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Se lo Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e i provvedimenti correttivi sono comunicati all'agricoltore.

#### Articolo 26

### Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

- 1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all'articolo 25 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- 2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da

considerarsi di scarsa rilevanza. I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono tuttavia essere considerati di scarsa rilevanza.

A meno che l'agricoltore non attui immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e i provvedimenti correttivi sono comunicati all'agricoltore.

- 3. In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non può, in linea di massima, essere inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
- 4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

#### Articolo 27 **Importi risultanti dalla condizionalità**

Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per i casi di inadempienze alle disposizioni di cui al capitolo 1 sono accreditati al FEAGA. Gli Stati membri possono trattenere il 25% di detti importi.

### Articolo 28 Compatibilità con il sistema integrato

- 1. Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI, gli Stati membri si accertano che i sistemi di gestione e di controllo applicati a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:
  - a) la banca dati informatizzata;
  - b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
  - c) i controlli amministrativi.

A questo scopo, i sistemi in parola sono messi a punto in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

2. Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato VI, gli Stati membri possono incorporare nelle proprie procedure di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

### Articolo 29 Informazione e controllo

1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

Essa organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

- 2. In conformità all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo aver informato per tempo le autorità competenti, i rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione possono procedere a:
  - a) esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,
  - b) verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
- 3. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

#### CAPITOLO 5 ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 30

#### Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti

- 1. Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
  - a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere in un dato anno civile non supera 250 EUR, oppure
  - b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può fissare una superficie minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

Tuttavia, agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a).

2. Gli Stati membri possono decidere, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, di non concedere pagamenti diretti a società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, il cui scopo sociale principale non è l'esercizio di un'attività agricola.

#### Articolo 31

#### Pagamenti

- 1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.
- 2. I pagamenti sono effettuati al massimo due volte all'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
- 3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo il compimento dei controlli relativi alle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 22.

- 4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione può:
  - a) prevedere anticipi;
  - b) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:
    - i) fino al 50% dei pagamenti dovuti oppure
    - ii) fino all'80% dei pagamenti qualora siano già stati previsti anticipi.

#### Articolo 32 Clausola di elusione

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

### Articolo 33 Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatta salva la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla loro revisione in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

#### TITOLO III REGIME DI PAGAMENTO UNICO

#### CAPITOLO 1 ATTUAZIONE GENERALE

### Articolo 34 **Diritti all'aiuto**

- 1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
- a) detengono diritti all'aiuto ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) ottengono diritti all'aiuto in conformità al presente regolamento:
  - i) mediante trasferimento,
  - ii) dalla riserva nazionale,
  - iii) a norma dell'allegato VII,

- iv) a norma dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c) e dell'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma.
- 2. Ai fini del presente titolo, per agricoltori che detengono diritti all'aiuto si intendono gli agricoltori ai quali sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.

#### Articolo 35 Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile

- 1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati danno diritto al pagamento dell'importo ivi indicato.
- 2. Per "ettaro ammissibile" si intende:
  - a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, incluse le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, nel caso di superfici utilizzate anche per attività non agricole, utilizzate prevalentemente per attività agricole. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative all'esercizio di attività non agricole autorizzato su ettari ammissibili;
  - b) qualsiasi superficie considerata ammissibile nel 2007 e che
    - i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio<sup>46</sup> e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup> oppure
    - ii) nel corso dell'applicazione del relativo regime di aiuto è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità in qualsiasi momento nel corso di un anno civile.

#### Articolo 36 Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non può essere posteriore alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a) decesso dell'agricoltore;

-

GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.
- 2. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

### Articolo 37 Modifica dei diritti all'aiuto

Salvo se altrimenti disposto i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica dei diritti all'aiuto, in particolare per le frazioni di diritti.

### Articolo 38 **Domande multiple**

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili che forma oggetto di una domanda di pagamento unico può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto, nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.

#### Articolo 39

#### Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli

Se uno Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, (di seguito "integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico"), le parcelle situate nelle regioni a cui si applica tale decisione, fino a una data non posteriore al 31 dicembre 2010, non sono ammissibili se sono utilizzate per:

- a) la produzione di ortofrutticoli,
- b) la produzione di patate da consumo e/o
- c) i vivai.

In caso di integrazione posticipata di cui al primo comma gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti più presto per motivi climatici.

#### Articolo 40

#### Uso dei terreni per la produzione di canapa

- 1. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30% delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20%.
- 2. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.

### Articolo 41 Massimali

1. Per ogni Stato membro, il valore totale dei diritti all'aiuto non supera globalmente il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

In caso di assegnazione di diritti all'aiuto ai viticoltori e tenendo conto dei dati più recenti comunicatile dagli Stati membri a norma [dell'articolo 4 bis e dell'articolo 92, paragrafo 6,] del regolamento (CE) n. [regolamento vino], la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2. Entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato VII, sezione B, del presente regolamento.

2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione lineare del valore dei diritti al fine di rispettare i propri massimali.

#### Articolo 42 **Riserva nazionale**

- 1. Gli Stati membri costituiscono una riserva nazionale che contiene la differenza tra il massimale fissato nell'allegato VIII e il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati.
- 2. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere, in via prioritaria, diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
- 3. Gli Stati membri che non applicano il disposto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.
- 4. In virtù del presente articolo gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti assegnati agli agricoltori.

### Articolo 43 **Diritti all'aiuto non utilizzati**

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni confluiscono nella riserva nazionale, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

### Articolo 44 **Trasferimento di diritti all'aiuto**

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione o anticipo di successione.

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

- 2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.
- 3. In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra, gli Stati membri possono, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riversati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

### Articolo 45 Condizioni applicabili ai diritti speciali

- 1. Salvo se altrimenti disposto, i diritti all'aiuto stabiliti nel titolo III, capitolo 3, sezione 2, e di cui all'articolo 71 *quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, di seguito i "diritti speciali", sono soggetti alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
- 2. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a beneficiare della deroga all'obbligo di attivare i diritti mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta negli anni civili 2000, 2001 e 2002, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

La condizione di cui al primo comma non si applica a Malta.

I diritti speciali non sono modificabili.

3. In caso di trasferimento di diritti speciali, il beneficiario del trasferimento non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2, salvo in caso di successione o successione anticipata.

#### Articolo 46

#### Revisione di diritti all'aiuto

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna di tali tappe annue, il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei due commi che precedono al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

#### CAPITOLO 2 ATTUAZIONE REGIONALE E PARZIALE

#### SEZIONE 1 ATTUAZIONE REGIONALE

#### Articolo 47

#### Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41

- 1. Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009, di applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.
- 2. Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.
  - Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.
- 3. Gli Stati membri suddividono il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

### Articolo 48 Regionalizzazione del regime di pagamento unico

- 1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50% dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto.
- 2. Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo la parte corrispondente del massimale regionale fissato a norma dell'articolo 48 per il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

Il valore dei diritti all'aiuto è maggiorato nei casi in cui l'agricoltore detenga, al 15 maggio 2010, diritti all'aiuto disciplinati dal titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine il valore unitario regionale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene è maggiorato di un importo calcolato in base al valore totale dei diritti all'aiuto che deteneva al 15 maggio 2010. Tali maggiorazioni sono calcolate entro i limiti della parte del massimale regionale rimanente dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

- 3. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da lui dichiarati a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 nel 2010, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.
- 4. I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori prima della suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocati e sostituiti dai nuovi diritti di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 49 **Revisione dei diritti all'aiuto**

- 1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 48 del presente regolamento possono decidere, non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2011 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine possono sottoporre i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno due tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
- 2. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della suddetta sezione, sottoponendo i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

Il disposto del primo comma si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- 3. La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.
- 4. Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

#### Articolo 50 **Uso del suolo**

Negli Stati membri che hanno optato per l'integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico e che si sono avvalsi della deroga di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori possono, in conformità a tale articolo, utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento per la produzione di ortofrutticoli e di patate da consumo.

#### Articolo 51 **Prati**

In caso di applicazione dell'articolo 48, gli Stati membri possono fissare, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale o parte di esso, valori unitari diversi per i diritti da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 48, paragrafo 1:

- a) per gli ettari destinati a superfici prative alla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile, oppure
- b) per gli ettari destinati ai pascoli permanenti alla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

#### Articolo 52

#### Condizioni applicabili ai diritti stabiliti a norma della presente sezione

- 1. I diritti stabiliti a norma della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi diritti per ettaro identici.
- 2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni del presente titolo.

#### SEZIONE 2 ATTUAZIONE PARZIALE

### Articolo 53 **Disposizioni generali**

1. Gli Stati membri che hanno escluso dal regime pagamento unico i pagamenti per gli ovini e caprini e per i bovini alle condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono decidere entro il 1° agosto 2009 di continuare ad applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010, alle condizioni previste dalla presente sezione e in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di fissare la componente del massimale nazionale destinata ai pagamenti supplementari agli agricoltori previsti all'articolo 55, paragrafo 1, del presente regolamento, ad un tasso più basso di quello fissato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Lo Stato membro che abbia escluso alcuni pagamenti per gli ortofrutticoli dal regime di pagamento unico, in applicazione dell'articolo 68 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, è tenuto ad applicare il regime di pagamento unico secondo le condizioni stabilite dalla presente sezione e in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 68 *ter*, paragrafi 1 e 2 del medesimo regolamento.

2. In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto di cui rispettivamente agli articoli 54, 55 e 56.

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 54, 55 e 56.

L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

### Articolo 54 Pagamenti per gli ovini e i caprini

Gli Stati membri possono trattenere fino al 50% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per gli ovini e i caprini elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 e versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

Il pagamento supplementare è erogato agli agricoltori che allevano pecore e capre alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del presente regolamento e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

#### Articolo 55 **Pagamenti per i bovini**

1. Gli Stati membri che in conformità all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente al

premio per le vacche nutrici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

Il pagamento supplementare è erogato agli agricoltori per il mantenimento di vacche nutrici alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del presente regolamento e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri che in virtù dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii) o paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli, al premio per la macellazione dei bovini diversi dai vitelli o al premio speciale per i bovini maschi, possono versare un pagamento supplementare agli agricoltori. I pagamenti supplementari sono concessi alla macellazione dei vitelli, alla macellazione di bovini diversi dai vitelli e per il mantenimento dei bovini maschi, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 8. I pagamenti supplementari sono versati nella misura del 50% del livello applicato in virtù dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento.

#### Articolo 56

#### Pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati membri trattengono una percentuale pari al massimo al 50% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente ai pomodori, in conformità alla decisione che hanno assunto in applicazione dell'articolo 68 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento.

- 2. Gli Stati membri trattengono, in conformità alla decisione che hanno assunto in applicazione dell'articolo 68 *ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003:
  - a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo e

b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, gli Stati membri versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli seguenti, come stabilito dallo Stato membro, alle condizioni di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5:

- a) fichi freschi,
- b) agrumi freschi,
- c) uve da tavola,
- d) pere,
- e) pesche e pesche noci e
- f) prugne da essiccazione (d'Ente).
- 3. Le componenti dei massimali nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissate nell'allegato IX.

# CAPITOLO 3 ATTUAZIONE NEI NUOVI STATI MEMBRI CHE HANNO APPLICATO IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

#### Articolo 57

Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente titolo si applicano ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2.

Non si applicano gli articoli 42-45 del capitolo 2, sezione 1.

2. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie adotta le decisioni di cui agli articoli 53, paragrafo 1, e 58, paragrafo 1, entro il 1° agosto dell'anno che precede l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 35, paragrafo 2, si intenda per "ettari ammissibili" qualsiasi superficie agricola dell'azienda mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che a tale data fosse in produzione o meno.

### Articolo 58 **Domande di pagamento**

- 1. Gli agricoltori presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data fissata dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.
- 2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, agli agricoltori che non presentano domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione di tale regime non è attribuito alcun diritto.

#### Articolo 59 **Riserva nazionale**

- 1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale.
- 2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.
- 3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico.
- 4. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 1° gennaio 2007, ma che non hanno ricevuto alcun pagamento diretto in tale anno.
- 5. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.

- 6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2-5, i nuovi Stati membri possono aumentare il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori interessati, nei limiti di 5 000 EUR, e/o possono assegnare loro nuovi diritti all'aiuto.
- 7. I nuovi Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non è sufficiente.

#### Articolo 60 **Massimali nazionali di cui all'articolo 41**

- 1. I nuovi Stati membri possono applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.
- 2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
- 3. Se del caso, ogni nuovo Stato membro suddivide fra le proprie regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 41, previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all'articolo 59, secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

### Articolo 61 Assegnazione di diritti all'aiuto

- 1. Tutti gli agricoltori ricevono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale di cui all'articolo 41 per il numero di diritti all'aiuto stabiliti a livello nazionale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
- 2. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.
- 3. In deroga al paragrafo 2, i nuovi Stati membri possono decidere che il numero di diritti per agricoltore equivalga alla media triennale del totale di ettari che hanno dato diritto al pagamento unico per superficie nel 2005, 2006 e 2007, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

### Articolo 62 **Prati**

I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale o parte di esso, valori unitari diversi per i diritti da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 61, paragrafo 1:

- a) per gli ettari di superfici prative recensite al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile, oppure
- b) per gli ettari di pascolo permanente recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

#### Articolo 63 Condizioni applicabili ai diritti

- 1. I diritti stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.
- 2. Entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono decidere, in conformità al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma del presente capitolo siano soggetti a modifiche progressive per ravvicinare il valore dei diritti all'aiuto secondo una gradualità prestabilita e in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
- 3. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 35, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

## CAPITOLO 4 INTEGRAZIONE DI AIUTI ACCOPPIATI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

#### Articolo 64

#### Integrazione di aiuti accoppiati nel regime di pagamento unico

A partire dal 2010 e secondo le norme previste dal presente capitolo, gli Stati membri integrano nel regime di pagamento unico gli aiuti disponibili all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui ai punti I, II e III dell'allegato X.

#### Articolo 65

#### Integrazione degli aiuti accoppiati esclusi dal regime di pagamento unico

- 1. Gli importi di cui all'allegato XI che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto I, sono distribuiti dagli Stati membri tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel corso di uno o più anni del periodo dal 2005 al 2008.
- 2. Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.

L'aumento del valore del diritto all'aiuto per agricoltore si ottiene dividendo l'importo di cui al primo comma per il numero di diritti all'aiuto di ciascun agricoltore interessato.

Tuttavia, l'agricoltore di uno dei settori interessati che non detiene alcun diritto all'aiuto riceve diritti all'aiuto:

 a) il cui numero è pari al numero di ettari che dichiara, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, per l'anno in cui il sostegno accoppiato è integrato nel regime di pagamento unico,

**T** 105

b) il cui valore è stabilito dividendo l'importo di cui al primo comma per il numero stabilito a norma della lettera a).

#### Articolo 66

Integrazione degli aiuti parzialmente accoppiati esclusi dal regime di pagamento unico Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto II, tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione agli aiuti di cui i medesimi hanno beneficiato nel periodo dal 2000 al 2002 nell'ambito dei rispettivi regimi. Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri obiettivi e non discriminatori.

Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti all'aiuto dei rispettivi agricoltori o assegnano diritti all'aiuto secondo le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2.

#### Articolo 67

### Integrazione facoltativa degli aiuti accoppiati parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico

Se uno Stato membro non si avvale della facoltà di cui all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto III, sono integrati nel regime di pagamento unico in conformità alle disposizioni dell'articolo 66.

#### CAPITOLO 5 SOSTEGNO SPECIFICO

#### Articolo 68 **Norme generali**

- 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2009, di utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori:
  - a) per
    - i) determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente,
    - ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli oppure
    - iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;

- b) per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente,
- c) in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone,
- d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,
- e) sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.
- 2. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere erogato
  - a) soltanto se:
    - i) per quanto riguarda i determinati tipi di agricoltura cui fa riferimento il punto i) della medesima disposizione, rispetta i requisiti fissati per i pagamenti agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,
    - ii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto ii) della medesima disposizione, è conforme ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 510/2006 e 834/2007<sup>48</sup> del Consiglio e al titolo II, capo I, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e
    - iii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto iii) della medesima disposizione, rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e
  - b) esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito.
- 3. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto:
  - a) dopo la piena attuazione del regime di pagamento unico nel relativo settore, a norma degli articoli 54, 55 e 71;
  - b) nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
- 4. Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è limitato al 2,5% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41; gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- 5. Il sostegno relativo a misure contemplate:
  - a) al paragrafo 1, lettere a) e d), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,
  - b) al paragrafo 1, lettera b), assume la forma di pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capo di bestiame e premi per le superfici prative,
  - c) al paragrafo 1, lettera c), assume la forma di un aumento del valore unitario e/o del numero di diritti all'aiuto dell'agricoltore,
  - d) al paragrafo 1, lettera e), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.
- 6. Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 5, lettera c), è autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.
- 7. Il sostegno a favore di misure di cui al paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie
- 8. Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno di cui:
  - a) al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,
  - b) al paragrafo 1, lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari in conformità alle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 3.
- 9. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e ad evitare ogni cumulo del sostegno.

### Articolo 69 Assicurazione del raccolto

1. Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche.

Ai fini del presente articolo, per "avversità atmosferiche" si intendono condizioni atmosferiche assimilabili a una calamità naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

2. Il contributo finanziario erogato per agricoltore è pari al 60% del premio assicurativo. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70% tenendo conto delle condizioni climatiche o della situazione del settore interessato.

Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.

- 3. La copertura assicurativa del raccolto è subordinata al riconoscimento formale dell'avversità atmosferica da parte dell'autorità competente dello Stato membro.
- 4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui al paragrafo 1 e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
- 5. I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore.
- 6. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1, nella misura del 40% degli importi ammissibili dei premi assicurativi, fissati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

Il disposto dei primo comma non pregiudica la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione al finanziamento, totale o parziale, dei contributi finanziari attraverso sistemi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori di interesse.

7. I contributi finanziari non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. I contributi finanziari non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo, né sono subordinati alla condizione che il contratto assicurativo sia stipulato con un'impresa stabilita nello Stato membro.

#### Articolo 70

#### Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante

- 1. Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione.
- 2. Ai fini del presente articolo si intende per:
  - a) "fondo di mutualizzazione", un sistema riconosciuto dallo Stato membro in base al suo ordinamento interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante;
  - b) "perdite economiche", ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.
- 3. I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito perdite economiche.

Le compensazioni finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione provengono dalle seguenti fonti:

- a) capitale sociale del fondo costituito dai contributi degli agricoltori affiliati e/o
- b) prestiti assunti dal fondo a condizioni commerciali.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

- 4. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1 possono riguardare:
  - a) i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti al massimo su un triennio,
  - b) il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti assunti dal fondo per il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori,
  - c) gli importi attinti al capitale sociale del fondo di mutualizzazione per il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori.

La durata minima e massima dei prestiti commerciali ammissibili al beneficio del contributo finanziario è fissata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Se la compensazione finanziaria è versata in conformità al primo comma, lettera c), il contributo finanziario pubblico segue lo stesso ritmo di un prestito commerciale di durata minima.

5. I contributi finanziari non superano il 60% dei costi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70% tenendo conto della situazione del settore interessato. I costi non coperti dai contributi finanziari sono a carico degli agricoltori affiliati.

Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili a contributo finanziario mediante l'applicazione di:

- a) massimali per fondo,
- b) massimali unitari adeguati.
- 6. La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1, nella misura del 40% degli importi ammissibili ai sensi del paragrafo 4.

Il disposto dei primo comma non pregiudica la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione al finanziamento, totale o parziale, dei contributi finanziari attraverso sistemi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori di interesse.

- 7. Gli Stati membri definiscono le regole applicabili alla costituzione e alla gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi, nonché alla gestione e al controllo di tali regole.
- 8. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. La forma, il contenuto, le scadenze e i termini di presentazione di tale relazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

#### TITOLO IV ALTRI REGIMI DI AIUTO

#### CAPITOLO 1 REGIMI DI AIUTO COMUNITARI

### SEZIONE 1 AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

### Articolo 71 Campo di applicazione

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

### Articolo 72 Condizioni e importo dell'aiuto

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici medesime non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2. L'importo dell'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

	(EU	(EUR/ha)	
	2009	2010 e 2011	
Bulgaria	345,255	172,627	
Grecia	561,00	280,5	
Spagna	476,25	238,125	
Francia	411,75	205,875	
Italia	453,00	226,5	
Ungheria	232,50	116,25	
Portogallo	453,75	226,875	
Romania	126,075	63,037	

### Articolo 73 Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

Bulgaria: 4 166 ha,

Grecia: 20 333 ha,

Spagna: 104 973 ha,

– Francia: 19 050 ha,

Italia: 219 588 ha,

Ungheria: 3 222 ha,

Portogallo: 24 667 ha,

Romania: 500 ha.

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

### Articolo 74 Superamento della superficie

- 1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata nell'articolo 73, la superficie ammissibile per agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.
- 2. Se uno Stato membro suddivide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori per le sottosuperfici di base in cui sia stato superato il limite. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno ancora raggiunto i limiti sono state riassegnate a sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

### SEZIONE 2 AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA

### Articolo 75 Importo dell'aiuto

È istituito un aiuto per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed ammonta a:

- a) 66,32 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;
- b) 33,16 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013. L'importo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

### Articolo 76 **Condizioni**

L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 84 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio<sup>49</sup>.

### SEZIONE 3 AIUTO SPECIFICO PER IL COTONE

### Articolo 77 Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sezione.

#### Articolo 78 **Condizioni**

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli

4

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

L'aiuto di cui all'articolo 77 è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in base a modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

#### Articolo 79 **Superfici e importi di base**

1. Le superfici nazionali di base sono stabilite come segue:

Bulgaria: 10 237 ha,

- Grecia: 370 000 ha,

- Spagna: 70 000 ha,

Portogallo: 360 ha.

2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

Bulgaria: 263 EUR

- Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari

Spagna: 1 039 EUR

Portogallo: 556 EUR.

3. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

Tuttavia, per la Grecia la riduzione proporzionale è applicata all'importo dell'aiuto fissato per la parte della superficie di base nazionale composta dai 70 000 ettari al fine di rispettare l'importo globale di 202,2 milioni di EUR.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

### Articolo 80 Organizzazioni interprofessionali riconosciute

- 1. Ai fini della presente sezione per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
  - contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato del cotone, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
  - redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

- orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare sotto il profilo della qualità e della protezione dei consumatori;
- aggiornare i metodi e i mezzi di produzione per migliorare la qualità del prodotto;
- elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
- 2. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

### Articolo 81 Pagamento degli aiuti

- 1. Gli agricoltori percepiscono l'aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all'articolo 79.
- 2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 79, paragrafo 1, maggiorato di 3 EUR.

## SEZIONE 4 AIUTO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO

#### Articolo 82 Campo di applicazione

- 1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006<sup>50</sup>, è concesso un aiuto comunitario ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.
- 2. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50% di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

### Articolo 83 **Condizioni**

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

### Articolo 84 Importo dell'aiuto

L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui all'allegato XII del presente regolamento attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli articoli 110 e 120 del presente regolamento non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.

### SEZIONE 5 AIUTI TRANSITORI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

#### Articolo 85 **Aiuti transitori alla superficie**

- 1. Qualora siano applicati l'articolo 56, paragrafo 1, o l'articolo 117, paragrafo 1, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie, alle condizioni previste dalla presente sezione, agli agricoltori che producono pomodori da conferire alla trasformazione.
- 2. Qualora siano applicati l'articolo 56, paragrafo 2, o l'articolo 117, paragrafo 2, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie, alle condizioni previste dalla presente sezione, agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, come stabilito dagli Stati membri, da conferire alla trasformazione.

#### Articolo 86 **Importo dell'aiuto ed ammissibilità**

- 1. Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun prodotto ortofrutticolo di cui all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.
- 2. L'importo totale dei pagamenti non deve in nessun caso essere superiore al massimale stabilito conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, o all'articolo 117.
- 3. L'aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- 4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori, tra cui l'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 125 *ter* o 125 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

### SEZIONE 6 AIUTO TRANSITORIO PER I FRUTTI ROSSI

#### Articolo 87 Aiuto per i frutti rossi

- 1. Nel corso del periodo fino al 31 dicembre 2012 è applicato un aiuto alla superficie a titolo transitorio alle fragole del codice NC 0810 10 00 ed ai lamponi del codice NC 0810 20 10, da conferire all'industria di trasformazione.
- 2. L'aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- 3. L'aiuto comunitario è fissato a 230 EUR/ha.
- 4. Gli Stati membri possono concedere un aiuto nazionale complementare all'aiuto comunitario. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non supera i 400 EUR/ha.
- 5. L'aiuto è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue:

Stato membro	Superficie nazionale garantita (ettari)
Bulgaria	2 400
Ungheria	1 700
Lettonia	400
Lituania	600
Polonia	48 000

Se la superficie ammissibile all'aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita.

6. Gli articoli 110 e 120 non si applicano all'aiuto transitorio per i frutti rossi.

### SEZIONE 7 PREMI PER PECORA E PER CAPRA

#### Articolo 88 Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 54, gli Stati membri concedono, su base annua, premi o pagamenti supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto.

### Articolo 89 **Definizioni**

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età,
- b) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

#### Articolo 90

#### Premio per pecora e per capra

- 1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle pecore (premio per pecora).
- 2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle capre (premio per capra). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:
  - a) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine,
  - b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

L'elenco delle zone suddette è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

- 3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a 10 né superiore a 50.
- 4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 6,8 EUR.
- 5. L'importo del premio per capra è fissato a 6,8 EUR.

#### Articolo 91

#### Premio supplementare

- 1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale, agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Gli Stati membri definiscono tali zone. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- 2. Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che:

- a) almeno il 90% dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e
- b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.
- 3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio per pecora e per capra.

#### Articolo 92 **Disposizioni comuni relative ai premi**

- 1. I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.
- 2. Per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 21/2004.

#### Articolo 93 **Limiti individuali**

- 1. Alla data del 1° gennaio 2009 il massimale individuale per agricoltore, di cui all'articolo 90, paragrafo 3, è pari al numero di diritti al premio da lui detenuti il 31 dicembre 2008 in virtù della normativa comunitaria in vigore.
- 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 96.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 111 e ove si applichi l'articolo 54, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 95 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

- 3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 sono annullati.
- 4. Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro	Diritti (x 1000)
Bulgaria	2 058,483
Repubblica ceca	66,733
Danimarca	104
Estonia	48
Spagna	19 580
Francia	7 842
Cipro	472,401
Lettonia	18,437
Lituania	17,304
Ungheria	1 146
Polonia	335,88
Portogallo	2 690
Romania	5 880,620
Slovenia	84,909
Slovacchia	305,756
Finlandia	80
Totale	40 730,523

#### Articolo 94 **Trasferimento dei diritti al premio**

- 1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.
- 2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15%, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali.

In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

- 3. Gli Stati membri possono prendere le misure necessarie per evitare che i diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.
- 4. Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data che essi stabiliscono, trasferimenti temporanei di una parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

#### Articolo 95 **Riserva nazionale**

- 1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.
- 2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 94, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.
- 3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti delle riserve nazionali. Nell'assegnazione di diritti al premio essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

#### Articolo 96 **Massimali**

La somma degli importi di ciascun premio chiesto non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

Se l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

### SEZIONE 8 PAGAMENTI PER I BOVINI

### Articolo 97 Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 55, gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto, il pagamento o i pagamenti supplementari scelti dallo Stato membro interessato ai sensi di detto articolo.

Articolo 98 **Definizioni** 

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "regione", uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;
- b) "toro", un bovino maschio non castrato;
- c) "manzo", un bovino maschio castrato;
- d) "vacca nutrice", una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" o ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
- e) "giovenca", un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora partorito.

### Articolo 99 **Premio speciale**

## 1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

- 2. Il premio speciale è concesso al massimo:
  - a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi, oppure
  - b) due volte nella vita di ogni manzo:
    - i) la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età,
    - ii) la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.
- 3. Per beneficiare del premio speciale,
  - a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;
  - b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi, che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale, supera il massimale regionale di cui al paragrafo 8, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per agricoltore e per l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per "massimale regionale" s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile.

- 5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:
  - modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri obiettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali;
  - b) se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro.
- 6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 kg.

Il premio viene versato o riversato agli agricoltori.

- 7. L'importo del premio speciale è fissato a:
  - a) 210 EUR per toro ammissibile al premio;
  - b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età.
- 8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Stato membro	Massimale regionale
Bulgaria	90 343
Repubblica ceca	244 349
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Estonia	18 800
Cipro	12 000
Lettonia	70 200
Lituania	150 000
Polonia	926 000
Romania	452 000
Slovenia	92 276
Slovacchia	78 348
Finlandia	250 000
Svezia	250 000

# Articolo 100 Premio per vacca nutrice

- 1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.
- 2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:
  - a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 1234/2007 è inferiore o uguale a 120 000 kg.

Sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l'agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno al 60% e un numero di giovenche pari al massimo al 40% del numero per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma delle lettere a) e b) del primo comma, l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base alla quota latte individuale disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media.

- 3. Il diritto al premio per agricoltore è limitato applicando il massimale individuale definito nell'articolo 101.
- 4. Il premio per capo avente diritto è fissato a 200 EUR.
- 5. Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 euro per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>51</sup>, i primi 24,15 EUR per capo di tale premio supplementare sono finanziati dal FEASR.

Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se in tale Stato membro il patrimonio bovino conta una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30% del numero totale di vacche, e se almeno il 30% dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, il FEASR finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

6. Per l'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

#### Articolo 101 Massimale individuale per le vacche nutrici

- 1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al 2. premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 103.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 111 e ove si applichi l'articolo 55, paragrafo 1, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 103 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

GU L 210 del 31.7.2006. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006.

- 3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione dei massimali individuali degli agricoltori, questa ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri obiettivi, tra cui in particolare:
  - a) la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;
  - b) la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;
  - particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento;
  - d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.
- 4. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 sono aboliti.
- 5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Stato membro	Massimali nazionali
Belgio	394 253
Bulgaria	16 019
Repubblica ceca	90 300
Estonia	13 416
Spagna	1 441 539
Francia	3 779 866
Cipro	500
Lettonia	19 368
Lituania	47 232
Ungheria	117 000
Malta	454
Austria	375 000
Polonia	325 581
Portogallo	416 539
Romania	150 000
Slovenia	86 384
Slovacchia	28 080
Regno Unito	1 699 511

#### Articolo 102

#### Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice al successore nell'azienda. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15%, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

#### 2. Gli Stati membri:

- a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;
- b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.
- 3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

#### Articolo 103

#### Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice

- 1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice
- 2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 4.
- 3. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.

#### Articolo 104 **Giovenche**

1. In deroga all'articolo 100, paragrafo 3, del presente regolamento, gli Stati membri nei quali più del 60% delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici, entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro.

Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 40% del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'articolo 101, paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto. Se, in uno Stato membro che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al

**T** 127

presente paragrafo, il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze

# Articolo 105 **Premio all'abbattimento**

1. L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

- a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;
- b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg.

Gli animali di cui al secondo comma possono beneficiare del premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.

- 2. L'importo del premio è fissato:
  - a) a 80 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);
  - b) a 50 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).
- 3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti al secondo comma, lettere a) e b) dello stesso paragrafo. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.

Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

	Tori, manzi, vacche e giovenche	Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185 kg
Bulgaria	22 191	101 542
Repubblica ceca	483 382	27 380
Estonia	107 813	30 000
Cipro	21 000	_
Lettonia	124 320	53 280
Lituania	367 484	244 200
Ungheria	141 559	94 439
Malta	6 002	17
Polonia	1 815 430	839 518
Romania	1 148 000	85 000
Slovenia	161 137	35 852
Slovacchia	204 062	62 841

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali è stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero degli animali ammissibili al premio per tale gruppo e per agricoltore durante l'anno considerato è ridotto in proporzione.

#### Articolo 106 **Disposizioni comuni relative ai premi**

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione, gli animali devono essere identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000. Tuttavia, un animale è considerato ammissibile al pagamento se le informazioni relative ai precedenti movimenti degli animali previste all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono state comunicate all'autorità competente all'inizio del periodo di detenzione di tale animale.

### Articolo 107 Massimali

La somma degli importi di ciascun pagamento diretto chiesto nell'ambito della presente sezione non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

Se l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione.

#### Articolo 108

#### Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio

1. Qualora sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>52</sup>, la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio<sup>53</sup> o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente in un animale appartenente al patrimonio bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

#### TITOLO 2 AIUTI NAZIONALI

#### Articolo 109 **Aiuti nazionali per la frutta a guscio**

- 1. Gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali fino a un massimo di 120,75 EUR all'anno per ettaro agli agricoltori che producono i seguenti prodotti:
  - a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12,
  - b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22,
  - c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32,
  - d) pistacchi di cui al codice NC 0802 50,
  - e) carrube di cui al codice NC 1212 10 10.
- 2. Gli aiuti nazionali possono essere erogati soltanto per una superficie massima di:

-

GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

Stato membro	Superficie massima (ha)
Belgio	100
Bulgaria	11 984
Germania	1 500
Grecia	41 100
Spagna	568 200
Francia	17 300
Italia	130 100
Cipro	5 100
Lussemburgo	100
Ungheria	2 900
Paesi Bassi	100
Austria	100
Polonia	4 200
Portogallo	41 300
Romania	1 645
Slovenia	300
Slovacchia	3 100
Regno Unito	100

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione degli aiuti nazionali all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

#### TITOLO V ATTUAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI NEI NUOVI STATI MEMBRI

#### CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

# Articolo 110 Introduzione dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri, ad eccezione della Bulgaria e della Romania, conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile di tali pagamenti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

- 60% nel 2009,
- 70% nel 2010,
- 80% nel 2011,
- 90% nel 2012,
- 100% a partire dal 2013.

Per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile di tali pagamenti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

- 35% nel 2009,
- 40% nel 2010,
- 50% nel 2011,
- 60% nel 2012,
- 70% nel 2013,
- 80% nel 2014,
- 90% nel 2015,
- 100% a partire dal 2016.

# CAPITOLO 2 REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

# Articolo 111 Regime di pagamento unico per superficie

- 1. I nuovi Stati membri che hanno deciso di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell'aiuto transitorio per i frutti rossi istituito al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del presente regolamento, con un regime di pagamento unico per superficie erogano un aiuto agli agricoltori in conformità del presente articolo.
- 2. Il pagamento unico per superficie è effettuato una volta all'anno. È calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma dell'articolo 112, per la

superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma dell'articolo 113.

- 3. I nuovi Stati membri hanno la facoltà di applicare il regime di pagamento unico per superficie fino al 31 dicembre 2013. Essi comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.
- 4. Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti in conformità delle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG), specificati negli atti di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto. Successivamente si applicano le percentuali fissate nell'articolo 110 del presente regolamento per gli anni pertinenti.

# Articolo 112 **Dotazione finanziaria annuale**

1. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro.

La dotazione finanziaria annuale è stabilita in conformità delle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG), specificati negli atti di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto.

La dotazione finanziaria annuale è adeguata ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all'articolo 110 per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili a norma dell'allegato XII o in base alla differenza tra tali importi o gli importi corrispondenti al settore degli ortofrutticoli e quelli effettivamente applicati, di cui all'articolo 118, paragrafo 1.

2. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annuale, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

# Articolo 113 Superfici nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie

1. La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che fosse in produzione o meno a tale data e, se del caso, adattata in base a criteri obiettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Ai fini del presente titolo per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformità di criteri obiettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.

2. Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) che erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41).

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non deve essere successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri obiettivi e previa approvazione della Commissione, di aumentare la dimensione minima, ma in modo che non superi 1 ha.

- 3. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le superfici di cui al paragrafo 4 del presente articolo per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00 si applica l'articolo 42, paragrafo 1.
- Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6.

Gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II in base al seguente calendario:

- i criteri di cui al punto A dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- b) i criteri di cui ai punti B e C dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'applicazione degli articoli 4, 5, 25, 26 e 27 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino i criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II in base al seguente calendario:

- a) i criteri di cui al punto A dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) i criteri di cui ai punti B e C dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- 5. L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri di attuare le norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004.

## Articolo 114 Comunicazione

I nuovi Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate per l'applicazione del presente capitolo, in particolare di quelle adottate a norma dell'articolo 112, paragrafo 2.

# CAPITOLO 3 PAGAMENTI SEPARATI E SOSTEGNO SPECIFICO

# Articolo 115 Pagamento separato per lo zucchero

- 1. I nuovi Stati membri, diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 *ter bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono per il 2009 e 2010 un pagamento separato per lo zucchero agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. La Bulgaria e la Romania possono concedere tale aiuto anche per il 2011. Esso è accordato sulla base dei criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e 2007.
- 2. Il pagamento separato per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato XII.
- 3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento separato per lo zucchero, sulla base di criteri obiettivi, di applicare per il pagamento separato per lo zucchero un massimale inferiore a quello indicato nell'allegato XII. Qualora la somma degli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.

## Articolo 116 Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli

- 1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Il pagamento è accordato conformemente ai criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2007.
- 2. Il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli è concesso entro i limiti della componente del massimale nazionale di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente ai prodotti ortofrutticoli o sulla base di un massimale inferiore, se il nuovo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 143 *ter ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

# Articolo 117 Pagamento transitorio separato per i prodotti ortofrutticoli

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 *ter quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 conservano fino al 31 dicembre 2011, in conformità alla decisione adottata nel 2007, fino al 50% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento che corrisponde ai pomodori del codice NC 0702 00 00.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori nelle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento.

- 2. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 *ter quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 conservano, conformemente alla decisione adottata nel 2007:
  - a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento;
  - b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli, quali definiti dagli Stati membri interessati, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

#### Articolo 118

#### Disposizioni comuni relative ai pagamenti separati

- 1. I fondi resi disponibili per la concessione dei pagamenti di cui agli articoli 115, 116 e 117 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 112, paragrafo 1. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 115, paragrafo 3, la differenza tra il massimale indicato nell'allegato XII e quello effettivamente applicato è inclusa nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 112, paragrafo 1.
- 2. Gli articoli 110 e 120 non si applicano ai pagamenti separati di cui agli articoli 115, 116 e 117.
- 3. In caso di successione o anticipo di successione il pagamento separato per lo zucchero e il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli di cui, rispettivamente, agli articoli 115 e 116 è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che il medesimo sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.

# Articolo 119 Sostegno specifico

- 1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° agosto 2009 e con effetto dall'anno civile 2010, di utilizzare fino al 10% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), e in conformità all'articolo 68, paragrafi 2-9, e agli articoli 69 e 70.
- 2. In deroga all'articolo 68, paragrafo 5, lettera b), il sostegno alle misure di cui al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo assume la forma di un aumento degli importi per ettaro erogati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.
- 3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Detti importi sono detratti dalle dotazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 112, paragrafo 1, dei nuovi Stati membri interessati.

# CAPITOLO 4 PAGAMENTI DIRETTI NAZIONALI COMPLEMENTARI E PAGAMENTI DIRETTI

#### Articolo 120

#### Pagamenti diretti nazionali complementari e pagamenti diretti

- 1. Ai fini del presente articolo per "regime nazionale analogo alla PAC" si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei pagamenti diretti.
- 2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

**T** 137

a) per tutti i pagamenti diretti, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 110 nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania si applicano le seguenti disposizioni: del 65% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 110, secondo comma, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100% del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia concedere integrazioni fino al 100% dei pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010;

#### oppure

- b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003, in conformità a un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 25 punti percentuali;
  - ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti nazionali complementari che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 25 punti percentuali, e
- il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII, adattato, se del caso, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino occorre includere i pagamenti diretti nazionali e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 41 e dell'articolo 53, paragrafo 2.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali complementari, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

3. Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a Cipro nel 2001.

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali complementari, non superi in nessun caso il livello del sostegno diretto al quale detto agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nell'anno in questione negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

Gli importi complessivi dell'aiuto nazionale complementare da erogare sono quelli indicati nell'allegato XIII.

L'aiuto nazionale complementare da erogare è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

- 4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti diretti nazionali complementari alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.
- 5. L'importo complessivo dell'aiuto nazionale complementare erogato nell'anno considerato in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie può

essere limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore, purché tale dotazione specifica riguardi unicamente:

- i pagamenti diretti abbinati al regime di pagamento unico e/o
- uno o più dei pagamenti diretti che possono essere oggetto di un'attuazione parziale ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2. Tale dotazione è pari alla differenza tra:
  - l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, come appropriato, e
  - l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.
- 6. Il nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri obiettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.
- 7. L'autorizzazione da parte della Commissione:
  - in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;
  - definisce il livello massimo dell'aiuto nazionale complementare erogabile, la percentuale dell'aiuto nazionale complementare e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;
  - è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.
- 8. È vietata la concessione di pagamenti o aiuti nazionali complementari per attività agricole per le quali non siano contemplati pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

#### Articolo 121 Aiuti di Stato a Cipro

Cipro può erogare, oltre ai pagamenti diretti nazionali complementari, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIV e nei limiti degli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

#### TITOLO VI TRASFERIMENTI FINANZIARI

#### Articolo 122

#### Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

Un importo di 22 milioni di EUR è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR.

#### Articolo 123

#### Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco

A partire dall'esercizio finanziario 2011 un importo di 484 milioni di EUR è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per l'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, negli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CE) n. 2075/92 del Consiglio<sup>54</sup> nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

#### TITOLO VII MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

#### Articolo 124 **Conferma dei diritti all'aiuto**

- 1. I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali.
- 3. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2009.

#### Articolo 125

#### Applicazione nelle regioni ultraperiferiche

I titoli III e IV non si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

-

GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

#### Articolo 126 Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006<sup>55</sup>, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in conformità al presente regolamento in applicazione dei suoi articoli 42, 59, da 68 a 70, 87, paragrafo 4, 100, paragrafo 5, 109 e da 119 a 121.

# Articolo 127 Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, su quelle relative agli articoli 6, 12, 42, 46, 47, 68, 69, 70, 59, 60 e 119.

#### Articolo 128 Comitato di gestione dei pagamenti diretti

- 1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
  - Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

# Articolo 129 Modalità di applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

- a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale;
- b) modalità di applicazione relative ai criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;
- c) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi gli scambi di dati eventualmente necessari con gli Stati membri, l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative alla fissazione del periodo di detenzione e al ritiro e alla riassegnazione di diritti al premio inutilizzati di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 7 e 8;

\_

<sup>55</sup> GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

- d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente e dei prati, alle opzioni di cui al titolo III, capitoli 2 e 3, e all'integrazione dei pagamenti accoppiati prevista al titolo III, capitolo 4;
- e) modalità di applicazione delle disposizioni del titolo V;
- f) modalità di applicazione relative all'inserimento dell'aiuto per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, e ai pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 5 e 6;
- g) modalità di applicazione relative all'inserimento dell'aiuto per il vino nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, in conformità al regolamento (CE) n. [regolamento vitivinicolo];
- h) per quanto riguarda la coltura della canapa, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di *tetraidrocannabinolo*;
- i) le eventuali modifiche dell'allegato I tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 1;
- j) le eventuali modifiche degli allegati V, VI e VII tenendo conto in particolare delle nuove normative comunitarie;
- k) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;
- l) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;
- m) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;
- n) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;
- o) modalità di applicazione relative alla riduzione e all'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 e all'articolo 24, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni;
- q) le eventuali modifiche dell'allegato V tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 28;
- r) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
- s) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capitoli 2 e 3; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario;
- t) per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:
  - i) al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 80, paragrafo 3;

ii) alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

#### CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

# Articolo 130 Modifica del regolamento (CE) n 1290/2005

- 1. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - "2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 4, e degli articoli 123 e 124 del regolamento (CE) n. xxx/2008 del Consiglio\* [presente regolamento] e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio.";
- 2 all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - "3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. XXX/2008 [presente regolamento], corretti in base agli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.
  - \* GU L ....".

#### Articolo 131 Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - "2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento nei limiti di un importo annuo massimo di:

mio EUR

	Esercizio finanziario 2007	Esercizio finanziario 2008	Esercizio finanziario 2009	Esercizio finanziario 2010 e successivi
Dipartimenti francesi d'oltremare	126,6	262,6	269,4	276,05
Azzorre e Madera	77,9	86,98	86,7	106,21
Isole Canarie	127,3	268,4	268,4	268,42

(2) È aggiunto il seguente articolo 24 ter:

"Articolo 24 ter

1. Entro il 15 febbraio 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma complessivo per rispondere alle modifiche apportate all'articolo 23, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta le modifiche proposte e decide circa la loro approvazione entro quattro mesi dalla loro presentazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.".

#### Articolo 132 Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007

Il regolamento (CE) n. 378/2007 è modificato come segue:

- (1) l'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - "3. Le riduzioni nell'ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 del Consiglio\* (presente regolamento).
  - \* GU L ....";
  - b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
  - "5. I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 (*presente regolamento*), ridotti di 5 punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero.";
- (2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - "a) in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, di applicare le riduzioni della modulazione sulla base del relativo calcolo ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. xx/2008, senza tener conto dell'esclusione di 5 000 EUR prevista al paragrafo 1 dello stesso articolo; e/o".

#### Articolo 133 Abrogazioni

- 1. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato.
  - Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 gli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69, l'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e i capitoli 1 (frumento duro), 2 (premio per le colture proteiche), 4 (pagamento per superficie per la frutta a guscio), 5 (colture energetiche), 9 (aiuto alle sementi), 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.
- 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.

# Articolo 134 Disposizioni transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 a quelli istituiti dal presente regolamento.

# Articolo 135 Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

#### Articolo 136 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il presidente

#### <u>ALLEGATO I</u> Elenco dei regimi di sostegno

Settore	Base giuridica	Note	
Pagamento unico	Titolo III del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato	
Regime di pagamento unico per superficie	Titolo V, capitolo 2, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti di cui al presente allegato, ad eccezione dei pagamenti separati	
Colture proteiche	Titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003*	Aiuto alla superficie	
Riso	Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento	Aiuto alla superficie	
Frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003*	Aiuto alla superficie	
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003*	Aiuto alla superficie	
Patate da fecola	Titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento	Aiuto alla produzione	
Sementi	Titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Aiuto alla produzione	
Seminativi	Titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Aiuto alla superficie	
Ovini e caprini	Titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del presente regolamento	Premio per pecora e per capra	
Bovini	Titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del presente regolamento	Premio speciale, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all'abbattimento	
Sostegno specifico	Titolo III, capitolo 5, del presente regolamento		
Olio d'oliva	Titolo IV, capitolo 10 <i>ter</i> , del regolamento (CE) n. 1782/2003*	Aiuto alla superficie	
Bachi da seta	Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura	
Tabacco	Titolo IV, capitolo 10 <i>quater</i> , del regolamento (CE) n. 1782/2003*	Aiuto alla produzione	
Luppolo	Titolo IV, capitolo 10 <i>quinquies</i> , del regolamento (CE) n. 1782/2003*	Aiuto alla superficie	
Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina	Titolo V, articolo 116, del presente regolamento	Pagamenti disaccoppiati	

Barbabietola da zucchero e canna da zucchero destinate alla produzione di zucchero	Titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del presente regolamento	Aiuto alla produzione
Ortofrutticoli consegnati all'industria di trasformazione	Titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento	Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli
Fragole e lamponi consegnati all'industria di trasformazione	Titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del presente regolamento	Pagamento transitorio per i frutti rossi
Prodotti ortofrutticoli	Articolo 116	Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli
Posei	Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Isole dell'Egeo	Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Cotone	Titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del presente regolamento	Aiuto alla superficie

<sup>\*</sup> Solo per il 2009.

# ALLEGATO II Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5

#### Ambiente Α. Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la 1. Articolo 3, paragrafo 1 e conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1) paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, paragrafo 5, lettere a), b) e 2 Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente Articoli 4 e 5 la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la 3. Articolo 3 protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6) 4 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla Articoli 4 e 5 protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) 5. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla Articolo 6 e articolo 13, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della paragrafo 1, lettera a) fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Sanità pubblica e salute degli animali Identificazione e registrazione degli animali 6. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa Articoli 3, 4 e 5 all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32) 7. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Articoli 4 e 7 Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1) 8. Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che Articoli 3, 4 e 5 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante В. 9. Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa Articolo 3 all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il Articoli 3, 4, 5 e 7 10. divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, Articoli 14 e 15, articolo 17, 11 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della paragrafo 1, articoli 18, 19 e legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza 20 alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 12. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

**T** 149

	del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	
Notifi	ca delle malattie	
13.	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11)	Articolo 3
14.	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69)	Articolo 3
15.	Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74)	Articolo 3
С.	Benessere degli animali	
16.	Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28)	Articoli 3 e 4
17.	Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33)	Articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1
18.	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

#### <u>ALLEGATO III</u> Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6

Obiettivo	Norme
Erosione del suolo:	- Copertura minima del suolo
Proteggere il suolo mediante misure idonee	– Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni
	locali specifiche
	- Mantenimento delle terrazze
Sostanza organica del suolo:	<ul> <li>Norme inerenti alla rotazione delle colture ove</li> </ul>
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo	necessario
mediante opportune pratiche	<ul> <li>Gestione delle stoppie</li> </ul>
Struttura del suolo:	<ul> <li>Uso adeguato delle macchine</li> </ul>
Mantenere la struttura del suolo mediante misure	
adeguate	
Livello minimo di mantenimento:	<ul> <li>Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati</li> </ul>
Assicurare un livello minimo di mantenimento ed	<ul> <li>Protezione del pascolo permanente</li> </ul>
evitare il deterioramento degli habitat	<ul> <li>Mantenimento degli elementi caratteristici del</li> </ul>
	paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi,
	alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi
	– Se del caso, divieto di estirpazione degli olivi
	Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
Protezione e gestione delle risorse idriche:	- Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire in modo più adeguato l'utilizzo di queste risorse	<ul> <li>Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione.</li> </ul>

#### ALLEGATO IV Massimali nazionali netti di cui all'articolo 8

mio EUR

				mo Eck
Anno civile	2009	2010	2011	2012
Belgio	583,3	570,9	563,1	553,9
Repubblica ceca				773,0
Danimarca	985,9	965,3	954,6	937,8
Germania	5 467,4	5 339,2	5 269,3	5 178,0
Estonia				88,9
Irlanda	1 283,1	1 264,0	1 247,1	1 230,0
Grecia	2 567,3	2 365,5	2 348,9	2 324,1
Spagna	5 171,3	5 043,4	5 019,1	4 953,5
Francia	8 218,5	8 021,2	7 930,7	7 796,2
Italia	4 323,6	4 103,7	4 073,2	4 023,3
Cipro				48,2
Lettonia				130,5
Lituania				337,9
Lussemburgo	35,2	34,5	34,0	33,4
Ungheria				1 150,9
Malta				4,6
Paesi Bassi	841,5	827,0	829,4	815,9
Austria	727,7	718,2	712,1	704,9
Polonia				2 730,5
Portogallo	635,8	623,0	622,6	622,6
Slovenia				129,4
Slovacchia				335,9
Finlandia	550,0	541,2	536,0	529,8
Svezia	731,7	719,9	710,6	699,8
Regno Unito	3 373,0	3 340,4	3 335,8	3 334,9

#### **ALLEGATO V**

Elenco dei cereali di cui all'articolo 9, paragrafo 3 Codice NC Designazione delle merci

#### Cereali I.

1001 10 00	Frumento duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce

#### II. Semi oleosi

1201 00	Fave di soia
ex 1205 00	Semi di ravizzone o di colza
ex 1206 00 10	Semi di girasole

#### Colture proteiche III.

0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
ex 1209 29 50	Lupini dolci

#### IV. Lino

ex 1204 00	Semi di lino ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)			
ex 5301 10 00	Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)			

#### V. Canapa

ex 5302 10 00	Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (Cannabis
	sativa L.)

#### <u>ALLEGATO VI</u> Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 28

Settore	Base giuridica				
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	Articolo 13, lettera a), articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, primi due trattini, articolo 15, articoli da 17 a 20, articolo 51, paragrafo 3, e articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999				
Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:					
indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, volte a compensare gli svantaggi naturali di queste zone	Articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005				
indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	Articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005				
indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	Articolo 36, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005				
pagamenti agroambientali	Articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005				
Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:					
imboschimento di terreni agricoli	Articolo 36, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005				
indennità Natura 2000	Articolo 36, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005				
pagamenti silvoambientali	Articolo 36, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005				
Vino	articolo 117 del (regolamento sul vino)				

#### **ALLEGATO VII**

#### A. Ortofrutticoli, patate da consumo e vivai

- 1. Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al punto 2 per il numero di ettari calcolato ai sensi del punto 3.
- 2. Gli Stati membri stabiliscono l'importo da inserire nell'importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri obiettivi e non discriminatori, quali:
  - l'entità del sostegno di mercato ricevuto dall'agricoltore, direttamente o indirettamente, per la sua produzione di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai,
  - la superficie utilizzata per produrre ortofrutticoli, patate da consumo e vivai,
  - la quantità di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai prodotta,

in riferimento ad un periodo rappresentativo che può essere diverso per ciascun prodotto, comprendente una o più campagne di commercializzazione a cominciare dalla campagna che si è conclusa nel 2001 o, per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, dalla campagna che si è conclusa nel 2004, fino alla campagna che si conclude nel 2007.

L'applicazione dei criteri di cui al presente punto può variare a seconda dei prodotti ortofrutticoli, delle patate da consumo e dei vivai, ove ciò sia debitamente e oggettivamente giustificato. Sulla stessa base gli Stati membri possono decidere di non stabilire gli importi da includere nell'importo di riferimento e gli ettari applicabili ai sensi di questo punto prima della fine di un periodo transitorio di tre anni che si conclude il 31 dicembre 2010.

3. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile in base a criteri obiettivi e non discriminatori, come le superfici di cui al punto 2, primo paragrafo, secondo trattino.

Ai fini del presente regolamento per "ortofrutticoli" si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 1234/2007, mentre per "patate da consumo" si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93.

- 4. Gli agricoltori la cui produzione durante il periodo rappresentativo di cui al punto 2 è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali (indicate all'articolo 36, paragrafo 1) verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento di cui al punto 2 sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo rappresentativo non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.
- 5. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base della campagna di commercializzazione più recente che precede il periodo rappresentativo scelto in conformità al punto 3. In questo caso il punto 1 si applica mutatis mutandis.

6. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

#### B. Vino (regime di estirpazione)

Agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione di cui al titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino] sono assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, diritti all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione.

Il valore unitario di tali diritti all'aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata. Il valore unitario non supera tuttavia in nessun caso 350 EUR/ha.

#### C. Vino (trasferimento dai programmi di sostegno)

Qualora gli Stati membri scelgano di concedere un sostegno ai sensi dell'articolo 4 *bis* del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino], essi stabiliscono l'importo di riferimento di ogni agricoltore nonché gli ettari applicabili:

- in base a criteri obiettivi e non discriminatori;
- rispetto a un periodo di riferimento rappresentativo di uno o più campagne viticole a partire dalla campagna 2005/2006. Tuttavia, il criterio utilizzato per stabilire l'importo di riferimento e gli ettari applicabili non si fonda su un periodo di riferimento che comprende campagne viticole successive a quella del 2007/2008 in cui il trasferimento ai programmi di sostegno riguarda le compensazioni agli agricoltori che hanno fruito fino a quel momento di un sostegno per la distillazione di alcole per usi commestibili o che sono stati i beneficiari economici del sostegno all'uso del mosto di uve concentrato per arricchire il vino a norma del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino];
- in conformità dell'importo totale disponibile per tale misura di cui all'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino].

Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero di ettari applicabili.

#### **ALLEGATO VIII**

#### Massimali nazionali di cui all'articolo 41

#### Tabella 1

(migliaia di EUR)

Stato membro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	614 179	611 901	613 281	613 281	614 661	614 661	614 661	614 661
Danimarca	1 030 478	1 031 321	1 043 421	1 043 421	1 048 999	1 048 999	1 048 999	1 048 999
Germania	5 770 254	5 781 666	5 826 537	5 826 537	5 848 330	5 848 330	5 848 330	5 848 330
Irlanda	1 342 268	1 340 737	1 340 869	1 340 869	1 340 869	1 340 869	1 340 869	1 340 869
Grecia	2 367 713	2 209 591	2 210 829	2 216 533	2 216 533	2 216 533	2 216 533	2 216 533
Spagna	4 838 512	5 070 413	5 114 250	5 139 246	5 139 316	5 139 316	5 139 316	5 139 316
Francia	8 404 502	8 444 468	8 500 503	8 504 425	8 518 804	8 518 804	8 518 804	8 518 804
Italia	4 143 175	4 277 633	4 320 238	4 369 974	4 369 974	4 369 974	4 369 974	4 369 974
Lussemburgo	37 051	37 084	37 084	37 084	37 084	37 084	37 084	37 084
Paesi Bassi	853 090	853 169	886 966	886 966	904 272	904 272	904 272	904 272
Austria	745 561	747 298	750 019	750 019	751 616	751 616	751 616	751 616
Portogallo	589 723	600 296	600 370	605 967	605 972	605 972	605 972	605 972
Finlandia	566 801	565 823	568 799	568 799	570 583	570 583	570 583	570 583
Svezia	763 082	765 229	768 853	768 853	770 916	770 916	770 916	770 916
Regno Unito	3 985 834	3 986 361	3 987 844	3 987 844	3 987 849	3 987 849	3 987 849	3 987 849

#### Tabella 2\*

Stato membro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(migliaia di EUF 2016 e seguenti
Bulgaria	287 399	328 997	409 587	490 705	571 467	652 228	732 986	813 746
Repubblica ceca	559 622	647 080	735 801	821 779	909 164	909 164	909 164	909 164
Estonia	60 500	70 769	80 910	91 034	101 171	101 171	101 171	101 171
Cipro	31 670	38 845	43 730	48 615	53 499	53 499	53 499	53 499
Lettonia	90 016	104 025	118 258	132 193	146 355	146 355	146 355	146 355
Lituania	230 560	268 746	305 964	342 881	380 064	380 064	380 064	380 064
Ungheria	807 366	935 912	1 064 312	1 191 526	1 318 542	1 318 542	1 318 542	1 318 542
Malta	3 434	3 851	4 268	4 685	5 102	5 102	5 102	5 102
Polonia	1 877 107	2 164 285	2 456 894	2 742 771	3 033 549	3 033 549	3 033 549	3 033 549
Romania	623 399	713 207	891 072	1 068 953	1 246 821	1 424 684	1 602 550	1 780 414
Slovenia	87 942	102 047	116 077	130 107	144 236	144 236	144 236	144 236
Slovacchia	240 014	277 779	314 692	351 377	388 191	388 191	388 191	388 191

<sup>\*</sup> Massimali calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 110.

#### **ALLEGATO IX**

La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 56, paragrafo 1, corrispondente ai

pomodori è la seguente:

Stato membro	Importi (milioni di EUR per anno civile)			
Bulgaria	5,394			
Repubblica ceca	0,414			
Grecia	35,733			
Spagna	56,233			
Francia	8,033			
Italia	183,967			
Cipro	0,274			
Malta	0,932			
Ungheria	4,512			
Romania	1,738			
Polonia	6,715			
Portogallo	33,333			
Slovacchia	1,018			

La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, corrispondente alla

produzione di ortofrutticoli diversa dalle colture annuali è la seguente:

Stato membro	Importi			
	(milioni di EUR per anno civile)			
Bulgaria		0,851		
Repubblica ceca		0,063		
Grecia		153,833		
Spagna		110,633		
Francia		44,033		
Italia		131,700		
Cipro	nel 2009:	4,856		
	nel 2010:	4,919		
	nel 2011:	4,982		
	nel 2012:	5,045		
Ungheria		0,244		
Romania		0,025		
Portogallo		2,900		
Slovacchia		0,007		

#### **ALLEGATO X**

#### Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

I.

- Dal 2010 il premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;
- dal 2010 il premio per le colture proteiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;
- dal 2010 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo III, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;
- dal 2010 il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE)
   n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4;
- dal 2011 l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE)
   n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I;
- dal 2011 l'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, in conformità al calendario figurante in tale sottosezione;
- dal 2011 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo [95 bis] del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, secondo il calendario indicato all'articolo 75 del presente regolamento, l'aiuto per le patate da fecola di cui allo stesso articolo.

II.

Dal 2010 se uno Stato membro ha erogato:

- l'aiuto alle sementi di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 9,
- i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10;
- l'aiuto per gli oliveti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 ter,
- gli aiuti per superficie per il luppolo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 quinquies,

in conformità al calendario figurante all'articolo 55 per il premio per i bovini, escluso il premio per le vacche nutrici.

III.

Dal 2010 se uno Stato membro non prende la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento riguardo:

- ai pagamenti per gli ovini e i caprini di cui all'articolo 67 del regolamento (CE)
   n. 1782/2003;
- ai pagamenti per i bovini di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

### **ALLEGATO XI**

### $Integrazione \ del \ sostegno \ accoppiato - Articolo \ 65$

#### Foraggi essiccati

(migliaia di EUR)

Stato membro	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	0	0	0	0	0	0
Danimarca	2 779	2 779	2 779	2 779	2 779	2 779
Germania	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475
Irlanda	132	132	132	132	132	132
Grecia	1 238	1 238	1238	1 238	1 238	1 238
Spagna	43 725	43 725	43 725	43 725	43 725	43 725
Francia	35 752	35 752	35 752	35 752	35 752	35 752
Italia	22 605	22 605	22 605	22 605	22 605	22 605
Lussemburgo						
Paesi Bassi	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202
Austria	64	64	64	64	64	64
Portogallo	69	69	69	69	69	69
Finlandia	10	10	10	10	10	10
Svezia	180	180	180	180	180	180
Regno Unito	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478
Bulgaria						
Repubblica ceca	922	922	922	922	922	922
Estonia						
Cipro						
Lettonia						
Lituania	21	21	21	21	21	21
Ungheria	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421
Malta						
Polonia	147	147	147	147	147	147
Romania						
Slovenia						
Slovacchia	91	91	91	91	91	91

## Premio alla qualità per il frumento duro

(migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio							-
Danimarca							
Germania							
Irlanda							
Grecia	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301
Spagna	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372
Francia	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320
Italia	42 457	42 457	42 457	42 457	42 457	42 457	42 457
Lussemburgo							
Paesi Bassi							
Austria	280	280	280	280	280	280	280
Portogallo	80	80	80	80	80	80	80
Finlandia							
Svezia							
Regno Unito							
Bulgaria	349	436	523	610	698	785	872
Repubblica ceca							
Estonia							
Cipro	173	198	223	247	247	247	247
Lettonia							
Lituania							
Ungheria	70	80	90	100	100	100	100
Malta							
Polonia							
Romania							
Slovenia							
Slovacchia							

Colture proteiche (migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	84	84	84	84	84	84	84
Danimarca	843	843	843	843	843	843	843
Germania	7 231	7 231	7 231	7 231	7 231	7 231	7 231
Irlanda	216	216	216	216	216	216	216
Grecia	242	242	242	242	242	242	242
Spagna	10 905	10 905	10 905	10 905	10 905	10905	10 905
Francia	17 635	17 635	17 635	17 635	17 635	17635	17 635
Italia	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5009	5 009
Lussemburgo	21	21	21	21	21	21	21
Paesi Bassi	67	67	67	67	67	67	67
Austria	2 051	2 051	2 051	2 051	2051	2051	2 051
Portogallo	214	214	214	214	214	214	214
Finlandia	303	303	303	303	303	303	303
Svezia	2 147	2 147	2 147	2 147	2147	2147	2 147
Regno Unito	10 500	10 500	10 500	10 500	10500	10500	10 500
Bulgaria	160	201	241	281	321	361	401
Repubblica ceca	1 858	2 123	2 389	2 654	2654	2654	2 654
Estonia	169	194	218	242	242	242	242
Cipro	17	19	22	24	24	24	24
Lettonia	109	124	140	155	155	155	155
Lituania	1 486	1 698	1 911	2 123	2123	2123	2 123
Ungheria	1 369	1 565	1 760	1 956	1956	1956	1 956
Malta	0	0	0	0	0	0	0
Polonia	1 723	1 970	2 216	2 462	2462	2462	2 462
Romania	911	1 139	1 367	1 595	1822	2050	2 278
Slovenia	63	72	81	90	90	90	90
Slovacchia	1 003	1 146	1 290	1 433	1433	1433	1433

Riso (migliaia di EUR)

11130							(IIIIgilala
Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio							
Danimarca							
Germania							
Irlanda							
Grecia	5 703	5 703	11 407	11 407	11 407	11 407	11 407
Spagna	24 997	24 997	49 993	49 993	49 993	49 993	49 993
Francia	3 922	3 922	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844
Italia	49 737	49 737	99 473	99 473	99 473	99 473	99 473
Lussemburgo							
Paesi Bassi							
Austria							
Portogallo	5 596	5 596	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193
Finlandia							
Svezia							
Regno Unito							
Bulgaria	288	360	863	1 007	1 151	1 294	1 438
Repubblica ceca							
Estonia							
Cipro							
Lettonia							
Lituania							
Ungheria	262	300	674	749	749	749	749
Malta							
Polonia							
Romania	13	16	38	44	50	57	63
Slovenia							
Slovacchia							

Frutta a (migliaia di guscio EUR)

9400.0							
Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	12	12	12	12	12	12	12
Danimarca							
Germania	181	181	181	181	181	181	181
Irlanda							
Grecia	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963
Spagna	68 610	68 610	68 610	68 610	68 610	68 610	68 610
Francia	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089
Italia	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710
Lussemburgo	12	12	12	12	12	12	12
Paesi Bassi	12	12	12	12	12	12	12
Austria	12	12	12	12	12	12	12
Portogallo	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987
Finlandia							
Svezia							
Regno Unito	12	12	12	12	12	12	12
Bulgaria	579	724	868	1 013	1 158	1 302	1 447
Repubblica ceca							
Estonia							
Cipro	431	493	554	616	616	616	616
Lettonia							
Lituania							
Ungheria	245	280	315	350	350	350	350
Malta							
Polonia	355	406	456	507	507	507	507
Romania	79	99	119	139	159	179	199
Slovenia	25	29	33	36	36	36	36
Slovacchia	262	299	337	374	374	374	374

**16**4

**Fibre lunghe di** (migliaia di **Iino** EUR)

IIIIO	Т	1	1	1	1	EUK)
Stato membro	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	1 380	1 380	2 760	2 760	2 760	2 760
Danimarca						
Germania	30	30	60	60	60	60
Irlanda						
Grecia						
Spagna	5	5	10	10	10	10
Francia	5 580	5 580	11 160	11 160	11 160	11 160
Italia						
Lussemburgo						
Paesi Bassi	480	480	960	960	960	960
Austria	15	15	30	30	30	30
Portogallo	5	5	10	10	10	10
Finlandia	20	20	40	40	40	40
Svezia	5	5	10	10	10	10
Regno Unito	5	5	10	10	10	10
Bulgaria	1	1	3	3	3	3
Repubblica ceca	192	192	385	385	385	385
Estonia	3	3	6	6	6	6
Cipro						
Lettonia	36	36	72	72	72	72
Lituania	226	226	453	453	453	453
Ungheria						
Malta						
Polonia	92	92	185	185	185	185
Romania	4	4	8	8	8	8
Slovenia						
Slovacchia	7	7	15	15	15	15

### Aiuto alla trasformazione della fecola di patate

(migliaia di EUR)

Stato membro	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio						
Danimarca	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743
Germania	14 603	14 603	14 603	14 603	14 603	14 603
Irlanda						
Grecia						
Spagna	43	43	43	43	43	43
Francia	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904
Italia						
Lussemburgo						
Paesi Bassi	11 290	11 290	11 290	11 290	11 290	11 290
Austria	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
Portogallo						
Finlandia	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183
Svezia	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381
Regno Unito						
Bulgaria						
Repubblica ceca	749	749	749	749	749	749
Estonia	6	6	6	6	6	6
Cipro						
Lettonia	129	129	129	129	129	129
Lituania	27	27	27	27	27	27
Ungheria						
Malta						
Polonia	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Romania						
Slovenia						
Slovacchia	16	16	16	16	16	16

# Aiuto ai coltivatori di patate da fecola

(migliaia di EUR)

Stato membro	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio						
Danimarca	5 578	5 578	11 156	11 156	11 156	11 156
Germania	21 763	21 763	43 526	43 526	43 526	43 526
Irlanda						
Grecia						
Spagna	64	64	129	129	129	129
Francia	8 799	8 799	17 598	17 598	17 598	17 598
Italia						
Lussemburgo						
Paesi Bassi	16 825	16 825	33 651	33 651	33 651	33 651
Austria	1 581	1 581	3 163	3 163	3 163	3 163
Portogallo						
Finlandia	1 763	1 763	3 527	3 527	3 527	3 527
Svezia	2 058	2 058	4 116	4 116	4 116	4 116
Regno Unito						
Bulgaria						
Repubblica ceca	893	1 005	2 232	2 232	2 232	2 232
Estonia	7	7	17	17	17	17
Cipro						
Lettonia	153	172	383	383	383	383
Lituania	32	36	80	80	80	80
Ungheria						
Malta						
Polonia	3 846	4 327	9 615	9 615	9 615	9 615
Romania						
Slovenia						
Slovacchia	19	22	48	48	48	48

### Olio d'oliva (migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Spagna	103 140	103 140	103 140	103 140	103 140	103 140	103 140
Cipro	2 051	2 344	2 637	2 930	2 930	2 930	2 930

<u>ALLEGATO XII</u> Massimali di cui all'articolo 84 per il calcolo dell'importo dell'aiuto (zucchero)

(migliaia di EUR)

										,	,
Stato membro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	47 429	60 968	74 508	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752
Bulgaria	_	84	121	154	176	220	264	308	352	396	440
Repubblica ceca	27 851	34 319	40 786	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245
Danimarca	19 314	25 296	31 278	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478
Germania	154 974	203 607	252 240	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254
Grecia	17 941	22 455	26 969	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384
Spagna	60 272	74 447	88 621	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203
Francia	152 441	199 709	246 976	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259
Irlanda	11 259	14 092	16 925	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441
Italia	79 862	102 006	124 149	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994
Lettonia	4 219	5 164	6 110	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616
Lituania	6 547	8 012	9 476	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260
Ungheria	26 105	31 986	37 865	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010
Paesi Bassi	41 743	54 272	66 803	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504
Austria	18 971	24 487	30 004	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955
Polonia	99 135	122 906	146 677	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392
Portogallo	3 940	4 931	5 922	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452
Romania	_	1 930	2 781	3 536	4 041	5 051	6 062	7 072	8 082	9 093	10 103
Slovenia	2 284	2 858	3 433	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740
Slovacchia	11 813	14 762	17 712	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289
Finlandia	8 255	10 332	12 409	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520
Svezia	20 809	26 045	31 281	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082
Regno Unito	64 340	80 528	96 717	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376

#### **ALLEGATO XIII**

Tabella 1 Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

Tabella degli incrementi	60%	70%	80%	90%
Settore	2009	2010	2011	2012
Seminativi (escluso il frumento duro)	4 220 705	3 165 529	2 110 353	1 055 176
Frumento duro	1 162 157	871 618	581 078	290 539
Legumi da granella	16 362	12 272	8 181	4 091
Latte e prodotti lattiero-caseari	1 422 379	1 066 784	711 190	355 595
Bovini	1 843 578	1 382 684	921 789	460 895
Ovini e caprini	4 409 113	3 306 835	2 204 556	1 102 278
Olio d'oliva	3 174 000	2 380 500	1 587 000	793 500
Tabacco	417 340	313 005	208 670	104 335
Banane	1 755 000	1 316 250	877 500	0
Uve secche	0	0	0	0
Mandorle	0	0	0	0
Totale	1 842 0634	13 815 476	9 210 317	4 166 409

Pagamenti diretti nazionali complementari nell'ambito del regime di pagamento unico:

l'importo totale dei pagamenti diretti nazionali complementari che possono essere concessi nell'ambito del regime di pagamento unico è uguale alla somma dei massimali settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

Tabella 2 Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

Settore	2009	2010	2011	2012
Seminativi (escluso il frumento duro)	0	0	0	0
Frumento duro	1 795 543	1 572 955	1 350 367	1 127 779
Legumi da granella	0	0	0	0
Latte e prodotti lattiero- caseari	3 456 448	3 438 488	3 420 448	3 402 448
Bovini	4 608 945	4 608 945	4 608 945	4 608 945
Ovini e caprini	10 724 282	10 670 282	10 616 282	10 562 282
Olio d'oliva	5 547 000	5 115 000	4 683 000	4 251 000
Uve secche	156 332	149 600	142 868	136 136
Banane	4 323 820	4 312 300	4 300 780	4 289 260
Tabacco	1 038 575	1 035 875	1 033 175	1 030 475
Totale	31 650 945	30 903 405	30 155 865	29 408 325

### **ALLEGATO XIV**

#### AIUTI DI STATO A CIPRO

Settore	2009	2010
Cereali (escluso il frumento duro)	2 263 018	1 131 509
Latte e prodotti lattiero-caseari	562 189	281 094
Bovini	64 887	0
Ovini e caprini	1 027 917	513 958
Settore dei suini	2 732 606	1 366 303
Pollame e uova	1 142 374	571 187
Vino	4 307 990	2 153 995
Olio d'oliva	2 088 857	1 044 429
Uve da tavola	1 058 897	529 448
Pomodori trasformati	117 458	58 729
Banane	127 286	63 643
Frutta decidua e drupe	2 774 230	1 387 115
Totale	18 267 707	9 101 410

# ALLEGATO XV Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 25
Articolo 7	Articolo 26
Articolo 8	-
Articolo 9	Articolo 27
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
_	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 11	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 12	-
_	Articolo 8
Articolo 12 bis, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 12 bis, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo 17
Articolo 19	Articolo 18
Articolo 20	Articolo 19
Articolo 21	Articolo 20
Articolo 22	Articolo 21
Articolo 23	Articolo 22
Articolo 24	Articolo 23
Articolo 25	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 28
Articolo 27	Articolo 29
_	Articolo 30

Articolo 28	Articolo 31
Articolo 29	Articolo 32
Articolo 30	Articolo 33
Articolo 31	-
Articolo 32	Articolo 3
Articolo 33	Articolo 34
Articolo 34	_
Articolo 35	Articolo 38
Articolo 36	-
Articolo 37	Allegato VII
Articolo 38	-
Articolo 39	-
Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3	Allegato VII, sezione A, punti da 4 a 6
Articolo 40, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 40, paragrafo 5	_
Articolo 41	Articolo 41
Articolo 42	Articolo 42
Articolo 43	Allegato VII
Articolo 44	Articolo 35
Articolo 45	Articolo 43
Articolo 46	Articolo 44
Articolo 47	_
Articolo 48	_
Articolo 49	Articolo 45
Articolo 50	_
Articolo 51, primo comma	_
Articolo 51, secondo comma	Articolo 39
Articolo 52	Articolo 40
Articolo 53	_
Articolo 54	_
Articolo 55	_
Articolo 56	_
Articolo 57	_
	Articolo 46
Articolo 58	Articolo 47
Articolo 59	Articolo 48
Articolo 60	Articolo 50
Articolo 61	Articolo 51



Articolo 62	_
Articolo 63, paragrafo 1	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 63, paragrafo 2	-
Articolo 63, paragrafo 3	Articolo 49
Articolo 63, paragrafo 4	Articolo 52, paragrafo 2
Articolo 64	Articolo 53
Articolo 65	-
Articolo 66	-
Articolo 67	Articolo 54
Articolo 68	Articolo 55
Articolo 68 bis	
Articolo 68 ter	Articolo 56
Articolo 69	-
Articolo 70	_
Articolo 71	_
Articolo 71 bis	Articolo 57
Articolo 71 ter	Articolo 58
Articolo 71 quater	_
Articolo 71 quinquies	Articolo 59
Articolo 71 sexies	Articolo 60
Articolo 71 septies	Articolo 61
Articolo 71 octies	_
Articolo 71 nonies	Articolo 62
Articolo 71 decies	_
Articolo 71 undecies	_
Articolo 71 duodecies	Articolo 63
Articolo 71 terdecies	_
Articolo 71 quaterdecies	_
_	Articolo 64
_	Articolo 65
_	Articolo 66
_	Articolo 67
_	Articolo 68
_	Articolo 69
_	Articolo 70
Articolo 72	_
Articolo 73	_
Articolo 74	_

Articolo 75	_
Articolo 76	_
Articolo 77	_
Articolo 78	_
Articolo 79	Articolo 71
Articolo 80	Articolo 72
Articolo 81	Articolo 73
Articolo 82	Articolo 74
Articolo 83	_
Articolo 84	_
Articolo 85	_
Articolo 86	_
Articolo 87	Articolo 109
Articolo 88	_
Articolo 89	_
Articolo 90	_
Articolo 91	-
Articolo 92	_
Articolo 93	Articolo 75
Articolo 94	Articolo 76
Articolo 95	_
Articolo 96	_
Articolo 97	_
Articolo 98	_
Articolo 99	-
Articolo 100	_
Articolo 101	_
Articolo 102	_
Articolo 103	_
Articolo 104	_
Articolo 105	-
Articolo 106	_
Articolo 107	_
Articolo 108	_
Articolo 109	-
Articolo 110	_
Articolo 110 bis	Articolo 77
Articolo 110 ter	Articolo 78



Articolo 110 quinquies	Articolo 110 quater	Articolo 79
Articolo 110 sexies		
Articolo 110 septies — Articolo 110 nonies — Articolo 110 mines — Articolo 110 terdecies — Articolo 110 quaterdecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 mivicies — Articolo 110 mivicies — Articolo 110 mivicies — Articolo 110 mivicies — Articolo 110 tervicies — Articolo 110 Articolo 86 Articolo 110 tervicies — Articolo 110 Articolo 87 Articolo 111 — Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 114 — Articolo 115 — Articolo 116 — Articolo 117 — Articolo 194 Articolo 118 — Articolo 195 Articolo 119 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 107 Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 107 Articolo 127 — Articolo 107 Articolo 128 Articolo 129 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 120 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 100		
Articolo 110 octies — Articolo 110 nonies — Articolo 110 nonies — Articolo 110 decies — Articolo 110 duodecies — Articolo 110 duodecies — Articolo 110 duodecies — Articolo 110 terdecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 octodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 83 — Articolo 110 novodecies — Articolo 84 — Articolo 110 unvicies — Articolo 85 — Articolo 110 tervicies — Articolo 86 — Articolo 110 duovicies — Articolo 86 — Articolo 110 tervicies — Articolo 87 — Articolo 110 Articolo 87 — Articolo 111 — Articolo 88 — Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 90 — Articolo 114 — Articolo 91 — Articolo 115 — Articolo 91 — Articolo 116 — Articolo 91 — Articolo 117 — Articolo 93 — Articolo 118 — Articolo 94 — Articolo 119 — — Articolo 120 — Articolo 97 — Articolo 121 — Articolo 120 — Articolo 99 — Articolo 121 — Articolo 99 — Articolo 122 — Articolo 99 — Articolo 123 — Articolo 99 — Articolo 124 — — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — — — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo		
Articolo 110 nonies — Articolo 110 decies — Articolo 110 undecies — Articolo 110 undecies — Articolo 110 undecies — Articolo 110 quateredecies — Articolo 110 quinedecies — Articolo 110 sexedecies — Articolo 110 sexedecies — Articolo 110 septedecies — Articolo 110 septedecies — Articolo 110 septedecies — Articolo 110 novodecies Articolo 82 Articolo 110 novodecies Articolo 83 Articolo 110 novodecies Articolo 84 Articolo 110 unvicies Articolo 85 Articolo 110 unvicies Articolo 86 Articolo 110 tervicies Articolo 87 Articolo 110 tervicies Articolo 88 Articolo 111 Articolo 88 Articolo 112 Articolo 89 Articolo 113 Articolo 90 Articolo 114 Articolo 91 Articolo 115 Articolo 91 Articolo 116 Articolo 91 Articolo 117 Articolo 93 Articolo 118 Articolo 94 Articolo 119 — Articolo 119 — Articolo 120 Articolo 96 Articolo 121 Articolo 97 Articolo 122 Articolo 98 Articolo 123 Articolo 99 Articolo 124 — Articolo 125 Articolo 99 Articolo 126 Articolo 99 Articolo 127 Articolo 100 Articolo 100 Articolo 127 Articolo 101 Articolo 127		_
Articolo 110 decies — Articolo 110 undecies — Articolo 110 undecies — Articolo 110 quaterdecies — Articolo 110 quaterdecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 octodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 vicies — Articolo 110 vicies — Articolo 84 — Articolo 110 unvicies — Articolo 85 — Articolo 110 unvicies — Articolo 86 — Articolo 110 unvicies — Articolo 87 — Articolo 111 — Articolo 87 — Articolo 111 — Articolo 88 — Articolo 112 — Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 90 — Articolo 114 — Articolo 91 — Articolo 115 — Articolo 91 — Articolo 116 — Articolo 93 — Articolo 117 — Articolo 118 — Articolo 94 — Articolo 119 — — — — — — — — — — — — — — — — — —		_
Articolo 110 undecies — Articolo 110 duodecies — Articolo 110 terdecies — Articolo 110 quaterdecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 octodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 82 Articolo 110 novodecies — Articolo 83 Articolo 110 vicies — Articolo 84 Articolo 110 unvicies — Articolo 85 Articolo 86 Articolo 110 unvicies — Articolo 86 Articolo 110 tervicies — Articolo 87 Articolo 87 Articolo 111 — Articolo 112 — Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 114 — Articolo 114 — Articolo 115 — Articolo 116 — Articolo 116 — Articolo 117 — Articolo 117 — Articolo 118 — Articolo 19 Articolo 119 — Articolo 119 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 19 Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 198 — Articolo 198 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 120 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 122 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 125		_
Articolo 110 duodecies — Articolo 110 quaterdecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 octodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 unvicies — Articolo 110 unvicies — Articolo 110 unvicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 tervicies — Articolo 86 Articolo 110 tervicies — Articolo 87 Articolo 111 — Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 113 — Articolo 114 — Articolo 115 — Articolo 115 — Articolo 116 — Articolo 117 — Articolo 117 — Articolo 118 — Articolo 119 — Articolo 119 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 Articolo 121 Articolo 125 — Articolo 126 Articolo 127 — Articolo 106 Articolo 127 — Articolo 120 Articolo 121		_
Articolo 110 quaterdecies         —           Articolo 110 quindecies         —           Articolo 110 sexdecies         —           Articolo 110 sexdecies         —           Articolo 110 octodecies         —           Articolo 110 novodecies         —           Articolo 110 novodecies         —           Articolo 110 novodecies         —           Articolo 83         —           Articolo 110 vicies         —           Articolo 84         —           Articolo 10 unvicies         —           Articolo 85         —           Articolo 86         —           Articolo 10 duovicies         —           Articolo 87         —           Articolo 87         —           Articolo 88         —           Articolo 89         —           Articolo 90         —           Articolo 91         —           Articolo 91         —           Articolo 92         —           Articolo 93         —           Articolo 94         —           Articolo 120         —           Articolo 95         —           Articolo 122         —           Articolo 123		_
Articolo 110 quaterdecies — Articolo 110 quindecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 octodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 vicies — Articolo 110 unvicies — Articolo 110 unvicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 tervicies — Articolo 86 Articolo 110 tervicies — Articolo 87 Articolo 111 — Articolo 88 Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 114 — Articolo 115 — Articolo 115 — Articolo 116 — Articolo 117 — Articolo 117 — Articolo 118 — Articolo 194 Articolo 119 — Articolo 119 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 194 Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 106 Articolo 107 Articolo 126 — Articolo 107 Articolo 127 — Articolo 108 Articolo 101 Articolo 127 — Articolo 101 Articolo 102 Articolo 101 Articolo 127		_
Articolo 110 quindecies — Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 octodecies — Articolo 110 octodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 vicies — Articolo 110 unvicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 tervicies — Articolo 110 fervicies — Articolo 110 fervicies — Articolo 111 — Articolo 112 — Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 114 — Articolo 115 — Articolo 116 — Articolo 117 — Articolo 117 — Articolo 118 — Articolo 119 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 1	Articolo 110 terdecies	_
Articolo 110 sexdecies — Articolo 110 cetodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 novodecies — Articolo 110 unvicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 duovicies — Articolo 110 tervicies — Articolo 110 fervicies — Articolo 110 fervicies — Articolo 111 — Articolo 112 — Articolo 112 — Articolo 113 — Articolo 114 — Articolo 115 — Articolo 116 — Articolo 117 — Articolo 116 — Articolo 117 — Articolo 118 — Articolo 119 — Articolo 119 — Articolo 119 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 120 — Articolo 120 — Articolo 121 — Articolo 121 — Articolo 122 — Articolo 123 — Articolo 124 — Articolo 125 — Articolo 126 — Articolo 127 — Articolo 120 — Ar	Articolo 110 quaterdecies	-
Articolo 110 septdecies         —           Articolo 110 novodecies         Articolo 82           Articolo 110 novodecies         Articolo 83           Articolo 110 vicies         Articolo 84           Articolo 110 unvicies         Articolo 85           Articolo 110 tervicies         Articolo 86           Articolo 110 tervicies         Articolo 87           Articolo 111         Articolo 88           Articolo 112         Articolo 89           Articolo 113         Articolo 90           Articolo 114         Articolo 91           Articolo 115         Articolo 92           Articolo 116         Articolo 92           Articolo 117         Articolo 93           Articolo 117         Articolo 94           Articolo 118         Articolo 95           Articolo 119         —           Articolo 120         Articolo 96           Articolo 121         Articolo 97           Articolo 122         Articolo 98           Articolo 123         Articolo 99           Articolo 124         —           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 126         Articolo 101           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 110 quindecies	_
Articolo 110 octodecies         Articolo 82           Articolo 110 novodecies         Articolo 83           Articolo 110 vicies         Articolo 84           Articolo 110 unvicies         Articolo 85           Articolo 110 duovicies         Articolo 86           Articolo 110 tervicies         Articolo 87           Articolo 111         Articolo 88           Articolo 112         Articolo 89           Articolo 113         Articolo 90           Articolo 114         Articolo 91           Articolo 115         Articolo 92           Articolo 116         Articolo 93           Articolo 117         Articolo 94           Articolo 118         Articolo 94           Articolo 119         —           Articolo 120         Articolo 96           Articolo 121         Articolo 97           Articolo 122         Articolo 98           Articolo 123         Articolo 99           Articolo 124         —           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 126         Articolo 101           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 110 sexdecies	-
Articolo 110 novodecies         Articolo 84           Articolo 110 vicies         Articolo 85           Articolo 110 duovicies         Articolo 86           Articolo 110 tervicies         Articolo 87           Articolo 111         Articolo 88           Articolo 112         Articolo 89           Articolo 113         Articolo 90           Articolo 114         Articolo 91           Articolo 115         Articolo 91           Articolo 116         Articolo 92           Articolo 117         Articolo 93           Articolo 118         Articolo 94           Articolo 119         —           Articolo 120         Articolo 96           Articolo 121         Articolo 97           Articolo 122         Articolo 98           Articolo 123         Articolo 99           Articolo 124         —           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 110 septdecies	-
Articolo 110 vicies         Articolo 84           Articolo 110 unvicies         Articolo 85           Articolo 110 duovicies         Articolo 86           Articolo 110 tervicies         Articolo 87           Articolo 111         Articolo 88           Articolo 112         Articolo 89           Articolo 113         Articolo 90           Articolo 114         Articolo 91           Articolo 115         Articolo 92           Articolo 116         Articolo 93           Articolo 117         Articolo 93           Articolo 118         Articolo 94           Articolo 119         -           Articolo 120         Articolo 95           Articolo 121         Articolo 96           Articolo 122         Articolo 97           Articolo 123         Articolo 98           Articolo 124         -           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 126         Articolo 101           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 110 octodecies	Articolo 82
Articolo 110 unvicies         Articolo 86           Articolo 110 tervicies         Articolo 87           Articolo 111         Articolo 88           Articolo 112         Articolo 89           Articolo 113         Articolo 90           Articolo 114         Articolo 91           Articolo 115         Articolo 92           Articolo 116         Articolo 93           Articolo 117         Articolo 94           Articolo 118         Articolo 95           Articolo 119         -           Articolo 120         Articolo 96           Articolo 121         Articolo 97           Articolo 122         Articolo 98           Articolo 123         Articolo 99           Articolo 124         -           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 110 novodecies	Articolo 83
Articolo 110 duovicies         Articolo 86           Articolo 111 tervicies         Articolo 87           Articolo 111         Articolo 88           Articolo 112         Articolo 89           Articolo 113         Articolo 90           Articolo 114         Articolo 91           Articolo 115         Articolo 91           Articolo 116         Articolo 92           Articolo 117         Articolo 93           Articolo 118         Articolo 94           Articolo 118         Articolo 95           Articolo 119         -           Articolo 120         Articolo 96           Articolo 121         Articolo 97           Articolo 122         Articolo 98           Articolo 123         Articolo 99           Articolo 124         -           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 126         Articolo 101           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 110 vicies	Articolo 84
Articolo 110 tervicies         Articolo 88           Articolo 112         Articolo 89           Articolo 113         Articolo 90           Articolo 114         Articolo 91           Articolo 115         Articolo 92           Articolo 116         Articolo 93           Articolo 117         Articolo 94           Articolo 118         Articolo 95           Articolo 119         -           Articolo 120         Articolo 96           Articolo 121         Articolo 97           Articolo 122         Articolo 98           Articolo 123         Articolo 99           Articolo 124         -           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 126         Articolo 101           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 110 unvicies	Articolo 85
Articolo 111 Articolo 112 Articolo 89 Articolo 113 Articolo 90 Articolo 114 Articolo 91 Articolo 115 Articolo 92 Articolo 116 Articolo 93 Articolo 117 Articolo 94 Articolo 118 Articolo 95 Articolo 119 — Articolo 120 Articolo 96 Articolo 121 Articolo 97 Articolo 122 Articolo 98 Articolo 123 Articolo 124 Articolo 125 Articolo 125 Articolo 126 Articolo 127 Articolo 127 Articolo 127 Articolo 128 Articolo 129 Articolo 129 Articolo 124 Articolo 125 Articolo 126 Articolo 127 Articolo 127 Articolo 127 Articolo 127 Articolo 128	Articolo 110 duovicies	Articolo 86
Articolo 112	Articolo 110 tervicies	Articolo 87
Articolo 113       Articolo 90         Articolo 114       Articolo 91         Articolo 115       Articolo 92         Articolo 116       Articolo 93         Articolo 117       Articolo 94         Articolo 118       Articolo 95         Articolo 119       -         Articolo 120       Articolo 96         Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       -         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 111	Articolo 88
Articolo 114  Articolo 91  Articolo 115  Articolo 92  Articolo 116  Articolo 93  Articolo 117  Articolo 94  Articolo 118  Articolo 95  Articolo 120  Articolo 121  Articolo 97  Articolo 122  Articolo 122  Articolo 123  Articolo 123  Articolo 124  Articolo 125  Articolo 126  Articolo 126  Articolo 127  Articolo 100  Articolo 101  Articolo 102	Articolo 112	Articolo 89
Articolo 115       Articolo 92         Articolo 116       Articolo 93         Articolo 117       Articolo 94         Articolo 118       Articolo 95         Articolo 119       —         Articolo 120       Articolo 96         Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       —         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 113	Articolo 90
Articolo 116       Articolo 93         Articolo 117       Articolo 94         Articolo 118       Articolo 95         Articolo 119       -         Articolo 120       Articolo 96         Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       -         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 114	Articolo 91
Articolo 117       Articolo 94         Articolo 118       Articolo 95         Articolo 119       —         Articolo 120       Articolo 96         Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       —         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 115	Articolo 92
Articolo 118       Articolo 95         Articolo 119       —         Articolo 120       Articolo 96         Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       —         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 116	Articolo 93
Articolo 119       —         Articolo 120       Articolo 96         Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       —         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 117	Articolo 94
Articolo 120       Articolo 96         Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       -         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 118	Articolo 95
Articolo 121       Articolo 97         Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       —         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 119	_
Articolo 122       Articolo 98         Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       —         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 120	Articolo 96
Articolo 123       Articolo 99         Articolo 124       —         Articolo 125       Articolo 100         Articolo 126       Articolo 101         Articolo 127       Articolo 102	Articolo 121	Articolo 97
Articolo 124         —           Articolo 125         Articolo 100           Articolo 126         Articolo 101           Articolo 127         Articolo 102	Articolo 122	Articolo 98
Articolo 125 Articolo 126 Articolo 127 Articolo 101 Articolo 127 Articolo 102	Articolo 123	Articolo 99
Articolo 126 Articolo 101 Articolo 127 Articolo 102	Articolo 124	-
Articolo 127 Articolo 102	Articolo 125	Articolo 100
	Articolo 126	Articolo 101
Articolo 128 Articolo 103	Articolo 127	Articolo 102
	Articolo 128	Articolo 103

Articolo 129	Articolo 104
Articolo 130	Articolo 105
Articolo 131	_
Articolo 132	_
Articolo 133	_
Articolo 134	-
Articolo 135	_
Articolo 136	-
Articolo 136 bis	-
Articolo 137	-
Articolo 138	Articolo 106
Articolo 139	Articolo 107
Articolo 140	Articolo 108
Articolo 141	-
Articolo 142	-
Articolo 143	-
Articolo 143 bis	Articolo 110
Articolo 143 ter, paragrafi 1, 2, 9 e 10	Articolo 111
Articolo 143 ter, paragrafi 3 e 7	Articolo 112
Articolo 143 ter, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 113
Articolo 143 ter, paragrafo 13	Articolo 114
Articolo 143 ter bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 115
Articolo 143 ter bis, paragrafo 3 bis	_
Articolo 143 ter bis, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 118
Articolo 143 ter ter, paragrafi 1 e 2	Articolo 116
Articolo 143 ter ter, paragrafo 3	_
Articolo 143 ter ter, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 118
Articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2	Articolo 117
Articolo 143 ter quater, paragrafi 3 e 4	Articolo 118, paragrafí 1 e 2
_	Articolo 119
Articolo 143 quater, paragrafi 1 - 8	Articolo 120
Articolo 143 quater, paragrafo 9	Articolo 121
Articolo 143 quater, paragrafo 10	_
Articolo 143 quinquies	Articolo 122
Articolo 143 sexies	Articolo 123
_	Articolo 124
_	Articolo 125
_	Articolo 126

Articolo 144	Articolo 128
Articolo 145	Articolo 129
Articolo 146	Articolo 127
Articolo 147	-
Articolo 148	-
Articolo 149	-
Articolo 150	-
Articolo 151	-
Articolo 152	-
-	Articolo 130
_	Articolo 131
_	Articolo 132
Articolo 153	Articolo 133
Articolo 154	_
Articolo 154 bis	Articolo 135
Articolo 155	Articolo 134
Articolo 155 bis	-
Articolo 156	Articolo 136

#### Proposta di

#### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione<sup>56</sup>, visto il parere del Parlamento europeo<sup>57</sup>, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>58</sup>, visto il parere del Comitato delle regioni<sup>59</sup>, considerando quanto segue:

- (1) Le riforme della PAC adottate nel 2003/2004 prevedevano la stesura di relazioni volte a valutarne l'efficacia e, in particolare, i risultati rispetto agli obiettivi perseguiti, nonché ad analizzarne l'impatto sui mercati interessati. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata", che è stata discussa da queste due istituzioni. Alla luce di detta comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico sociale europeo e di Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi pervenuti nel corso di una consultazione pubblica, è opportuno presentare idonee proposte.
- (51) Le disposizioni della politica agricola comune concernenti l'intervento pubblico devono essere semplificate e snellite mediante un'applicazione più estesa delle procedure di gara, onde addivenire ad una prassi armonizzata.

<sup>56</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].
57 GU C [...] del [...], pag. [...].
58 GU C [...] del [...], pag. [...].
59 GU C [...] del [...], pag. [...].

- (52)Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della "valutazione dello stato di salute" della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, occorre quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.
- (53) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. In tali condizioni, l'acquisto di riso all'intervento non è più necessario e andrebbe abolito.
- (54) Secondo le previsioni, la produzione e il consumo di carni suine aumenteranno a medio termine, benché ad un ritmo più lento rispetto al passato decennio a causa della concorrenza del pollame e dei prezzi più alti dei mangimi. I prezzi dei suini dovrebbero rimanere notevolmente al di sopra del prezzo d'intervento. È da anni che non si effettuano più acquisti all'intervento di carni suine e, viste la situazione e le prospettive di mercato, tale strumento deve essere abolito.
- (55) L'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.
- (56) Le prospettive a medio termine per il settore lattiero-caseario sono caratterizzate da una costante crescita della domanda comunitaria di prodotti di alto valore aggiunto, da una notevole espansione della domanda mondiale di materie prime lattiere determinata dall'aumento della popolazione e del reddito in molte parti del globo, nonché da una più marcata preferenza dei consumatori per i prodotti lattiero-caseari.

- (57)Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima dell'allargamento del 2004, mentre l'aumento della produzione continua ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è ora diventato, nell'attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell'espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote latte è programmata per il 2015, in modo da consentire un adeguamento graduale. In questa prospettiva, l'estinzione graduale delle quote mediante incrementi annuali (dell'1% ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014), come previsto nell'allegato I del presente regolamento, consentirebbe un"uscita morbida" dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote.
- (58) Il mercato dei formaggi è in costante espansione per effetto di una accresciuta domanda sia interna che esterna. In generale si registra dunque una buona tenuta dei prezzi, che non sono stati oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi istituzionali dei prodotti sfusi (burro e latte in polvere). Per un prodotto di alto valore e condizionato dal mercato come il formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto facoltativo all'ammasso privato non sono più giustificati né da un punto di vista economico, né in termini di gestione del mercato e vanno quindi aboliti.
- (59) L'aiuto all'ammasso privato di burro è poco utilizzato. Nondimeno, in conseguenza dell'andamento stagionale della produzione di latte nella Comunità, anche la produzione di burro seguirà sempre un andamento stagionale. Il mercato del burro può quindi essere soggetto a una pressione temporanea, che l'ammasso stagionale può contribuire ad attenuare. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché il regime non verrebbe più attivato obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbe facoltativo.
- (60) Nel contesto della riforma del settore lattiero-caseario e in considerazione dell'attuale situazione di mercato, gli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e per il latte scremato destinato alla produzione di caseina non sono più necessari in via permanente. Nondimeno, essi potrebbero ancora tornare utili nell'eventualità di un accumulo di eccedenze di prodotti lattiero-caseari o in previsione di un tale rischio, con probabilità di grave squilibrio del mercato. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché i regimi non verrebbero più attivati obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbero facoltativi. In caso di applicazione, l'importo dell'aiuto deve essere fissato in anticipo o tramite gara.

- (61) Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e vanno quindi aboliti.
- (62) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 –, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>60</sup>, e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.
- (63) Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008<sup>61</sup>, al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire per metà nel 2011 e per l'altra metà nel 2013.
- Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e (64)l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla "valutazione dello stato di salute" e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Si dovrà prevedere la possibilità di mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto ai trasformatori mediante opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. La soppressione dell'aiuto ai trasformatori è giustificata anche dalla situazione e dalle prospettive del mercato delle colture proteiche in generale. Militano a favore del disaccoppiamento di questo aiuto il fatto che il settore è già in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, nonché il particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati; si dovrebbe comunque prevedere un breve periodo transitorio di due anni per consentire al settore di adattarsi.
- (65) Il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate<sup>62</sup> non sarà più necessario una volta aboliti i relativi aiuti di cui all'articolo [...][aiuto per

 $<sup>^{60}</sup>$  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...]/2008 (GU L ... del ..., pag. ...).

GU L 76 del 19.3.2008, pag. 1.

GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2007 (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 1).

le patate da fecola] del regolamento (CE) n. [...]/2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti], del [....], [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]<sup>63</sup>. L'aiuto ai produttori è stato parzialmente disaccoppiato nel 2003 ed ora dovrebbe essere interamente disaccoppiato, pur con un breve periodo transitorio di due anni per consentire agli agricoltori di adeguare i propri impegni di fornitura. Anche il prezzo minimo delle patate da fecola deve essere mantenuto per due anni. Alla scadenza di questo termine, il regime di contingentamento associato al pagamento diretto deve essere abolito nel 2013, contemporaneamente alla piena integrazione dello stesso pagamento diretto nel regime di pagamento unico. Il processo di disaccoppiamento di questo aiuto diretto richiede un periodo di adattamento più lungo, per consentire al settore di adeguarsi al nuovo contesto di mercato. Nel frattempo, le relative disposizioni devono essere recepite, come nel caso di altri aiuti e regimi di contingentamento, nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (66) La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e va pertanto abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.
- (67) Le disposizioni sulle misure eccezionali di sostegno del mercato in caso di epizoozie vanno trasposte in una disposizione orizzontale concernente la gestione dei rischi e quindi eliminate dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (68) Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori in tutti i settori.
- (69)A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri in conformità del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione<sup>64</sup>, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>65</sup>, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003<sup>66</sup>, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi<sup>67</sup> e del regolamento (CE) n. [...]/2008 [nuova OCM vino]<sup>68</sup>. In questo contesto, le disposizioni dei succitati regolamenti che,

-

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

<sup>66</sup> GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

GU L [...] del [...], pag. [...].

in determinate circostanze, potrebbero rientrare nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere escluse dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le disposizioni in questione recano idonee condizioni per la concessione degli aiuti, tali da evitare indebite distorsioni della concorrenza.

- (70) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...]/2008 [nuova OCM vino].
- A fini di certezza del diritto occorre abrogare i seguenti atti, diventati obsoleti: (71) regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia<sup>69</sup>; regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole 70; regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia<sup>71</sup>; regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari<sup>72</sup>; regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>73</sup>; e regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera<sup>74</sup>.
- É opportuno che, in via generale, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, affinché le nuove disposizioni del presente regolamento non interferiscano con taluni aiuti erogabili per le campagne di commercializzazione 2008/2009 o 2009/2010, occorre fissare una data di applicazione ulteriore per le disposizioni che interessano direttamente il funzionamento di regimi in settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. In questi casi, il presente regolamento deve quindi applicarsi a decorrere dall'inizio delle campagne di commercializzazione 2009/2010 o 2010/2011,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

- (1) Nel paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.
- (2) È aggiunto il seguente paragrafo:

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5).

GU L 126 del 9.5.1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> GU L 216 del 27.7.1989, pag. 5.

GU L 187 del 29.7.1993, pag. 8.

GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 5).

GU L 190 del 22.7.2005, pag. 1.

- "4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>(\*)</sup> e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006<sup>(\*\*)</sup>, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù del titolo III, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 17 e 21 e in conformità al presente regolamento.
  - (\*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...]/2008.
  - (\*\*) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

## Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 320/2006

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
  - "6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione di cui al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma, permettono la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100%, lo Stato membro interessato contribuisce almeno nella misura del 20% della spesa ammissibile."
- (2) È aggiunto il seguente articolo 13 bis:

#### "Articolo 13 bis **Aiuti di Stato**

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>(\*)</sup> e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006<sup>(\*\*)</sup>, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 11 e in conformità al presente regolamento.

- (\*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...]/2008.
- (\*\*) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

## Articolo 3 Modifica del regolamento (CE) n. 1405/2006

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1405/2006 è aggiunto il seguente paragrafo:

- "3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>(\*)</sup> e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006<sup>(\*\*)</sup>, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 4 e 7 e in conformità al presente regolamento.
  - (\*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...]/2008."
  - (\*\*) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

## Articolo 4 Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.
- (2) L'articolo 10 è modificato come segue:
  - a) il paragrafo 1 è così modificato:
    - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
      - "a) frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;"
    - ii) la lettera b) è soppressa;
  - b) il paragrafo 2 è soppresso.
- (3) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione II è sostituita dalla seguente:

# "SOTTOSEZIONE II APERTURA E SOSPENSIONE DEGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

### Articolo 11 Periodi di apertura dell'intervento pubblico

L'intervento pubblico è aperto:

- a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;
- c) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

### Articolo 12 **Apertura dell'intervento pubblico**

- 1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
  - a) è aperto per i cereali, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;
  - b) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.
- 2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11% è superiore al prezzo di riferimento.

- La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
- 3. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera b), se le condizioni ivi specificate non sussistono più durante un periodo rappresentativo.

### Articolo 13 Limiti all'intervento

- 1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:
  - a) per orzo, granturco e sorgo, 0 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera a);
  - b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;
  - c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d);
  - d) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d).
- 2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b), durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.

- 3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato."
- (4) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:

### "SOTTOSEZIONE III Prezzi d'intervento

### Articolo 18 **Prezzi d'intervento**

- 1. I prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento per i prodotti di cui all'articolo 10, lettere a), d), e) ed f), sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
- 2. Il prezzo d'intervento determinato a norma del paragrafo 1 non deve essere superiore:
  - a) per i cereali, ai rispettivi prezzi di riferimento;
  - b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;
  - c) per il burro, al 90% del prezzo di riferimento;
  - d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.
- 3. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80% del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi."
- (5) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione III, la sottosezione I è soppressa.
- (6) L'articolo 31 è modificato come segue:
  - a) il paragrafo 1 è così modificato:
    - i) dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:

- "c *bis*) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- c *ter*) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%;"
- ii) la lettera e) è soppressa;
- b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
- (7) È aggiunto il seguente articolo 34 *bis*:

#### "Articolo 34 bis Condizioni per la concessione dell'aiuto per il burro

- "1. La Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato di burro, in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere evitato o appianato mediante un ammasso stagionale.
- 2. L'importo dell'aiuto è fissato dalla Commissione in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro."
- (8) L'articolo 36 è soppresso.
- (9) All'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - "1. La Commissione designa i centri d'intervento nel settore dei cereali e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.

La Commissione può designare centri d'intervento per ogni singolo cereale."

- (10) All'articolo 43, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - "a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi dell'articolo 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura –, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;"
- (11) L'articolo 44 è soppresso.
- (12) L'articolo 46 è modificato come segue:
  - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Per le misure eccezionali di sostegno di cui all'articolo 45, la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri."
- b) il paragrafo 3 è soppresso.
- (13) All'articolo 48, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
- (14) L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 55 **Regimi di quote**

- 1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:
  - a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);
  - b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
  - c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.
- 2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III "
- (15) Nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la seguente sezione III bis:

### "SEZIONE III BIS REGIME DI QUOTE APPLICABILE ALLA FECOLA DI PATATE

### Articolo 84 bis Regime di quote applicabile alla fecola di patate

- 1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, secondo il disposto dell'articolo 204, paragrafo 5, e conformemente all'allegato X *bis*.
- 2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X *bis* ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote di cui ogni fecoleria disponeva nel 2006/2007.
- 3. Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.

- 4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.
- 5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per tale campagna, fino al 5% della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.
- 6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette al disposto del paragrafo 2 e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo [...] [aiuto per le patate da fecola] del regolamento (CE) n. [...]/2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti]."
- (16) All'articolo 85 è aggiunta la seguente lettera d):
  - "d) in relazione alla sezione III *bis*, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie."
- (17) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa.
- (18) All'articolo 91, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso, per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2012/2013, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore."

- (19) All'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - "1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:
    - a) 200 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;
    - b) 100 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013."
- (20) All'articolo 94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - "1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2012/2013, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I."
- (21) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, è inserita la seguente sottosezione:

### "SOTTOSEZIONE III FECOLA DI PATATE

### Articolo 95 bis **Premio per la fecola di patate**

- 1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 *bis*, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.
- 2. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.

- 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione."
- (22) L'articolo 96 è soppresso.
- (23) Gli articoli 99 e 100 sono sostituiti dai seguenti:

#### "Articolo 99

### Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.

#### Articolo 100

### Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la

Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti."

- (24) L'articolo 101 è soppresso.
- (25) All'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - "2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso."
- (26) All'articolo 103 sexies, il paragrafo 2 è soppresso.
- (27) All'articolo 105, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - "2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109."
- (28) L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 119

#### Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione."

(29) All'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma."

(30) All'articolo 124, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1."
- (31) L'articolo 180 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 180 **Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato**

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 45, 46, 47, 48, 102, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 104, 105 e 182 e in conformità al presente regolamento."

- (32) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto 5):
  - "5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 2011, sulle modalità dell'estinzione graduale del regime delle quote latte, compresi, in particolare, gli eventuali ulteriori aumenti delle quote o le eventuali riduzioni del prelievo supplementare."
- (33) All'articolo 204 è aggiunto il seguente paragrafo:
  - "5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2012/2013 per la fecola di patate."
- (34) Nell'allegato IX, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- (35) L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato X bis.
- (36) L'allegato III del presente regolamento è inserito nell'allegato XXII come punto 20 bis.

## Articolo 5 **Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008**

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>(\*)</sup> e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006<sup>(\*\*)</sup>, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

- (\*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...]/2008.
- (\*\*) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

## Articolo 6 Modifica del regolamento (CE) n. [...]/2008 [OCM vino]

All'articolo 127 del regolamento (CE) n. [...]/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù del titolo II, del titolo V, capo III, e dell'articolo 119 e in conformità al presente regolamento."

### Articolo 7 Abrogazioni

- 1. Il regolamento (CE) n. 1868/94 è abrogato.
  - I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.
- 2. I regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 2596/97 e (CE) n. 1182/2005 sono abrogati.

## Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia:

- a) i punti da 1 a 10 e il punto 13 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal:
  - i) 1° marzo 2009 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattierocaseari;
  - ii) 1° luglio 2009 per quanto riguarda il settore dei cereali;
  - iii) 1° settembre 2009 per quanto riguarda il settore del riso;
  - iv) 1° ottobre 2009 per quanto riguarda il settore dello zucchero;
- b) i punti 14, 15, 16, i punti da 18 a 24, i punti 28, 33 e 35 dell'articolo 4 e l'articolo 7, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009;
- c) il punto 17 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il presidente

## ALLEGATO I

"1. Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro

Stato membro	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Belgio	3 427 288,740	3 461 561,627	3 496 177,244	3 531 139,016	3 566 450,406	3 602 114,910	3 602 114,910
Bulgaria	998 580,000	1 008 565,800	1 018 651,458	1 028 837,973	1 039 126,352	1 049 517,616	1 049 517,616
Repubblica ceca	2 792 689,620	2 820 616,516	2 848 822,681	2 877 310,908	2 906 084,017	2 935 144,857	2 935 144,857
Danimarca	4 612 619,520	4 658 745,715	4 705 333,172	4 752 386,504	4 799 910,369	4 847 909,473	4 847 909,473
Germania	28 847 420,391	29 135 894,595	29 427 253,541	29 721 526,076	30 018 741,337	30 318 928,750	30 318 928,750
Estonia	659 295,360	665 888,314	672 547,197	679 272,669	686 065,395	692 926,049	692 926,049
Irlanda	5 503 679,280	5 558 716,073	5 614 303,234	5 670 446,266	5 727 150,729	5 784 422,236	5 784 422,236
Grecia	836 923,260	845 292,493	853 745,418	862 282,872	870 905,700	879 614,757	879 614,757
Spagna	6 239 289,000	6 301 681,890	6 364 698,709	6 428 345,696	6 492 629,153	6 557 555,445	6 557 555,445
Francia	25 091 321,700	25 342 234,917	25 595 657,266	25 851 613,839	26 110 129,977	26 371 231,277	26 371 231,277
Italia	10 740 661,200	10 848 067,812	10 956 548,490	11 066 113,975	11 176 775,115	11 288 542,866	11 288 542,866
Cipro	148 104,000	149 585,040	151 080,890	152 591,699	154 117,616	155 658,792	155 658,792
Lettonia	743 220,960	750 653,170	758 159,701	765 741,298	773 398,711	781 132,698	781 132,698
Lituania	1 738 935,780	1 756 325,138	1 773 888,389	1 791 627,273	1 809 543,546	1 827 638,981	1 827 638,981
Lussemburgo	278 545,680	281 331,137	284 144,448	286 985,893	289 855,752	292 754,310	292 754,310
Ungheria	2 029 861,200	2 050 159,812	2 070 661,410	2 091 368,024	2 112 281,704	2 133 404,521	2 133 404,521
Malta	49 671,960	50 168,680	50 670,366	51 177,070	51 688,841	52 205,729	52 205,729
Paesi Bassi	11 465 630,280	11 580 286,583	11 696 089,449	11 813 050,343	11 931 180,847	12 050 492,655	12 050 492,655
Austria	2 847 478,469	2 875 953,254	2 904 712,786	2 933 759,914	2 963 097,513	2 992 728,488	2 992 728,488
Polonia	9 567 745,860	9 663 423,319	9 760 057,552	9 857 658,127	9 956 234,709	10 055 797,056	10 055 797,056
Portogallo	1 987 521,000	2 007 396,210	2 027 470,172	2 047 744,874	2 068 222,323	2 088 904,546	2 088 904,546
Romania	3 118 140,000	3 149 321,400	3 180 814,614	3 212 622,760	3 244 748,988	3 277 196,478	3 277 196,478
Slovenia	588 170,760	594 052,468	599 992,992	605 992,922	612 052,851	618 173,380	618 173,380
Slovacchia	1 061 603,760	1 072 219,798	1 082 941,996	1 093 771,416	1 104 709,130	1 115 756,221	1 115 756,221
Finlandia	2 491 930,710	2 516 850,017	2 542 018,517	2 567 438,702	2 593 113,089	2 619 044,220	2 619 044,220
Svezia	3 419 595,900	3 453 791,859	3 488 329,778	3 523 213,075	3 558 445,206	3 594 029,658	3 594 029,658
Regno Unito	15 125 168,940	15 276 420,629	15 429 184,836	15 583 476,684	15 739 311,451	15 896 704,566	15 896 704,566

## **ALLEGATO II**

## "ALLEGATO X BIS

## Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di commercializzazione

Stato membro	(tonnellate)
Repubblica ceca	33 660
Danimarca	168 215
Germania	656 298
Estonia	250
Spagna	1 943
Francia	265 354
Lettonia	5 778
Lituania	1 211
Paesi Bassi	507 403
Austria	47 691
Polonia	144 985
Slovacchia	729
Finlandia	53 178
Svezia	62 066
TOTALE	1 948 761

,,

### **ALLEGATO III**

"20 *bis.* **Regolamento** (CEE) **n. 1868/94** 

Regolamento (CEE) n. 1868/94	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma	Articolo 84 <i>bis</i> , paragrafi 1 e 2
Articolo 4	Articolo 84 bis, paragrafo 3
Articolo 4 bis	Articolo 95 bis, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 95 bis, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5
Articolo 7	Articolo 84 bis, paragrafo 6
Articolo 8	Articolo 85, lettera d), e articolo 95 bis, paragrafo 3

11

#### Proposta di

#### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione<sup>75</sup>, visto il parere del Parlamento europeo<sup>76</sup>, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>77</sup>, visto il parere del Comitato delle regioni<sup>78</sup>, considerando quanto segue:

- (1) In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità.
- La Comunità europea è parte contraente del protocollo di Kyoto<sup>79</sup>. In virtù dell'articolo (2) 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del protocollo di Kyoto, le parti si impegnano ad applicare e/o ad elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come "promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici". Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, lettera b), punto i), le parti "formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi". Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da fondate prove scientifiche. La Comunità europea ha il dovere di esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limitare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo è chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale di lotta contro i cambiamenti climatici elaborata dalla Comunità europea.
- (3) In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità, occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche, nonché alla qualità delle acque, nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC<sup>80</sup>. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua più

<sup>75</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>76</sup> GU C [...] del [...], pag. [...]. GU C [...] del [...], pag. [...].

GU C [...] del [...], pag. [...].

Decisione 2002/358/CE (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

Conclusioni del Consiglio di Lussemburgo del 30.10.2007, 13888/07.

razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.

- (4) Fermare il declino della biodiversità rappresenta un'altra grande sfida, resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla carenza idrica. Nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità europea si è prefissa per il 2010 in materia di biodiversità<sup>81</sup>. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere per proteggere la biodiversità.
- (5) È importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>82</sup>.
- (6) Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno fare obbligo agli Stati membri d'includere nei programmi di sviluppo rurale operazioni legate a queste nuove sfide.
- (7) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio<sup>83</sup>, possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Occorre pertanto stabilire l'obbligo generale a carico degli Stati membri di rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.
- (8) Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale, affinché gli Stati membri dispongano di un congruo lasso di tempo per modificare i programmi stessi alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.
- (9) Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale devono essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale.
- (10) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.
- (11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]<sup>84</sup>, i proventi della modulazione complementare devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.

Conclusioni del Consiglio di Bruxelles del 18.12.2006, 16164/06.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

GU L [...] del [...], pag. [...].

- (12) In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante di detti fondi, si deve fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.
- (13) Il regolamento (CE) n. 146/2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>85</sup>, ha introdotto nuove norme sulla responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra nel corso di un determinato anno civile. A fini di coerenza, gli stessi principi devono essere sanciti per la condizionalità nell'ambito dello sviluppo rurale.
- (14) A fini di chiarezza e certezza del diritto, occorre precisare i casi in cui non si applicano le riduzioni o le esclusioni dei pagamenti per inadempimento dei requisiti obbligatori (condizionalità).
- (15) L'esperienza ha mostrato la necessità di prevedere una misura di tolleranza per i casi minori d'inadempimento dei requisiti di condizionalità di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 qualora la gravità, portata e persistenza di tale inadempimento non giustifichino una riduzione immediata del sostegno allo sviluppo rurale da corrispondere. Tale misura di tolleranza richiede tuttavia un adeguato controllo da parte dell'autorità nazionale competente fin quando l'inadempienza non sia stata sanata. L'applicazione di riduzioni ad importi dei pagamenti diretti di entità iniziale esigua rischia inoltre di rivelarsi onerosa rispetto agli eventuali effetti dissuasivi ottenuti. Occorre pertanto definire una soglia adeguata al di sotto della quale gli Stati membri possano decidere di non applicare riduzioni, a condizione che l'autorità nazionale competente prenda misure volte ad assicurare che l'agricoltore provveda a sanare l'inadempienza constatata.
- (16) Occorre modificare il ruolo e le funzioni del comitato di sorveglianza in relazione alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al fine di accrescerne l'efficienza.

\_

GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1.

- (17) A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento.
- (18) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

- (1) All'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  - "d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005\*, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, del presente regolamento;"
    - \* GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
- (2) Alla fine del capo II è aggiunto il seguente articolo 12 bis:

### "Articolo 12 bis

#### Revisione

- 1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.
- 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i loro piani strategici nazionali riveduti entro i tre mesi successivi all'adozione della decisione relativa agli orientamenti strategici comunitari."
- (3) È aggiunto il seguente articolo 16 bis:

#### "Articolo 16 bis

#### Operazioni specifiche connesse a talune priorità

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:
  - a) cambiamenti climatici;
  - b) energie rinnovabili;
  - c) gestione delle risorse idriche;
  - d) biodiversità.

Gli Stati membri possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.

- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:
  - a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
  - b) una tabella indicante, per il periodo 1° gennaio 2010 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per tipo di operazioni ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 *bis*."
- (4) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
  - "3. Gli importi equivalenti a quelli ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, non rientrano nel contributo totale del FEASR da cui è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo."
- (5) All'articolo 51, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente della terra.

Ai fini del presente paragrafo si intende per "cessione" qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità della terra.

Ai fini del presente articolo, il termine "l'insieme dell'azienda" non comprende le attività non agricole dell'azienda, né le superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento."

- (6) All'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - "2. La riduzione o la revoca delle indennità di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti condizioni:
    - a) La riduzione o la revoca non si applica, durante la proroga, per i requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b).
    - b) Gli Stati membri possono decidere, alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, di non applicare una riduzione o una revoca di importo pari o inferiore a

100 EUR per beneficiario e per anno civile e comprendente una riduzione o una revoca applicata ai pagamenti diretti a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)].

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, l'autorità competente adotta, nel corso dell'anno successivo, le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. L'inadempienza e l'azione correttiva da porre in essere sono notificate al beneficiario.

c) Qualora l'inadempienza di cui al paragrafo 1 sia dovuta a negligenza da parte del beneficiario e in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non applicare alcuna riduzione se, in base alla gravità, alla portata e alla persistenza dell'inadempienza, questa sia da considerarsi minore. I casi di inadempienza che comportano un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono tuttavia essere considerati minori.

Salvo qualora il beneficiario abbia provveduto immediatamente a sanare l'inadempienza constatata, l'autorità competente prende le misure del caso, che possono eventualmente limitarsi ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. L'inadempienza minore e l'azione correttiva da porre in essere sono notificate al beneficiario."

- (7) All'articolo 69 sono inseriti i seguenti paragrafi 5 *bis*, 5 *ter* e 5 *quater*:
  - "5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, approvate dopo il 1° gennaio 2010.
  - 5 ter.Se, alla chiusura del programma, l'importo complessivamente speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio comunitario fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis.
  - 5 *quater*. Gli importi di cui al paragrafo 5 *bis* non sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005."
- (8) All'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  - "f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale del contenuto dei programmi di sviluppo rurale."
- (9) All'articolo 88, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato."

- (10) L'allegato è modificato come segue:
  - a) il titolo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I"

b) la nota (\*\*\*\*) è sostituita dalla seguente:

"(\*\*\*\*) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 *bis* del presente regolamento e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale."

- Il termine "allegato" è sostituito da "allegato I" nell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 6.
- (12) È aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il presidente

## **ALLEGATO**

"<u>ALLEGATO II</u> Tipi indicativi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 *bis* 

Priorità:	cambiamenti climatici	ui ui ui ui coio 10 000
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Uso più razionale di concimi azotati (per esempio uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione delle emissioni di metano (CH <sub>4</sub> ) e di protossido di azoto (N <sub>2</sub> O)
Miglioramento dell'efficienza energetica	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) grazie al risparmio energetico
Pratiche di gestione del suolo (p.es. metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O); sequestro del carbonio
Modificazione dell'uso del suolo (p.es. conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente, uso ridotto/ripristino di terreni organici)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O); sequestro del carbonio
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es. riduzione della densità di carico, aumento del pascolamento)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del metano (CH <sub>4</sub> )
Imboschimento	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole	Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O); sequestro del carbonio
Prevenzione degli incendi boschivi	Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Sequestro del carbonio nelle foreste e si evitano le emissioni di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )
	à: energie rinnovabili	
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Produzione di biogas – impianti di digestione anaerobica di deiezioni animali (produzione aziendale e locale)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole	Sostituzione dei combustibili fossili; riduzione del metano (CH <sub>4</sub> )
Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Sostituzione dei combustibili fossili; sequestro del carbonio; Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O)
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Sostituzione dei combustibili fossili
Impianti/infrastruttura per l'energia rinnovabile da biomassa	Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Sostituzione dei combustibili fossili
	stione delle risorse idriche Articoli e misure	Effotti notongiali
Tipi di operazioni  Tecnologie per il risparmio idrico, riserve idriche Tecniche di produzione a basso consumo	Articol e misure  Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Effetti potenziali Migliore capacità di utilizzo razionale dell'acqua

d'acqua	Articolo 30: infrastrutture	
Recupero di zone umide	Articolo 39: pagamenti	Conservazione di corpi d'acqua
Conversione di terreni agricoli in sistemi	agroambientali	di alto pregio; protezione della
forestali/agroforestali	Articolo 41: investimenti	qualità delle acque
	non produttivi	1
	Articoli 43 e 45:	
	imboschimento di	
	superfici agricole e non	
	agricole	
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali	Articolo 57: tutela e	Conservazione di corpi d'acqua
	riqualificazione del	di alto pregio; protezione della
	patrimonio rurale	qualità delle acque
Pratiche di gestione del suolo (p.es. colture	Articolo 39: pagamenti	Riduzione del trasporto
intercalari)	agroambientali	nell'acqua di vari composti, tra
		cui quelli a base di fosforo.
·	orità: biodiversità	
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio	Articolo 39: pagamenti	Conservazione di tipi di
naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi	agroambientali	vegetazione con grande varietà
Produzione integrata e biologica		di specie, protezione e
		manutenzione di formazioni
		erbose
Bordi dei campi e fasce riparie perenni	Articoli 38 e 46: indennità	erbose Protezione degli uccelli e di altra
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno	Natura 2000	erbose Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti	erbose Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti	erbose Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo)	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo)	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti silvoambientali	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti silvoambientali Articolo 57: tutela e	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat circostanti
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio	Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del	erbose  Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat

"

#### Proposta di

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013)

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>86</sup>, in particolare gli articoli 9 e 10,

vista la proposta della Commissione<sup>87</sup>, visto il parere del Parlamento europeo<sup>88</sup> considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2006/144/CE<sup>89</sup>, il Consiglio ha adottato gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013), di seguito "orientamenti strategici comunitari".
- (2) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie.
- (3) In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità. Gli obiettivi connessi a queste priorità devono essere rafforzati nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (4) Gli orientamenti strategici comunitari devono individuare i settori di interesse per la realizzazione delle priorità comunitarie rivedute in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità.
- (5) Sulla base degli orientamenti strategici comunitari riveduti, ciascuno Stato membro deve riesaminare il proprio piano strategico nazionale, che costituirà il quadro di riferimento per la revisione dei programmi di sviluppo rurale.
- (6) Occorre pertanto modificare gli orientamenti strategici comunitari,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

<sup>87</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> GU C [...] del [...], pag. [...]. GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

### DECIDE:

### Articolo unico

La decisione del 20 febbraio 2006 (2006/144/CE) è così modificata: Nell'allegato sono aggiunti i punti 2.5. e 3.4.*bis*, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il presidente

#### **ALLEGATO**

Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013) che figurano nell'allegato della decisione 2006/144/CE sono modificati come segue:

(1) Nella parte 2 è aggiunto il seguente punto:

#### "2.5 Raccogliere le nuove sfide

Nel contesto della revisione delle riforme introdotte nel 2003, è stato riesaminato anche l'equilibrio tra le spese destinate ai pagamenti diretti nell'ambito del primo pilastro della PAC e il finanziamento della politica di sviluppo rurale. Dato che il bilancio della PAC è "congelato" fino al 2013, l'unico modo per ottenere ulteriori finanziamenti a favore dello sviluppo rurale è di aumentare la modulazione obbligatoria. Sono infatti necessarie risorse supplementari per sostenere gli sforzi tesi a realizzare le priorità dell'UE in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità:

- Il clima e l'energia sono diventati priorità poiché l'UE è decisa a fare da battistrada alla costruzione di un'economia mondiale a basse emissioni di carbonio. Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni<sup>90</sup> in cui si prevede di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> di almeno il 20% entro il 2020 (del 30% nel quadro di un accordo internazionale sugli obiettivi mondiali) e di fissare l'obiettivo vincolante del 20% per l'impiego di energie rinnovabili, compresa una quota del 10% per i biocarburanti nel consumo di benzina e gasolio. L'agricoltura e la silvicoltura possono recare un contributo sostanziale alla produzione delle biomasse da cui ricavare l'energia verde, al sequestro del carbonio e ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra.
- Gli obiettivi dell'UE nel settore delle acque sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque<sup>91</sup>, la cui applicazione raggiungerà la velocità di crociera nel periodo 2010–2012. L'agricoltura e la silvicoltura, grandi utenti di acqua, sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione sostenibile delle risorse idriche, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. La gestione delle risorse idriche diventerà una componente sempre più importante della strategia di adeguamento all'ormai inevitabile cambiamento climatico.
- Gli Stati membri si sono impegnati a fermare il declino della biodiversità entro il 2010, ma sembra sempre più improbabile che questo traguardo possa essere raggiunto. La diversità biologica dell'Europa dipende in gran parte dall'agricoltura e dalla silvicoltura e si dovranno moltiplicare gli sforzi per proteggerla, soprattutto in vista dei prevedibili effetti negativi dei cambiamenti climatici e della crescente carenza idrica."

GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Conclusioni del Consiglio di Bruxelles dell'8-9 marzo 2007, 7224/1/07 REV 1.

(2) Nella parte 3 è aggiunto il seguente punto 3.4.bis:

#### "3.4.bis Affrontare le nuove sfide

Orientamento strategico comunitario

Cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità sono sfide di rilievo per l'agricoltura, la silvicoltura e le zone rurali d'Europa. Nel quadro della strategia globale di lotta contro i cambiamenti climatici elaborata dall'UE, agricoltura e silvicoltura saranno chiamate a contribuire sempre più alla limitazione delle emissioni di gas serra e all'aumento del sequestro del carbonio. Anche l'incremento della produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali dovrebbe contribuire al raggiungimento dei nuovi traguardi dell'UE per il consumo totale di combustibili e carburanti entro il 2020. Per assicurare in futuro una quantità sufficiente e una qualità adeguata delle acque, nonché per adattarsi agli effetti previsti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, occorrono pratiche più sostenibili per la gestione di tali risorse in agricoltura. Fermare il declino della biodiversità rappresenta un'altra grande sfida. Pertanto, le risorse supplementari che si ricaveranno dall'aumento della modulazione obbligatoria dal 2010 in poi dovrebbero essere utilizzate per rafforzare le priorità dell'UE nei settori summenzionati.

Per concretizzare tali priorità gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni chiave. Tra queste si possono citare i seguenti tipi di operazioni:

- i) Gli aiuti agli investimenti nell'ambito dell'asse 1 possono essere mirati all'acquisto di macchinari e attrezzature per il risparmio energetico, idrico e di altri fattori di produzione, nonché alla produzione di energia rinnovabile per uso aziendale. Nella catena agroalimentare e nel settore forestale, gli aiuti agli investimenti dovrebbero favorire lo sviluppo di metodi innovativi e più sostenibili di trasformazione del biocarburante.
- Nell'asse 2, la misura agroambientale e le misure forestali possono essere utilizzate per potenziare la biodiversità attraverso la conservazione di tipi di vegetazione che presentano una grande varietà di specie, la protezione e manutenzione di formazioni erbose e le forme estensive di produzione agricola. Anche le azioni specifiche dell'asse 2, come l'agroambiente o l'imboschimento, possono contribuire a migliorare la capacità di gestione delle risorse idriche dal punto di vista quantitativo e a tutelarne la qualità. Inoltre, alcune azioni agroambientali e forestali contribuiscono a ridurre le emissioni di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) e di metano (CH<sub>4</sub>) e favoriscono il sequestro del carbonio.
- Nell'ambito degli assi 3 e 4 è possibile sostenere progetti su scala locale e progetti di cooperazione nel campo dell'energia rinnovabile, come pure la diversificazione dell'attività agricola verso la produzione di bioenergia. La salvaguardia del patrimonio naturale può contribuire a proteggere gli habitat e i corpi d'acqua di alto pregio naturale.

- iv) Considerando che le problematiche dei cambiamenti climatici e dell'energia rinnovabile sono comuni a tutte le zone rurali, gli Stati membri possono incoraggiare i gruppi Leader a inserirle trasversalmente nelle loro strategie di sviluppo locale. I gruppi sono particolarmente idonei a promuovere l'adeguamento ai cambiamenti climatici e a trovare soluzioni in materia di energia rinnovabile che siano confacenti alla situazione locale.
- v) In linea di massima, gli aiuti devono essere mirati a tipi di operazioni che siano coerenti con gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che producano effetti potenzialmente positivi in relazione alle nuove sfide, quali quelli indicati nell'allegato II dello stesso regolamento."

### SCHEDA FINANZIARIA

1.	LINEA DI BILANCIO (2008):	STANZIAMENTI (2008): (milioni di EUR)
	67 03	p.m.
	05 02	4 032
	05 03	36 832
	05 04	12 927

#### 2. TITOLO:

Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori:

Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune;

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013)

#### 3. BASE GIURIDICA:

Articoli 36 e 37 del trattato

#### 4. OBIETTIVI:

- apportare gli adeguamenti necessari per semplificare la politica agricola comune;
- rendere la PAC atta a cogliere nuove opportunità di mercato e
- affrontare le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla gestione delle risorse idriche e dalla bioenergia.

	olocheigia.						
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	2009	2010	)	2011		
		(milioni di	(milioni di	EUR)	(milioni di EUR)		
		EUR)					
5.0	SPESE A CARICO	_	_9		-180		
	<ul> <li>DEL BILANCIO DELLE CE</li> </ul>						
	(RESTITUZIONI/INTERVENTI)						
	<ul> <li>DEI BILANCI NAZIONALI</li> </ul>						
	– ALTRE						
5.1	ENTRATE						
	ENTRATE CON DESTINAZIONE	_	_		_		
	SPECIFICA						
		2012		2013			
		(milioni di	EUR)	(milioni di EUR)			
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-115			-124		
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-55			-110		
5.2	METODO DI CALCOLO:						
	Cfr. le tabelle allegate.						
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO S'	ΓΑΝΖΙΑΜΕΝΤΙ	ISCRITTI	NEL			
	CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILAT	NCIO IN CORSO	DI ESECU	JZIONE	SI NO		
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORN	O DI FONDI DA	CAPITOL	ОА			
	CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI E	SECUZIONE			<del>SI NO</del>		
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMEN	NTARE			<del>SI NO</del>		
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILA	NCI SUCCESSI	VI		SI <del>NO</del>		

#### OSSERVAZIONI:

L'effetto netto annuo di bilancio della riforma è limitato (un risparmio di 14 mio EUR nel 2013). Il principale effetto di bilancio è duplice:

- i) un aumento della percentuale di pagamenti diretti che saranno completamente disaccoppiati dalla produzione;
- ii) lo storno di un importo crescente di anno in anno (fino a 2,0 miliardi di EUR nel 2013) dalle misure di mercato e dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale, al fine di affrontare le nuove sfide summenzionate.

## CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA NETTA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" PER CAPITOLO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario	2009	2010	2011	2012	2013
Entrate					
6703 (riduzione dell'importo)				<del>-</del> 55	-110
Spese					
05 02 Mercati	0	<b>-9</b>	-36	-146	-155
05 03 Aiuti diretti (prima della modulazione)	0	0	-144	32	32
Importo netto 05 02 e 05 03 prima della modulazione	0	-6	-178	<b>–115</b>	-124
05 03 Aiuti diretti (storno della modulazione allo sviluppo rurale)	0	-563	-977	-1427	-2022
05 04 Sviluppo rurale	0	563	977	1427	2022
SPESE NETTE (05 02, 05 03, 05 04)	0	-9	-180	-115	-124
INCIDENZA NETTA DI BILANCIO, COMPRESE LE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA					
(67 03, 05 02, 05 03, 05 04)	0	<b>–9</b>	-180	<b>–59</b>	-14

## CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" SULLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Esercizio finanziario	Base giuridica	2009	2010	2011	2012	2013
SETTORE LATTIERO-CASEARIO  — Incidenza sul prelievo supplementare a seguito degli aumenti delle quote latte (riduzione						
dell'importo)		_	_	_	-55,1	-110,2

#### CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" NEL <u>SETTORE DEL MERCATO</u>

Mio EUR

Esercizio finanziario	Base giuridica	2009	2010	2011	2012	2013
A. Abolizione della messa a riposo e limitazione dell'intervento al solo frumento Incidenza sulle restituzioni all'esportazione per i cereali		0.0	0.0	0.0	0,0	0,0
Incidenza sull'ammasso all'intervento di cereali, compresa la limitazione dell'intervento al frumento*	articoli 10-13, articolo 18	0,0	23,7	47,8	78,3	73,3
B. Altre misure Premio per la fecola di patate	articoli 84bis, 95				-43,4	-43,4

	bis					
Restituzione alla produzione di amido e fecole	ex articolo 96			0,0	0,0	0,0
TOTALE		0,0	23,7	47,8	34,9	29,9
* Lo scenario proposto dalla "Valutazione dello stato di salute" è stato calcolato supponendo l'acquisto gare (proposta in sede di "Valutazione dello stato di salute"), questa deve essere considerata l'incider	o di frumento al prezzo d'intenza massima. L'entità di un'e	ervento pieno ventuale ridu	. Tuttavia, co izione non è q	n l'intervento uantificabile	basato sul sis al momento a	stema di attuale.
SETTORE DEL RISO						
– Abolizione dell'intervento per il riso	articolo 10			_	_	
LINO E CANAPA	Reg. 1234/2007					
- Aiuto accoppiato provvisorio	articoli 92 – 94				-4,2	-8,1
Triato accoppiato provvisorio	urticon 72 74				7,2	0,1
FORAGGI ESSICCATI	Reg. 1234/2007					
– Abolizione dell'aiuto di mercato	articoli 86 – 90			-52,3	-145,2	-145,2
SETTORE LATTIERO-CASEARIO						
A. Misure rese facoltative con possibile incidenza di bilancio:						
- Intervento per il burro: intervento facoltativo mediante gara previo acquisto di 30 000 t						
mediante gara	articolo 18					
– Intervento per il latte scremato in polvere: intervento facoltativo mediante gara previo						
acquisto obbligatorio di 109 000 t mediante gara	articolo 18					
- Ammasso privato di burro reso facoltativo in funzione della situazione di mercato	articolo 34bis		(-18)	(-18)	(-18)	(-18)
<ul> <li>Aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato nell'alimentazione degli animali reso</li> </ul>						
facoltativo in funzione della situazione di mercato	articolo 99					
- Aiuto per la produzione di caseina reso facoltativo in funzione della situazione di mercato	articolo 100					
B. Misure che incidono sul bilancio:  - Abolizione dell'aiuto allo smercio di burro			10.0	10.0	10.0	10.6
Abolizione dell'aiuto allo smercio di burro      Abolizione dell'aiuto all'ammasso privato di formaggi	ex articolo 101 ex art. 28, lett. b)		-10,0 -24,0	-10,0 -24,0	-10,0 $-24,0$	-10,0 -24,0
C. Regime delle quote latte ("uscita morbida")	ex art. 20, lett. 0)		-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
- Incidenza sulle restituzioni all'esportazione (b)			1,6	2,5	2,3	2,1
TOTALE LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI			-32,4	-31,5	-31,7	-31,9
TOTALE LATTE ET RODOTTI LATTIERO-CASEARI			-32,4	-31,3	-31,7	-31,5
SETTORE DELLE CARNI SUINE						
- Abolizione dell'intervento per le carni suine	ex articolo 17		_	_	_	_
Abolizione dell'articolo 44 del regolamento 1234/2007 (malattie degli animali) (a)	ex articolo 44	a				

<sup>(</sup>a) Secondo la proposta, in futuro queste misure saranno finanziate a norma del nuovo articolo 60 del nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(b) Sempreché si avveri l'ipotesi considerata per l'equilibrio del mercato.

# CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" NEL SETTORE DEI PAGAMENTI DIRETTI

Esercizio finanziario	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTI DIRETTI (prima della modulazione)						
A. <u>Incidenza dell'aggiunta di nuove misure ai pagamenti diretti e dell'abolizione di alcuni dei pagamenti</u> diretti esistenti			0.0	-90.0	85,8	85,8
B. Incidenza del disaccoppiamento dei pagamenti diretti accoppiati esistenti nell'RPU			0,0	-54,1	-54,1	-54,1
C. <u>Incidenza del disaccoppiamento dei pagamenti diretti riaccoppiati esistenti nell'RPU e precedentemente esclusi</u>			0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI (escluso l'effetto della modulazione)			0,0	-144,1	31,7	31,7
D. Storno dell'importo della modulazione allo sviluppo rurale			563	977	1427	2022

Esercizio finanziario	Base giuridica	2008	2009	2010	2011	2012	2013
INSERIMENTO DI NUOVE MISURE TRA I PAGAMENTI DIRETTI (RPU/RPUS) E ABOLIZIONE DI PAGAMENTI DIRETTI ESISTENTI (prima della modulazione)							
A. Nuove misure inserite nel regime dei pagamenti diretti (RPU o RPUS)	Titolo III						
Foraggi essiccati	Proposta					124,3	124,3
Fibre lunghe di lino						8,1	8,1
Aiuto alla fabbricazione di fecola di patate						43,4	43,4
B. Pagamenti diretti aboliti							
Colture energetiche	ex articolo 88				-90,0	-90,0	-90,0
C. Incidenza = $A + B$				0,0	-90,0	85,8	85,8

INSERIMENTO DI PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI NEL RPU/RPUS (prima della modulazione)							
A. Nuove misure inserite nell'RPU o nell'RPUS	Titolo III						
Colture proteiche	Proposta		66,3	67,7	69,1		
Riso			90,5	90,6	181,5		
Frutta a guscio			98,6	98,9	99,3		
Aiuto ai coltivatori di patate da fecola				63,4	64,0		
Aiuto per gli oliveti			105,2	105,5	105,8		
Premio specifico alla qualità per il frumento duro			94,4	94,5	94,6		
Totale			455,0	520,7	614,3		
B. Abolizione degli aiuti diretti accoppiati corrispondenti							
Colture proteiche	articoli 76–78		-86,6	-88,0	-89,4		
Riso	articoli 79–82		-90,5	-90,6	-181,5		
Frutta a guscio	articoli 83–87		-98,6	-98,9	-99,3		
Aiuto ai coltivatori di patate da fecola	articoli 93–94			-63,4	-64,0		
Aiuto per gli oliveti	articolo 110 <i>decies</i>		-105,2	-105,5	-105,8		
Premio specifico alla qualità per il frumento duro	articoli 72–75		-128,2	-128,3	-128,4		
Totale	Reg. 1782/2003		-509,1	-574,8	-668,4		
C. Incidenza = $A + B$			-54,1	-54,1	-54,1		

Esercizio finanziario	Base giuridica	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
INSERIMENTO NELL'RPU DI PAGAMENTI DIRETTI RIACCOPPIATI IN SEGUITO AD ESCLUSIONI FACOLTATIVE (prima della modulazione)								
A. Nuove misure inserite nell'RPU	Titolo III							
Aiuti a favore dei cereali e delle colture oleaginose e proteiche					1526,7	1526,7	1526,7	
Pagamento supplementare per il frumento duro					56,8	56,8	56,8	
Premio speciale per i bovini					51,9	52,5	106,3	
Premio all'abbattimento, animali adulti					118,3	118,3	236,6	
Premio all'abbattimento, vitelli					66,4	66,4	132,7	
Sementi					30,9	30,9	30,9	
Luppolo					2,6	2,6	2,6	
B. Abolizione degli aiuti diretti riaccoppiati corrispondenti								
Aiuti a favore dei cereali e delle colture oleaginose e proteiche					-1526,7	-1526,7	-1526,7	
Pagamento supplementare per il frumento duro	articolo 66				-56,8	-56,8	-56,8	
Premio speciale per i bovini	articolo 68				-51,9	-52,5	-106,3	
Premio all'abbattimento, animali adulti	articolo 68				-118,3	-118,3	-236,6	
Premio all'abbattimento, vitelli	articolo 68				-66,4	-66,4	-132,7	
Sementi	articolo 70-1bis				-30,9	-30,9	-30,9	
Luppolo	articolo 68bis				-2,6	-2,6	-2,6	
C. Incidenza = $A + B$					0,0	0,0	0,0	

# CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" SULLO SVILUPPO RURALE

Mio EUR

Esercizio finanziario	2009	2010	2011	2012	2013
Proventi della modulazione obbligatoria maggiorata	0	563	977	1427	2022
TOTALE	0	563	977	1427	2022

Gruida in inglese (doc. PDF)

**IT** 220